Unione dei Comuni
Terre e Fiumi
Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Unione dei Comuni Terre e Fiumi

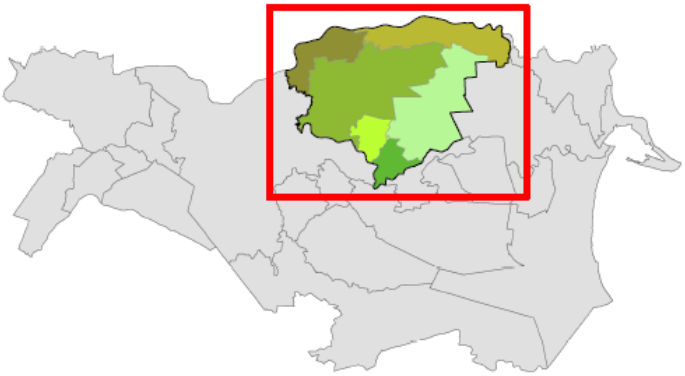

VARIANTE N. 1

RELAZIONE GENERALE

C - MATRICE TERRITORIALE

C1 - SISTEMA INSEDIATIVO

Aggiornamento: ~~06/2017~~ 11/2017
Versione: **Comparata**

Ruolo	Soggetto	Firma
Presidente:	**Laura Perelli**	
Segretario:	**Luciana Romeo**	
Dirigente Area Gestione del Territorio:	**Stefano Farina**	
Responsabile Ufficio di Piano:	**Silvia Trevisani**	

UFFICIO DI PIANO

Sede c/o Casa della Cultura
Via del Lavoro, 2 - 44039 Tresigallo (FE)
Tel. 0532/383111, int. 930 e 931
E-mail ufficiodipiano@unioneterrefiumi.fe.it

Protocollo
Via Mazzini, 47 - 44034 Copparo (FE)
Sito WEB www.unioneterrefiumi.fe.it
PEC unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

VERSIONE COORDINATA

VERSIONE COMPARATA

ITER DI APPROVAZIONE

Fase	Atto
Adozione:	**Delibera di C.U. n. 45 del 28/11/2013**
Controdeduzione:	**Delibera di C.U. n. 47 del 23/12/2014**
Approvazione:	**Delibera di C.U. n. 42 del 29/09/2015**
Integrazione:	**Delibera di C.U. n. 4 del 18/02/2016**

ITER DI AGGIORNAMENTO

Variante n. 1	
Adozione:	**Delibera di C.U. n. 24 del 26/06/2017**
Controdeduzione:	**Delibera di C.U. n. 4 del 13/02/2018**
Approvazione:	

AMMINISTRATORI

Ruolo	Soggetto	Ente
Presidente:	**Laura Perelli**	Sindaco del Comune di Formignana
Giunta:	**Eric Zaghini**	Sindaco del Comune di Berra
	Nicola Rossi	Sindaco del Comune di Copparo
	Elisa Trombin	Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia
	Antonio Giannini	Sindaco del Comune di Ro
	Andrea Brancaleoni	Sindaco del Comune di Tresigallo

VERSIONE COMPARATA

GRUPPO DI LAVORO

Attività/Ruolo	Soggetto	Area/Ufficio o Studio
Dirigente:	**Stefano Farina**	Area Gestione del Territorio
Responsabile del procedimento:	**Silvia Trevisani**	Ufficio di Piano
Collaboratore:	**Roberto Bonora**	
Cartografia		
Responsabile:	**Anna Coraini**	Area Gestione del Territorio/Ufficio SIT
Collaboratore:	**Giorgio Chiodi**	
Collaborazioni/Studi		
Rete Ecologica:	Prof. **Carlo Blasi** Dot. **Riccardo Copiz** Dot. **Laura Zavattero**	Università "La Sapienza" di Roma
Studio Geologico:	Dot. Geol. **Marco Condotta** Dot. Geol. **Roberta Luetti** Dot. Geol. **Emanuele Stevanin**	G.T.E. Geologia Tecnica Estense Synthesis s.r.l.
Studio Archeologico:	Dot. **Xabier Gonzàlez Muro** Dot. **Stefania Soriani** Dot. **Cecilia Vallini**	Pegaso Archeologia Gruppo Archeologico Ferrarese
Economista:	Prof. **Pasquale Persico**	Università degli Studi di Salerno
VALSAT:	Arch. **Pietro Pigozzi** Dot. **Rita Benetti** Arch. **Francesco Vazzano**	U.TE.CO. Soc. Coop.
Censimento edifici di valore culturale:	Arch. **Michele Ronconi**	
Classificazione Acustica:	Dot. Geol. **Loris Venturini**	Geaprogetti s.a.s.

VERSIONE COMPARATA

INDICE

Paragrafo	Titolo	Pagina
C.1.5.	**Linee guida dell'attività edificatoria**	**4**
C.1.6.	**Dimensionamento della capacità edificatoria residenziale**	**8**
C.1.7.	**Dimensionamento della capacità edificatoria produttiva**	**15**
C.1.8.	**Ambiti del territorio**	**26**
C.1.8.1.	Sistema insediativo storico	27
C.1.8.1.1.	Centri storici	27
C.1.8.1.2.	Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale	31
C.1.8.1.3.	Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale	32
C.1.8.2.	Sistema dei centri urbani	33
C.1.8.2.1.	Ambiti urbani consolidati	33
C.1.8.2.2.	Ambiti da riqualificare	34
C.1.8.2.3.	Ambiti specializzati per attività produttive esistenti	35
C.1.8.2.4.	Ambiti per nuovi insediamenti	37
C.1.8.2.5.	Ambiti specializzati per attività produttive di nuova previsione	38
C.1.9.	**Obiettivi delle dotazioni territoriali**	**40**
C.1.9.1.	Le infrastrutture per l'urbanizzazione e le dotazioni ecologiche ed ambientali	40
C.1.9.2.	Le attrezzature e gli spazi collettivi	83
C.1.9.2.1.	Fabbisogno di impianti di cremazione	87
C.1.10.	**Metodo Perequativo - Compensazione ed Incentivazione**	**89**
C.1.10.1.	Perequazione urbanistica	89
C.1.10.2.	Premialità	92
C.1.10.3.	Perequazione territoriale	93
C.1.11.	**Glossario dei termini urbanistici**	**94**

VERSIONE COMPARATA

C.1.5. Linee guida dell'attività edificatoria

Partendo dall'analisi (*Quadro Conoscitivo*), il processo di condivisione del PSC attuato con i portatori di interesse (rappresentanti delle varie categorie presenti sul territorio), ha portato alla definizione delle ***Linee Guida*** e le relative *azioni strutturali* e *strategiche*, per l'attività edificatoria di seguito riportate:

EDILIZIA

LINEE GUIDA

1. Conferma dell'attuale trend edificatorio almeno nel medio periodo, in quanto il territorio, pur in presenza di calo demografico, presenta una sostanziale tenuta del sistema edilizio.
2. Il segnale di crisi del sistema è dato dall'indicatore "*alloggi vuoti*", che pertanto va attentamente monitorato.
3. Perequazione e redistribuzione della rendita urbana dal capoluogo alle frazioni.
4. Sviluppo di edilizia sociale in un sistema che superi l'attuale Edilizia Residenziale Pubblica; risposte diversificate (pubblico-private, 3° settore) in grado di dare risposte effettive al mutare dei bisogni.
5. Limitare la "città infinita": la precedenza delle attività edificatorie deve essere individuata nel recupero dei centri rispetto all'espansione.
6. In ogni fase di espansione, anche i bordi dei centri urbani, pur se temporanei, vanno progettati.
7. I Comuni devono recuperare la capacità di progettare la città attraverso interventi urbanistici di qualità, valorizzando forme di partenariato con privati.
8. Perequazione territoriale tra i 6 Comuni nel comparto edilizio (ERP, residenziale, commerciale).

VERSI

EDILIZIA

AZIONI STRUTTURALI

1. Nel dimensionamento del P.S.C. va confermata la capacità edificatoria residenziale equivalente al trend attuale.
2. La logica di crescita dei centri urbani deve essere la concentrazione in contrasto alla dispersione (sprawl).
3. Espansioni come elementi di ricucitura e redistribuzione di funzioni urbane nei centri abitati.
4. Censimento omogeneo non solo per la tutela, ma anche per la valorizzazione delle emergenze architettoniche e testimoniali.
5. Tutela tipologica per gli ambiti agricoli pianificati.
6. Massima limitazione agli usi non agricoli nelle zone extraurbane e agevolazioni a chi in zona agricola accorcia la filiera produttiva.
7. Flessibilità per la riconversione ed il recupero degli edifici esistenti in zona agricola.
8. Sviluppare la diffusione delle tecnologie per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli edifici all'interno della nuova regolamentazione.
9. Uniformare le procedure a livello di Associazione per facilitarne l'applicazione.

AZIONI STRATEGICHE

1. Rafforzare il ruolo delle Frazioni come custodi dell'identità del territorio, attraverso il miglioramento dei servizi pubblici e dei presidi territoriali (sport, cultura, usi civici, religione, sanità, ecc.).
2. Incentivare politiche finanziarie e norme di semplificazione per il riuso degli alloggi vuoti nei centri.
3. Promuovere politiche di edilizia sociale in stretta collaborazione con Azienda Servizi alla Persona.
4. Riappropriazione della capacità di progettare da parte degli Enti Pubblici.
5. Collaborazione con il privato anche nelle realizzazioni di opere pubbliche minori.

Dalle suddette *Linee Guida* sono stati poi individuati i ***principi fondamentali*** a cui attenersi per la definizione dell'attività edificatoria, e precisamente:

1. ***limitare la "città infinita"***: la precedenza delle attività edificatorie deve essere individuata nel recupero dei centri rispetto all'espansione;
2. logica di crescita dei centri in concentrazione in ***contrasto alla dispersione (sprawl)***;
3. ***valorizzazione delle potenzialità*** dal punto di vista ambientale e paesaggistico del territorio.

Il ***primo principio*** sopra enunciato mette in evidenza la necessità di dare la priorità agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, non solo al fine di valorizzare tale patrimonio, che rischia di essere abbandonato a favore delle nuove abitazioni più conformi alle attuali esigenze della popolazione, ma anche per limitare al massimo il consumo di ulteriore territorio a fini edificatori; in tal modo vengono anche perseguiti gli obiettivi definiti dalla *Rete Ecologica Territoriale Locale*.

Il recupero del patrimonio esistente può avvenire attraverso la definizione di norme specifiche per la valorizzazione degli edifici dal punto di vista sia tecnologico (*risparmio energetico, nuove tecnologie costruttive, ecc.*) che della loro fruibilità (abbattimento barriere architettoniche, presenza di servizi) e nell'individuazione degli *ambiti da riqualificare*. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità;

ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono (art. A-11 LR 20/2000).
Appare quindi importante vigilare sull'attività edilizia e sulle tendenze abitative della popolazione, monitorando la percentuale di alloggi vuoti presenti nei centri abitati, di cui al precedente paragrafo C.1.3.2 del Quadro Conoscitivo. Tale parametro viene assunto come *indicatore* anche ai fini della *ValSAT*.
Il rischio di svuotamento delle abitazioni è più forte nelle frazioni minori, che, invece, vengono ritenute importanti presidi da non perdere.
La loro valorizzazione può avvenire attraverso il miglioramento dei servizi pubblici e dei presidi territoriali, quali i centri sportivi, culturali, civici, religiosi, sanitari, ecc., ma, anche, attraverso *meccanismi perequativi*.

Il ***secondo principio*** definisce la modalità di individuazione degli *ambiti per nuovi insediamenti*, prevedendo che gli stessi siano prioritariamente collocati in aree non utilizzate all'interno dei perimetri dei centri e in aree limitrofe alle zone residenziali esistenti, e pertanto servite o facilmente asservibili dalle infrastrutture e dai sotto-servizi.
Tali ambiti saranno, pertanto, elementi di ricucitura del tessuto urbano e non comporteranno la perdita della definizione dei *bordi dei centri*, ma anzi ne completeranno il disegno, determinando i confini naturali e logici della dimensione urbana nel territorio.

Il ***terzo principio*** evidenzia la volontà di contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazione ecologiche, di cui all'art. A-25 dell'Allegato della LR 20/2000, e di servizi ambientali, negli *ambiti agricoli periurbani*.

Dalle *Linee Guida* si rilevano, inoltre, altri aspetti che si ritengono importanti per il miglioramento della qualità del tessuto urbano dei centri, come ad esempio il recupero della ***capacità di progettare*** la città attraverso interventi urbanistici di qualità, e il riappropriarsi del compito di ridisegnare il contesto urbano nel suo insieme, evitando, pertanto, che i singoli interventi urbanistici siano progettati in maniera a sé stante, senza tenere conto delle ricadute che possono far nascere anche in altre zone.
Questo presuppone che si instauri una fattiva collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni, i liberi professionisti della progettazione e i costruttori, al fine di coniugare quelle che sono le esigenze del mercato con quelle che sono le necessità della collettività.
Questa collaborazione si potrà anche estendere a quelle opere pubbliche "minori" che potranno essere realizzate dai privati, anche in forma associata, nell'ottica di una *responsabilizzazione* e crescita a livello sociale e territoriale delle imprese locali.
Altre esigenze che sono emerse durante le fasi della condivisione sono quelle legate, oltre che all'adeguamento a livello tecnologico e di risparmio energetico delle abitazioni, al miglioramento degli ***standard qualitativi*** e alla promozione di nuove tipologie di ***edilizia sociale*** che, superando l'attuale sistema di Edilizia Pubblica Residenziale, diversifichi il mercato (pubblico-privato-3° settore) in modo di dare risposte concrete ai nuovi bisogni della popolazione e dare nuovi impulsi al mercato immobiliare, attualmente in una fase di stagnazione dovuta alla crisi economica globale degli ultimi anni e all'aumento delle richieste da parte dei cittadini più deboli.

VERSIONE COMPARATA

Ad esempio, per la popolazione anziana autosufficiente, si propone la possibilità di promuovere politiche di edilizia sociale in stretta collaborazione con l'Azienda Speciale per i Servizi alla Persona (ASSP), ridando autonomia agli individui che possono provvedere a se stessi, stimolando la loro socializzazione e decongestionando le strutture di ricovero, che verrebbero destinate alle persone non auto-sufficienti, ad esempio con la realizzazione di quartieri dedicati alle persone anziane in cui sono presenti servizi di assistenza.

Una parte importante del patrimonio edilizio del territorio è costituita dall'***edilizia rurale***, che si è costituita in tre diverse fasi:

- la prima è la parte storica e testimoniale, per la quale è presente una schedatura della parte più pregevole;
- la seconda è quella realizzata a seguito della riforma agraria degli anni '50 dall'Ente per la Colonizzazione del Delta Padano;
- la terza è quella successiva, realizzata senza uno schema preciso.

I fabbricati realizzati nella prima fase sono in genere tutelati dal piani urbanistici attuali; senza che, però, siano individuati nel contempo strumenti di incentivazione al loro recupero, portando purtroppo in alcuni casi all'abbandono.
Nel PSC sono individuati quali tra questi fabbricati conservano oggi effettivamente le caratteristiche tali per essere tutelati e sono dettate norme di incentivazione per la loro valorizzazione e il loro recupero, anche a fini turistico-rurali.
I fabbricati realizzati a seguito della riforma agraria sono stati costruiti secondo schemi prestabiliti, quindi, anche se non possiedono elementi di pregio stilistico, connettono il territorio in un sistema riconoscibile. Per questo il loro riutilizzo può essere consentito qualora venga mantenuto questo segno di riconoscimento, prevedendo eventualmente anche il loro ampliamento per l'adeguamento alle esigenze attuali nel rispetto delle disposizioni fissate nel RUE.
Per quanto riguarda gli altri fabbricati, realizzati in tempi più recenti senza schemi precisi, qualora abbiano perso l'originaria destinazione agricola, può essere previsto il recupero a fini residenziali o altri usi compatibili con il contesto ambientale nel quale si trovano, senza particolari direttive in merito.
E' importante che tale patrimonio non venga abbandonato, in quanto costituisce un elemento di riconoscimento del nostro territorio, anche quando questi fabbricati non vengono più utilizzati ai fini della conduzione agricola; pertanto sarà importante definire delle norme flessibili per consentire, nel rispetto del territorio e dell'ambiente in cui sono inseriti, la conversione di tali immobili allo scopo del loro riutilizzo.
Infine, è limitata al massimo la nuova costruzione per usi non agricoli fuori dai centri urbani, agevolando solamente chi accorcia la filiera produttiva.

Per quanto riguarda il tema del ***risparmio energetico e della valorizzazione delle fonti rinnovabili***, l'Unione Europea si pone di raggiungere l'obiettivo del risparmio del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020 e del conseguimento di una quota del 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi entro il 2020.
Se a livello nazionale l'attenzione si è incentrata, soprattutto negli ultimi anni, ad incentivare la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (solare, eolico, fotovoltaico,

VERSIONE COMPARATA

da biomasse, ecc.) a livello di contribuzione e agevolazione fiscali, a livello regionale, l'attenzione si è rivolta innanzi tutto al tema del risparmio energetico negli edifici.
Infatti, con la deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156/2008, la Regione ha approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, modificato poi con deliberazione di Giunta Regionale n. 1390 del 21/09/2009.
In tale atto di indirizzo si disciplinano, al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, in particolare:

a) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
c) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
d) il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici;
e) l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti;
f) il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
g) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Gli indirizzi e le prescrizioni contenute in tale documento vengono recepiti dal PSC e inseriti nel RUE.

Un'ultima richiesta, che è provenuta in maniera forte dagli stakeholders è quella di ***uniformare*** le normative e i procedimenti per il rilascio degli atti autorizzatori edilizi.
Questa richiesta risulta già in parte attuata a seguito della costituzione dell'***Unione dei Comuni Terre e Fiumi*** e del conferimento a questo nuovo ente delle funzioni in materia di edilizia e di attività produttive, attraverso il ***Servizio Unico Edilizia e Imprese***.
Un altro passo importante avviene con la definizione di norme uniche per tutto il territorio a livello urbanistico ed edilizio (PSC, POC, RUE).

C.1.6. Dimensionamento della capacità edificatoria residenziale

Nel presente e nel successivo paragrafo si vuole ipotizzare un possibile andamento dell'attività edificatoria nel territorio dell'Unione dei Comuni per il prossimo futuro (medio/lungo periodo) al fine di stimare le quantità necessarie di fabbricati/alloggi, suddivisi tra residenziali, o comunque compatibili con la residenza, e produttivi.
Constatato che la normativa regionale non prevede una data di validità delle previsioni del PSC, appare adeguato ipotizzare tale dimensionamento per una durata temporale di 20 anni, tale da poter prevedere l'attuazione di almeno 4 Piani Operativi (POC); non escludendo, comunque, la possibilità di provvedere ad una revisione dello strumento, nel caso in cui l'effettivo andamento dell'attività si discosti dalle previsioni.

VERSIONE COMPARATA

Per quanto riguarda la destinazione d'uso residenziale, dalla constatazione che l'attività edilizia nei 6 Comuni negli ultimi dodici anni, ad eccezione degli ultimi tre anni (2008, 2009 e 2010) in cui la crisi economica e finanziaria globale ha ridotto drasticamente anche il numero delle nuove costruzioni e ampliamenti realizzati sul territorio (-48,9% dal 2007 al 2010), non ha seguito l'andamento in costante calo registrato dal settore demografico (paragrafo C.1.3.1. del Quadro Conoscitivo), quindi si può ipotizzare che per il prossimo futuro (20 anni) l'andamento dell'attività edificatoria, passata la congiuntura sfavorevole attuale, possa riportarsi a livelli equiparabili ai precedenti e mantenersi pressoché costante.
Pertanto ai fini del calcolo del dimensionamento si intende non tener conto dei dati dell'attività edilizia registrati negli anni della crisi economica e finanziaria, in quanto evento straordinario e transitorio che non dovrebbe avere incidenza nelle azioni di pianificazione del territorio attraverso uno strumento a cui la norma non attribuisce una scadenza temporale. Con ciò si intende riconfermare il dimensionamento nel PSC come desunto dai dati del Documento Preliminare.
Tale andamento può essere supportato da diversi fattori, come ad esempio:

- la crescita del numero delle famiglie formate da pochi componenti o addirittura mono-componenti;
- la richiesta di nuovi standard abitativi;
- la presenza di un fenomeno di migrazione interna che ha spostato, nel corso degli anni, molta parte delle popolazioni residenti, soprattutto anziani, dal territorio rurale ai centri urbanizzati, dove sono presenti i servizi e le comodità di cui hanno bisogno.

Partendo dalle superfici lorde realizzate nei singoli Comuni dal 1999 al 2008, si sono ricavati gli alloggi, ipotizzando una superficie ~~lorda~~ totale (intesa come superficie, misurata al lordo delle murature, di tutti i piani di un edificio e comprensiva delle superficie accessorie) per singolo alloggio di 120 mq, come di seguito:

Commento [RB1]: Osservazione d'Ufficio U2.

ATTIVITA' EDIFICATORIA DAL 1999 AL 2008			
COMUNE	SUPERFICIE ~~LORDA~~ TOTALE REALIZZATA	ALLOGGI REALIZZATI	ALLOGGI MEDI ANNO
Berra	18.155	151	15
Copparo	89.544	746	75
Formignana	13.361	111	11
Jolanda di S.	17.604	147	15
Ro	27.820	232	23
Tresigallo	21.268	177	18
UNIONE	**166.484**	**1.565**	**156**

Commento [RB2]: Osservazione d'Ufficio U2.

Pertanto, proiettando i sopra riportati dati al 2030, si ottengono i seguenti risultati:

VERSIONE COMPARATA

PROIEZIONE ATTIVITA' EDIFICATORIA AL 2030			
COMUNE	SUPERFICIE ~~LORDA~~ TOTALE PREVISTA	ALLOGGI PREVISTI	ALLOGGI MEDI ANNO
Berra	36.310	303	15
Copparo	179.088	1.492	75
Formignana	26.722	223	11
Jolanda di S.	35.208	293	15
Ro	55.640	464	23
Tresigallo	42.536	354	18
UNIONE	**375.504**	**3.129**	**156**

Commento [RB3]: Osservazione d'Ufficio U2.

Una situazione particolare si è riscontrata per il Comune di Tresigallo, dove le aree di espansione residenziale previste dalla Variante Generale al PRG adottato nel 2000 sono state riviste completamente a distanza di soli 2 anni, in sede di una Variante Specifica, comportando di fatto il blocco dell'attività edilizia fino alla sua approvazione (06/04/2006).
Per questo tale attività ha ottenuto, nello scorso decennio, risultati molto inferiori alle potenzialità del territorio e ha comportato che una gran parte delle aree di nuova previsione a tutt'oggi non siano ancora realizzate (mq. 153.281, pari ad una percentuale di 46,9% della superficie totale prevista).
Inoltre, perseguendo la volontà di tutelare il capoluogo quale *Città di Fondazione* e *Borgo Autentico*, l'Amministrazione di Tresigallo ha espresso la volontà di individuare la zona del centro, attualmente identificata in zona B (consolidata), in *centro storico*, ai sensi dell'art. A-7 della LR 20/2000. Tale scelta comporta necessariamente la diminuzione della potenzialità edificatoria di questo centro abitato.
Pertanto, la scelta che ne consegue è quella di confermare il dimensionamento approvato al PRG vigente, rivedendo gli ambiti di nuova espansione sulla base dei principi dettati dalle Linee Guida condivise.
A seguito di tali scelte, per il Comune di Tresigallo, il numero degli alloggi realizzabili nei prossimi vent'anni sarà quello ricavato dalle superfici di completamento ed espansione già previste dal PRG vigente, depurato dalle aree inserite in centro storico, e quantificato in un totale di 1.381, pari a circa 69 alloggi all'anno.

A seguito delle considerazioni sopra espresse il dimensionamento complessivo dell'attività edilizia residenziale del PSC dell'Unione dei Comuni prevede la realizzazione, nei prossimi 20 anni, di **498.678** mq. di superficie ~~lorda~~ totale, corrispondenti a **4.156** alloggi (**208** alloggi all'anno), come indicato nella tabella sottostante:

Commento [RB4]: Osservazione d'Ufficio U2.

VERSIONE COMPARATA

PREVISIONE ATTIVITA' EDIFICATORIA CORRETTA AL 2030			
COMUNE	SUPERFICIE ~~LORDA~~ TOTALE PREVISTA	ALLOGGI PREVISTI	ALLOGGI MEDI ANNO
Berra	36.310	303	15
Copparo	179.088	1.492	75
Formignana	26.722	223	11
Jolanda di S.	35.208	293	15
Ro	55.640	464	23
Tresigallo	165.710	1.381	69
UNIONE	**498.678**	**4.156**	**208**

Commento [RB5]: Osservazione d'Ufficio U2.

All'interno di questi alloggi dovranno essere ricavate le quote per l'**edilizia sociale**, previste nella misura minima del 20% del totale dalla LR 20/2000, che potranno anche essere realizzati in ambito di interventi di riqualificazione del patrimonio esistente da parte dei proprietari di detti immobili, nelle forme stabilite, nel rispetto della normativa vigente, nelle norme del PSC.

Per identificare le aree nelle quali si potranno realizzare gli alloggi di cui alla sopra riportata previsione, nel rispetto dei principi fissati dalle Linee Giuda, si è proceduto a:

1. verificare l'esistenza di ***lotti non edificati*** all'interno dei centri urbanizzati non destinati a dotazioni territoriali o ambientali (ex zone B, ora *ambiti consolidati*). Per tale verifica si sono contate le aree di dimensioni consistenti (almeno 1.000 mq), che possono permettere la costruzione di fabbricati maggiori alla singola abitazione e, quindi, discriminanti per le scelte di carattere strutturale della pianificazione locale;
2. individuare quegli ***ambiti da riqualificare*** nei quali inserire anche una percentuale di edilizia residenziale;
3. determinare la consistenza residua delle ***aree di espansione*** previste nei PRG (ex zone C)~~,~~ *in corso di realizzazione* (intendendo come tali quelle per cui è stata sottoscritta la convenzione con il lottizzatore);
4. individuare gli ***ambiti per nuovi insediamenti*** residenziali, nel rispetto dei principi fondamentali espressi nel paragrafo precedente. Tra essi sono compresi anche le aree di espansione previste dai PRG e non attuate, che le Amministrazioni hanno ritenuto di riconfermare.

Per ognuna delle aree sopra indicate è stata stimata, in base a degli indici di densità fondiaria o territoriale medi, la quantità massima realizzabile di *superficie ~~lorda~~ totale (~~SL~~ ST)*, in base ai seguenti principi:

Commento [RB6]: Osservazione d'Ufficio U2.

- <u>lotti liberi in ambiti consolidati:</u> è individuato un indice di ~~densità~~ edificabilità fondiaria (in quanto si tratta di ambiti in massima parte già urbanizzati) pari a 0,6 mq/mq. Peraltro, come specificato al successivo paragrafo C.1.8.2.1., l'Amministrazione potrà richiedere, a mezzo

Commento [RB7]: Osservazione d'Ufficio U2.

VERSIONE COMPARATA

della sottoscrizione di un apposito accordo, la realizzazione di eventuali dotazioni territoriali, da acquisire al patrimonio pubblico;

- aree residue dei PUA in corso: si mantengono gli indici attualmente previsti, in quanto per questi piani si sono sottoscritte delle convenzioni che impegnano i realizzatori e le amministrazioni fino al completamento delle lottizzazioni;
- Ambiti da riqualificare e per nuovi insediamenti: è individuato un indice di ~~densità~~ edificabilità territoriale (~~DT~~ IT) di 0,20 mq/mq, che rappresenta il carico insediativo massimo dell'ambito. Tale indice non rappresenta l'effettiva potenzialità edificatoria dell'ambito, in quanto la stessa deriva invece dai "diritti edificatori" che verranno assegnati in fase di POC, anche in considerazione dei principi di perequazione e compensazione urbanistica di cui ai successivi paragrafi C.1.10.1. e C.1.10.2.

Commento [RB8]: Osservazione d'Ufficio U2.

SUPERFICI LORDE STIMATE PER TIPOLGIA DI AREE INDIVIDUATE													
COMUNE	AMBITI CONSOLIDATI (RUE)						AMBITI DA RIQUAL. E PER NUOVI INS. (POC)						TOTALE
	LOTTI LIBERI			AREE RESIDUE PUA IN CORSO			AMBITI DA RIQUALIFICARE			AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI			
	SF	~~DF~~ IF	~~SL~~ ST	STER	~~DT~~ IT	~~SL~~ ST	STER	~~DT~~ IT	~~SL~~ ST	STER	~~DT~~ IT	~~SL~~ ST	~~SL~~ ST
BERRA	30.763	0,600	18.458	15.010	0,125	1.876	126.849	0,200	25.370	82.215	0,200	16.443	62.147
COPPARO	41.262	0,600	24.757	38.979	0,300	11.694	212.392	0,200	42.478	~~709.382~~ 666.387	0,200	~~141.876~~ 133.277	~~220.806~~ 212.207
FORMIGNANA	0	0,600	0	4 2.829	0,300	849	39.224	0,200	7.845	208.897	0,200	41.779	50.473
JOLANDA DI S.	13.199	0,600	7.919	11.779	0,250	2.945	92.895	0,200	18.579	211.000	0,200	42.200	71.643
RO	26.595	0,600	15.957	15.194	0,350	5.318	~~163.561~~ 163.065	0,200	~~32.712~~ 32.609	100.977	0,200	20.195	~~74.182~~ 74.079
TRESIGALLO	5.096	0,600	3.058	109.560	0,590	64.640	54.674	0,200	10.935	~~131.897~~ 133.608	0,200	~~26.379~~ 26.722	~~105.012~~ 105.354
UNIONE	**116.914**		**70.148**	**193.351**		**87.322**	**~~689.595~~ 689.079**		**~~137.919~~ 137.816**	**~~1.444.368~~ 1.403.084**		**~~288.874~~ 280.617**	**~~584.263~~ 575.903**
%			**~~12,01~~ 12,18%**			**~~14,95~~ 15,16%**			**~~23,61~~ 23,93%**			**~~49,44~~ 48,73%**	**100,00%**

Commento [RB9]: Modifica al PSC n. 26.

Commento [RB10]: Modifica al PSC n. 21

Commento [RB11]: Modifica al PSC n. 29.

SF = Superficie fondiaria
~~DF = Densità Fondiaria media~~
IF = Indice di edificabilità Fondiaria media
~~SL = Superficie Lorda~~
ST = Superficie totale
STER = Superficie territoriale
~~DT = Densità Territoriale media~~
IT = Indice di edificabilità territoriale media

Commento [RB12]: Osservazione d'Ufficio U2.

VERSIONE ADOTTATA

SUPERIFICI LORDE STIMATE PER TIPOLOGIA DI AREE INDIVIDUATE

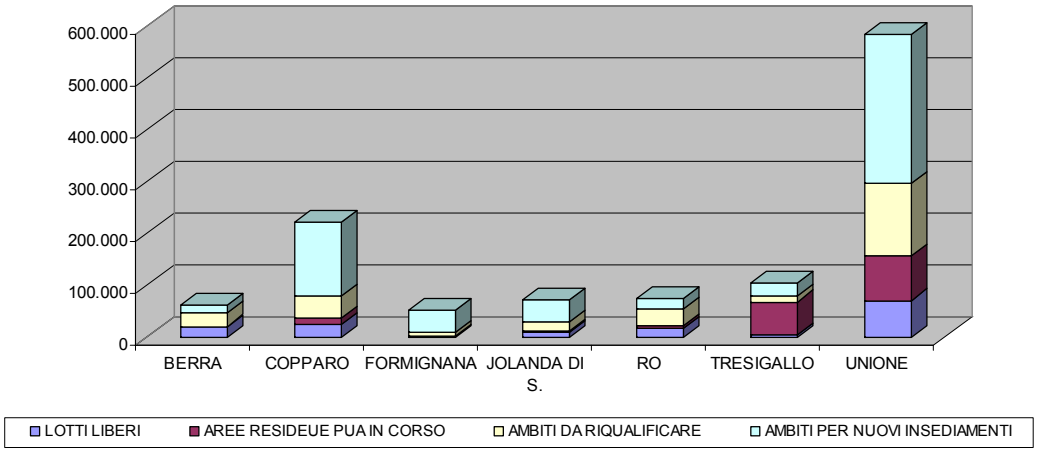

Dai dati su riportati si rileva che circa la metà delle superfici, pari al ~~50,57~~ 51,27%, risulta collocata nei centri urbanizzati (lotti liberi, aree residue PUA in corso e ambiti da riqualificare), mentre resta una percentuale del ~~49,44~~ 48,73% destinata agli ambiti per nuovi insediamenti.

Commento [RB13]: Modifiche al PSC n. 21, 26 e 29.

L'individuazione di una superficie territoriale maggiore rispetto a quanto indicato nella sopra riportata tabella "previsione attività edificatoria corretta al 2030", che corrisponde al dimensionamento del presente piano per il comparto residenziale, permette di innescare processi di selezione degli ambiti candidabili ad essere attuati in ambito di POC, in funzione della valutazione dei rischi e delle opportunità che ne possono derivare anche legate alla perequazione urbanistica di cui al successivo Par. C.1.10.1 della presente Relazione.
Ai fini della verifica del dimensionamento del PSC, nel POC si devono tenere conto, oltre che degli ambiti da riqualificare e per nuovi insediamenti da attuare, anche delle superfici già impegnate nei PUA in corso e della saturazione di porzioni di territorio libero negli ambiti consolidati.
E' comunque fatta salva la possibilità di effettuare eventuali varianti giustificate dal mutamento delle condizioni che ne hanno determinato la quantificazione.
Si ricorda, infine, che il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POC, ma si limita, per quanto riguarda le previsioni di espansione edificatoria, ad individuare gli ambiti che potranno essere interessati dalle previsioni dei POC, dettando limiti e condizioni di natura strutturale a tali futuri strumenti.

Al fine di quantificare le maggiori superfici territoriali (STER) di espansione residenziale previste dal presente piano in relazione a quanto sarebbe ancora disponibile secondo i Piani Regolatori Generali vigenti nei Comuni dell'Unione, si confrontano le previsioni dei suddetti PRG, già riportate al paragrafo C.1.3.3. del Quadro Conoscitivo, con i dati degli ambiti per nuovi insediamenti sopra riportati.

Commento [RB14]: Osservazione d'Ufficio U2.

Da tale confronto, si osserva che a fronte di una superficie residua di aree di espansione previste dai PRG vigenti di mq. 827.485 (residui aree in corso di realizzazione a aree non attuate), il PSC

VERSIONE CONTR

prevede una superficie territoriale di ambiti per nuovi insediamenti di mq. ~~1.444.368~~ 1.403.084, con un aumento di mq. ~~616.883~~ 575.599, pari al ~~74,55~~ 69,56%.
Tutto come esplicitato nella tabella e grafico sottostanti.

Commento [RB15]: Modifiche al PSC n. 26 e 29.

CONFRONTO EX ZONE "C" RESIDUE PRG CON NUOVI AMBITI PSC						
COMUNE	PRG VIGENTI			AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PSC	CONFRONTO PSC / PRG	SCOSTAM. PERCENTUALE
	AREE RESIDUE PUA IN CORSO	PUA NON ATTUATI	TOTALE AREE RESIDUE PRG VIGENTI			
	STER	STER	STER	STER	STER	%
BERRA	15.010	111.335	126.345	82.215	-44.130	-34,93
COPPARO	38.979	221.356	260.335	~~709.382~~ 666.387	~~449.047~~ 406.052	~~172,49~~ 155,97
FORMIGNANA	2.829	35.181	38.010	208.897	170.887	449,59
JOLANDA DI S.	11.779	36.430	48.209	211.000	162.791	337,67
RO	15.194	76.551	91.745	100.977	9.232	10,06
TRESIGALLO	109.560	153.281	262.841	~~131.897~~ 133.608	~~-130.944~~ -129.233	~~-49,82~~ -49,17
UNIONE	**193.351**	**634.134**	**827.485**	**~~1.444.368~~** **1.403.084**	**~~616.883~~** **575.599**	**~~74,55~~** **69,56**

Commento [RB16]: Osservazione d'Ufficio U2.

Commento [RB17]: Modifica al PSC n. 26.

Commento [RB18]: Modifica al PSC n. 29.

CONFRONTO EX ZONE "C" RESIDUE PRG CON NUOVI AMBITI PSC

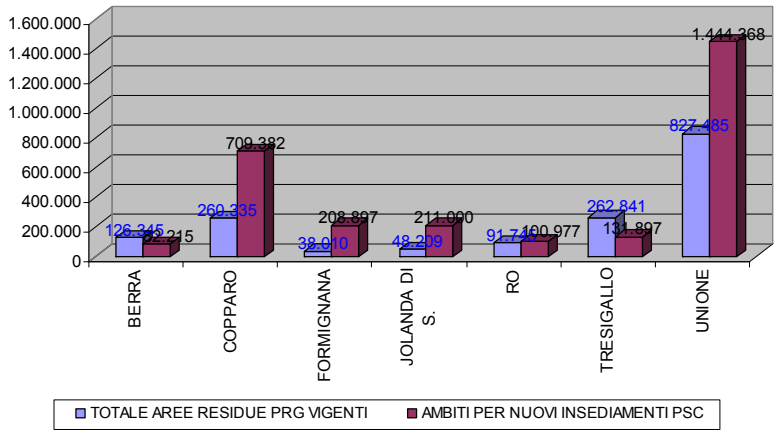

C.1.7. Dimensionamento della capacità edificatoria produttiva

Come precisato al Par. A.2.9.1 della presente Relazione, il PSC, pur riconoscendo l'importanza dell'ambito produttivo di Copparo (Berco + aree NW) quale "ambito comunale di riorganizzazione" individuato dal PTCP di Ferrara, non prevede la realizzazione di un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra-comunale, ma prevede il completamento e consolidamento degli ambiti produttivi di rilievo comunale esistenti al fine di soddisfare le necessità di carattere locale che si potranno sviluppare nel medio – lungo periodo (20 anni), nel rispetto del carico urbanistico sostenibile del contesto territoriale nel quale ricadono.
La priorità di intervento è assegnata al completamento degli ambiti produttivi realizzati dalle Amministrazioni comunali nell'ultimo decennio in attuazione delle previsioni del PRG previgenti, che per vari motivi, da ultimo la crisi economica e finanziaria venutasi a creare negli ultimi anni, sono rimasti inedificati, come meglio specificato al Par. C.1.3.4 e Allegato 1 del Quadro Conoscitivo del presente piano.
In seconda istanza, il PSC individua limitati nuovi insediamenti (16) da attuare attraverso il POC, nelle aree limitrofe a quelli esistenti, anche al fine di concorrere alla loro riqualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.
Come si può evincere dalla tabella e dai grafici sotto riportati, quasi la metà della superficie territoriale (STER) degli ambiti specializzati per attività produttive (1.789.923 mq. su 3.671.241 mq., pari al **48,76**%) è localizzata a Copparo, in coerenza con quanto indicato sopra in merito all'ambito comunale di riorganizzazione (CR2); di questa la maggior parte (1.284.409 mq., pari al 71,76%) è esistente, mentre vengono previsti ulteriori mq. 505.514 (28,24%) di ampliamento.
Nella medesima tabella sotto riportata sono indicate le superfici ~~utili lorde~~ totali (~~SUL~~ ST) ancora non edificate negli ambiti produttivi esistenti e una stima delle ~~SUL~~ ST realizzabili negli ambiti produttivi di nuova previsione, ipotizzando un indice di ~~utilizzazione~~ edificabilità territoriale (~~UT~~ IT) mari a 0,40 mq/mq, al fine di calcolare la ~~SUL~~ ST potenziale messa a disposizione dal PSC per l'insediamento di attività produttive.

Commento [RB19]: Osservazione d'Ufficio U2.
Commento [RB20]: Osservazione d'Ufficio U2.
Commento [RB21]: Osservazione d'Ufficio U2.
Commento [RB22]: Osservazione d'Ufficio U2.
Commento [RB23]: Osservazione d'Ufficio U2.

VERSIONE COMPARATA

ANALISI DEGLI AMBITI PRODUTTIVI ESISTENTI E PREVISTI								
COMUNE	LOCALITA'	AMBITI PRODUTTIVI ESISTENTI			AMBITI PRODUTTIVI DI NUOVA PREVISIONE		TOTALE	
		~~S.T.~~ STER	~~S.U.L.~~ ST TOTALE	~~S.U.L.~~ ST INEDFIC.	~~S.T.~~ STER	~~S.U.L.~~ ST PREVISTA	~~S.T.~~ STER	~~S.U.L.~~ ST POTENZ.*
		(mq.)	(mq.)	(mq.)	(mq.)	(mq.)	(mq.)	(mq.)
Berra		**306.510**	~~**260.273**~~ **122.604**	~~**42.114**~~ **20.528**	**120.489**	**48.196**	**426.999**	~~**90.310**~~ **68.724**
	Berra	95.294	~~77.556~~ 38.117	~~8.607~~ 4.230	43.289	17.316	138.583	~~25.923~~ 21.546
	Cologna	90.028	~~87.397~~ 36.011	~~7.682~~ 3.165	0	0	90.028	~~7.682~~ 3.165
	Serravalle	121.188	~~95.320~~ 48.475	~~25.825~~ 13.133	77.200	30.880	198.338	~~56.705~~ 44.013
Copparo		**1.375.162**	~~**985.995**~~ **550.065**	~~**145.341**~~ **81.385**	**589.079**	**235.632**	**1.964.061**	~~**380.973**~~ **317.017**
	Copparo	1.284.409	~~910.425~~ 513.764	~~145.341~~ 81.385	505.514	202.206	1.789.923	~~347.547~~ 283.591
	Tamara	90.753	~~75.570~~ 36.301	0	83.565	33.426	174.138	33.426
Formignana		**141.874**	~~**124.121**~~ **56.750**	~~**6.896**~~ **3.153**	**67.951**	**27.180**	**209.825**	~~**34.076**~~ **30.333**
	Formignana	141.874	~~124.121~~ 56.750	~~6.896~~ 3.153	67.951	27.180	209.825	~~34.076~~ 30.333
Jolanda di S.		**99.484**	~~**73.684**~~ **39.794**	~~**23.366**~~ **12.403**	**68.776**	**27.510**	**168.260**	~~**50.876**~~ **39.913**
	Jolanda di S.	99.484	~~73.684~~ 39.794	~~23.366~~ 12.403	68.776	27.510	168.260	~~50.876~~ 39.913
Ro		**162.895**	~~**113.918**~~ **65.158**	~~**8.554**~~ **9.973**	**129.432**	**51.773**	**292.327**	~~**60.327**~~ **61.746**
	Ro	162.895	~~113.918~~ 65.158	~~8.554~~ 9.973	129.432	51.773	292.327	~~60.327~~ 61.746
Tresigallo		**371.871**	~~**355.853**~~ **149.148**	~~**31.189**~~ **17.816**	**237.718**	**95.087**	**609.589**	~~**126.276**~~ **112.903**
	Tresigallo	41.270	~~28.945~~ 16.908	~~28.945~~ 16.908	84.829	33.932	126.099	~~62.877~~ 50.840
	Final di Rero	330.601	~~326.908~~ 132.240	~~2.244~~ 908	152.889	61.156	483.490	~~63.400~~ 62.064
Unione		**2.457.796**	~~**1.913.844**~~ **983.518**	~~**257.460**~~ **145.258**	**1.213.445**	**485.378**	**3.671.241**	~~**742.838**~~ **630.636**

* Somma della ~~SUL~~ ST inedificata degli ASP_C esistenti e della ~~SUL~~ ST prevista degli ASP_C di nuova previsione.

Commento [RB24]: Osservazione d'Ufficio U2

VERSIONE COMPARATA

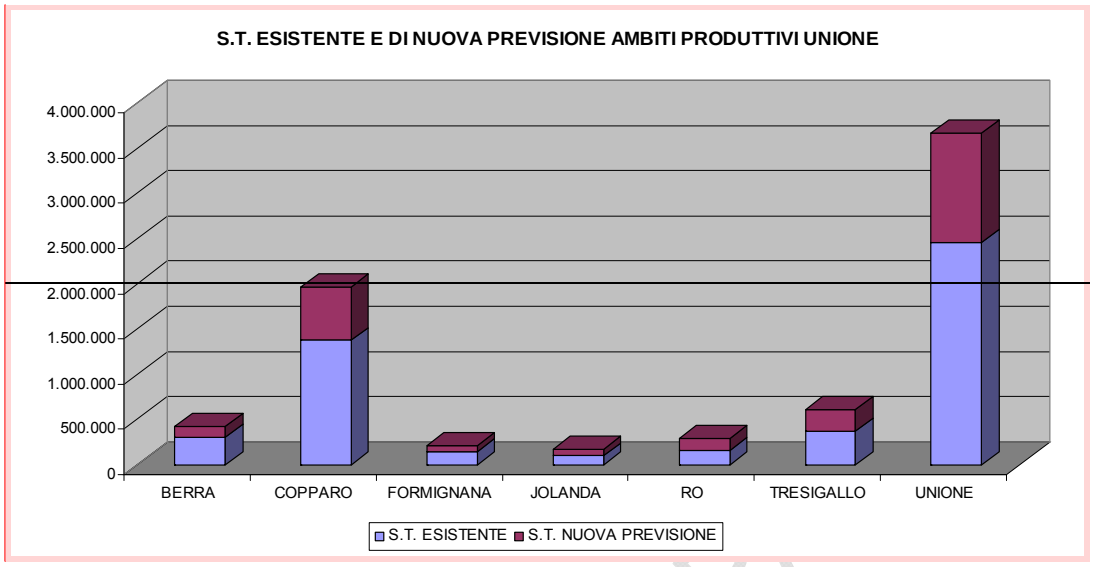
S.T. ESISTENTE E DI NUOVA PREVISIONE AMBITI PRODUTTIVI UNIONE
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
BERRA
COPPARO
FORMIGNANA
JOLANDA
RO
TRESIGALLO
UNIONE
S.T. ESISTENTE
S.T. NUOVA PREVISIONE

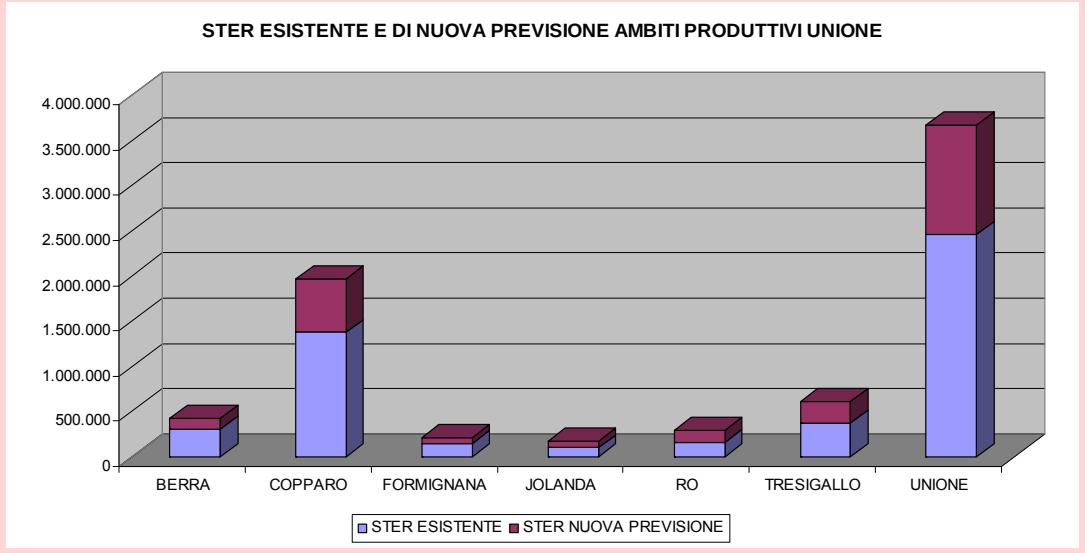
STER ESISTENTE E DI NUOVA PREVISIONE AMBITI PRODUTTIVI UNIONE
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
BERRA
COPPARO
FORMIGNANA
JOLANDA
RO
TRESIGALLO
UNIONE
STER ESISTENTE
STER NUOVA PREVISIONE

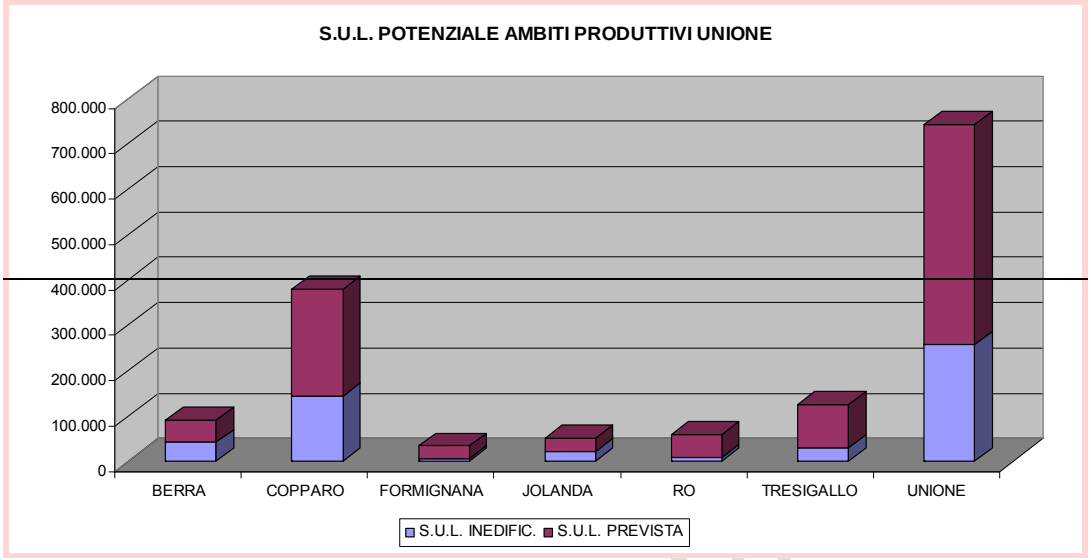

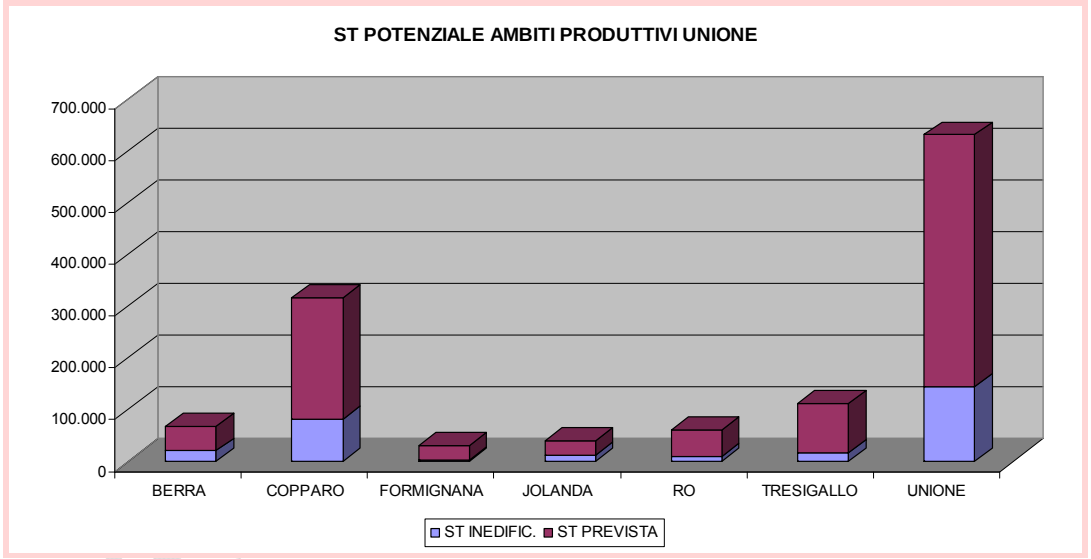

Commento [RB25]: Osservazione d'Ufficio U2 (sostituzione dei grafici).

Come si può rilevare dalla tabella e dai grafici sopra riportati, anche per quanto riguarda le ~~SUL~~ ST circa la metà è localizzata a Copparo (~~380.973~~ 317.017 mq. pari al ~~51,29~~ 50,27%), in coerenza con quanto sopra indicato in merito alle STER. D'altro canto, dato che restano ancora da edificare ~~257.460~~ 145.258 mq. di ~~SUL~~ ST (pari al ~~34,66~~ 23,03%) negli ambiti produttivi esistenti mediante intervento diretto disciplinato nel RUE, la maggior parte delle superfici (485.378 mq pari al ~~65,34~~ 76,97%) è individuata negli ambiti di nuova previsione da attuare con il POC, in coerenza con le disposizioni contenute nelle apposite "Schede degli Ambiti" allegate alle Norme e alla VALSAT del presente piano.

Commento [RB26]: Osservazione d'Ufficio U2

In tali schede vengono definiti gli obiettivi specifici e che il PSC si pone di raggiungere in relazione ai vincoli e agli altri aspetti condizionanti, alla dotazione infrastrutturale e alle potenziali ricadute sui ricettori ambientali, al fine di verificarne la sostenibilità territoriale.

La situazione sopra delineata a livello di Unione, risulta in parte confermata se valutata a livello delle singole realtà comunali, ma con percentuali diverse in funzione anche del grado di attuazione degli ambiti produttivi esistenti e quindi della necessità di prevedere ulteriori superfici per rispondere alle esigenze di carattere locale, come meglio evidenziato nei sotto riportati grafici.

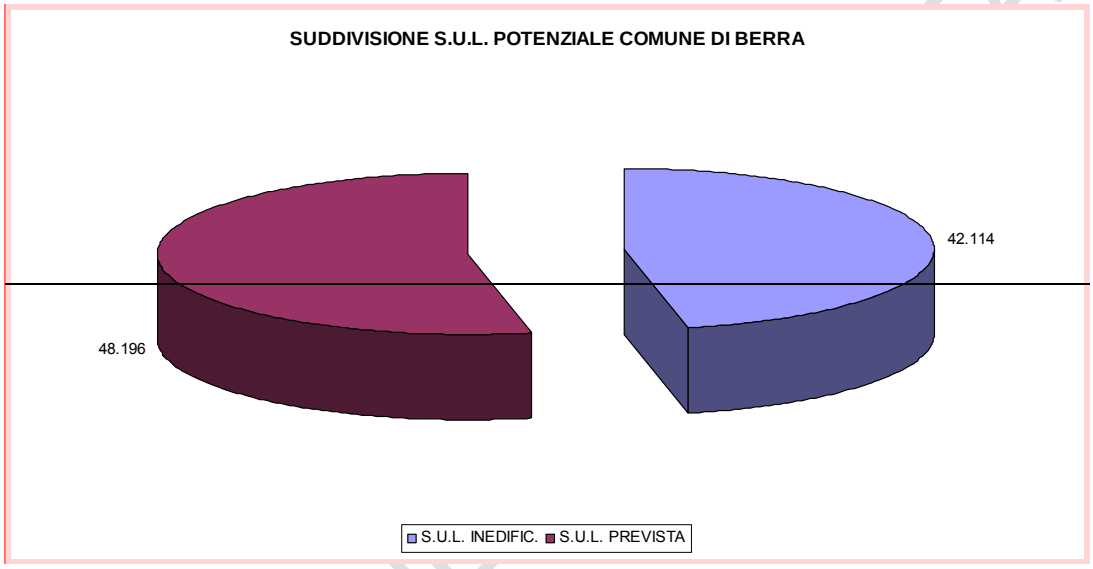

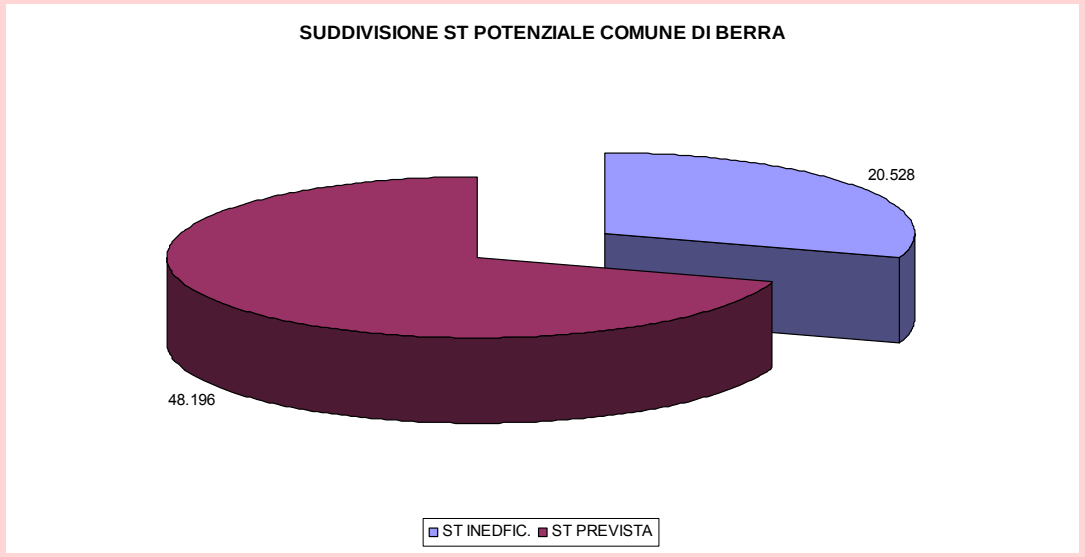

SUDDIVISIONE S.U.L. POTENZIALE COMUNE DI COPPARO

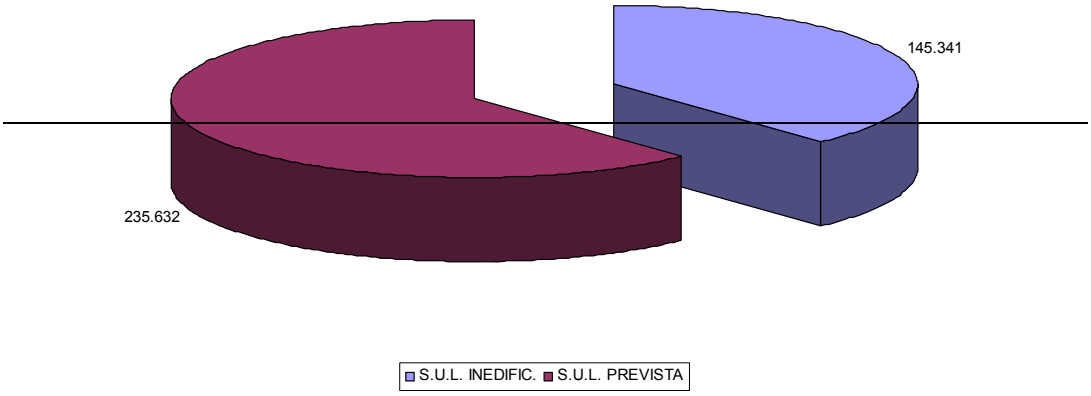

SUDDIVISIONE ST POTENZIALE COMUNE DI COPPARO

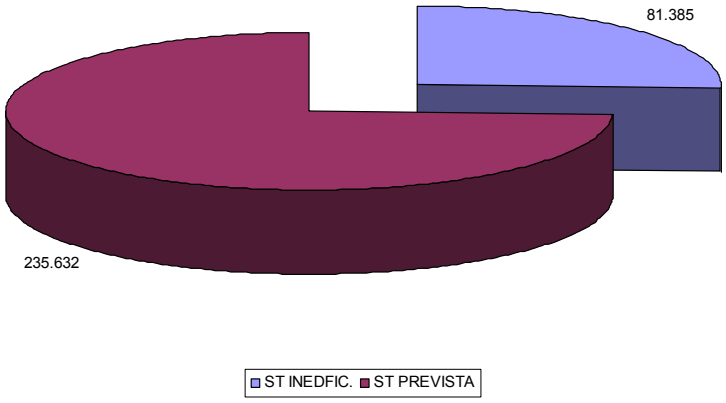

VER

SUDDIVISIONE S.U.L. POTENZIALE COMUNE DI FORMIGNANA

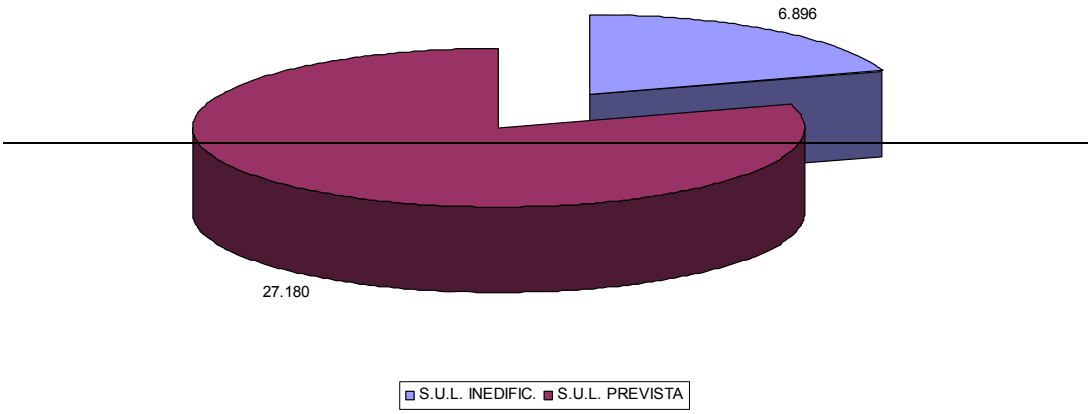

SUDDIVISIONE ST POTENZIALE COMUNE DI FORMIGNANA

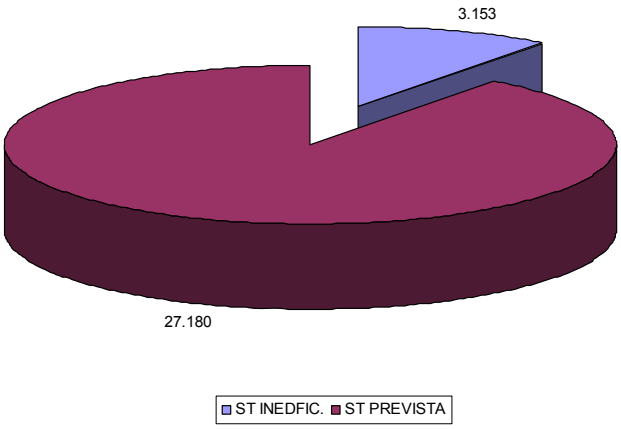

VER

SUDDIVISIONE S.U.L. POTENZIALE COMUNE DI JOLANDA DI S.

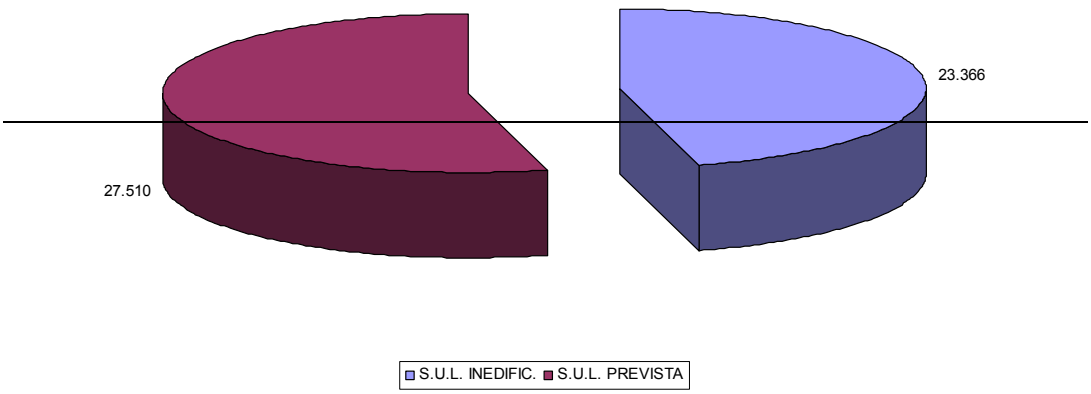

SUDDIVISIONE ST POTENZIALE COMUNE DI JOLANDA DI S.

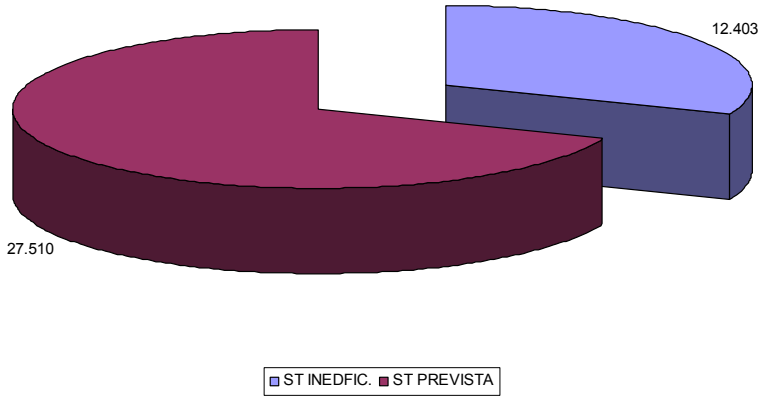

SUDDIVISIONE S.U.L. POTENZIALE COMUNE DI RO

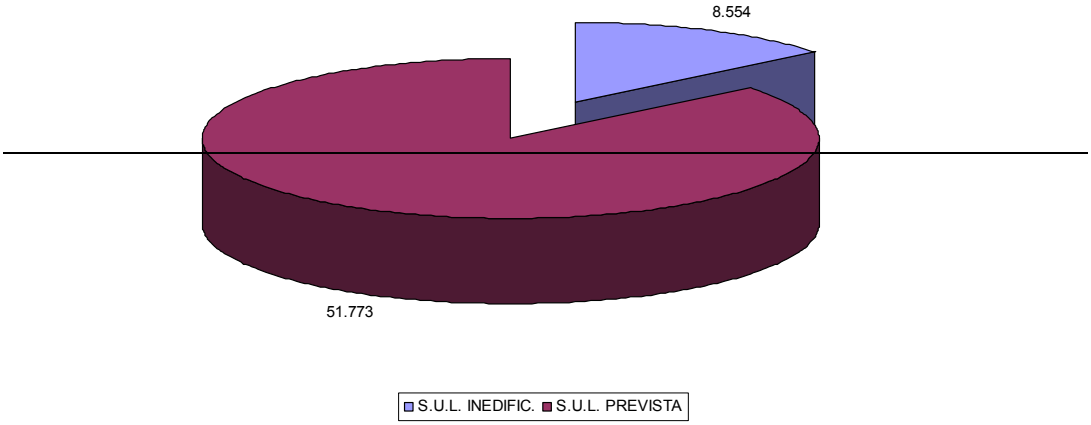

SUDDIVISIONE ST POTENZIALE COMUNE DI RO

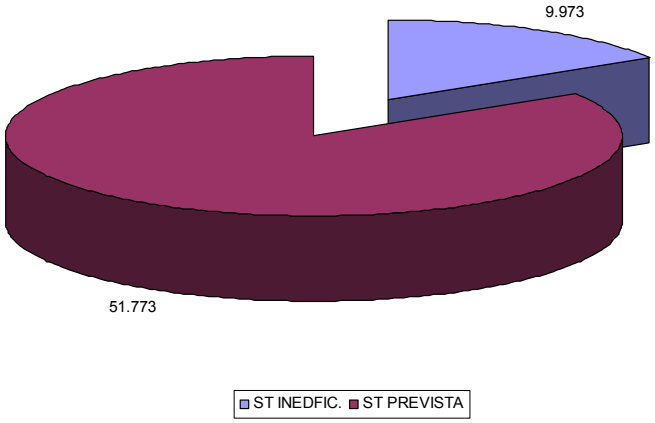

SUDDIVISIONE S.U.L. POTENZIALE COMUNE DI TRESIGALLO

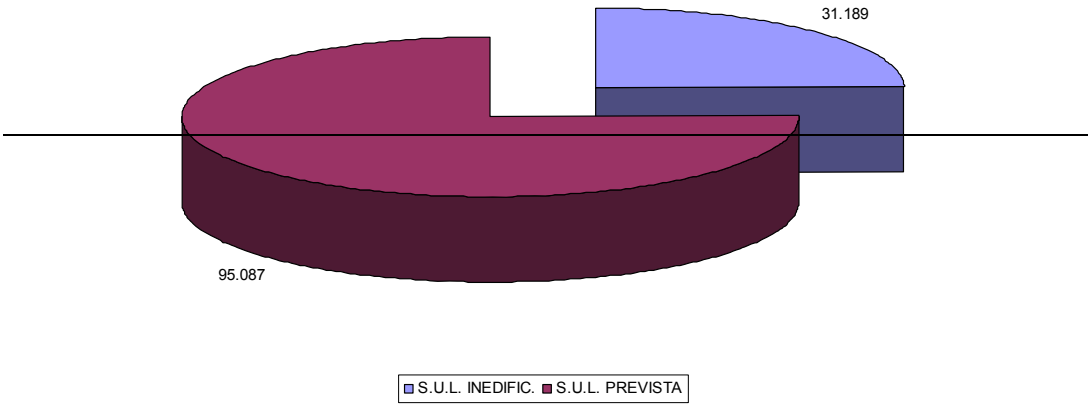

SUDDIVISIONE ST POTENZIALE COMUNE DI TRESIGALLO

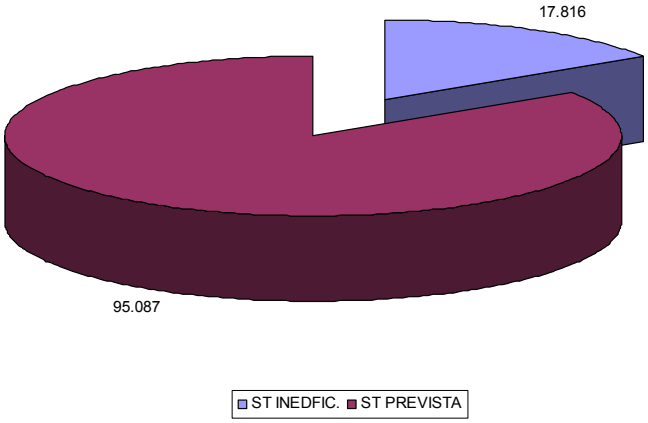

Commento [RB27]: Osservazione d'Ufficio U2 (sostituzione dei grafici).

Si precisa che, come indicato nel capitolo relativo al Sistema Produttivo della succitata Matrice Socio-economica, alcune tipologie di attività produttive (a basso impatto e compatibili con l'ambiente circostante) potranno essere insediate in ambiti diversi, come quello consolidato e quello ad alta vocazione produttiva agricola, così come individuati nei paragrafi seguenti.

Al fine di quantificare le maggiori superfici territoriali (STER) di espansione produttiva previste dal presente piano in relazione a quanto sarebbe ancora disponibile secondo i Piani Regolatori Generali vigenti nei Comuni dell'Unione, si confrontano le previsioni dei suddetti PRG, riportate al paragrafo C.1.3.4. del Quadro Conoscitivo, con i dati delle aree sopra riportati.

Commento [RB28]: Osservazione d'Ufficio U2.

Da tale confronto, si osserva che a fronte di una superficie residua di aree di espansione previste dai PRG vigenti di mq. 945.511, la previsione totale di ambiti di nuova urbanizzazione produttiva del PSC è di mq. 1.213.445, con un aumento di superficie territoriale di mq. 267.934 (+28,34%). Tutto come esplicitato nella tabella e grafico sottostanti.

AREE RESIDUE DI ESPANSIONE PRODUTTIVA DEI PRG E NUOVI AMBITI DEL PSC				
COMUNE	AREE PRODUTTIVE PRG NON REALIZZATE	AMBITI PRODUTTIVI DI NUOVA PREVISIONE	DIFFERENZA PSC / RESIDUI PRG	
	(mq)	(mq)	(mq)	(%)
BERRA	183.759	120.489	-63.270	-34.43
COPPARO	467.718	589.079	121.361	25,95
FORMIGNANA	16.850	67.951	51.101	303,27
JOLANDA	39.865	68.776	28.911	72,52
RO	86.000	129.432	43.432	50,50
TRESIGALLO	151.319	237.718	86.399	57,10
UNIONE	**945.511**	**1.213.445**	**267.934**	**28,34**

CONFRONTO NUOVI AMBITI PRODUTTIVI DEL PSC CON AREE PRODUTTIVE RESIDUE DEI PRG

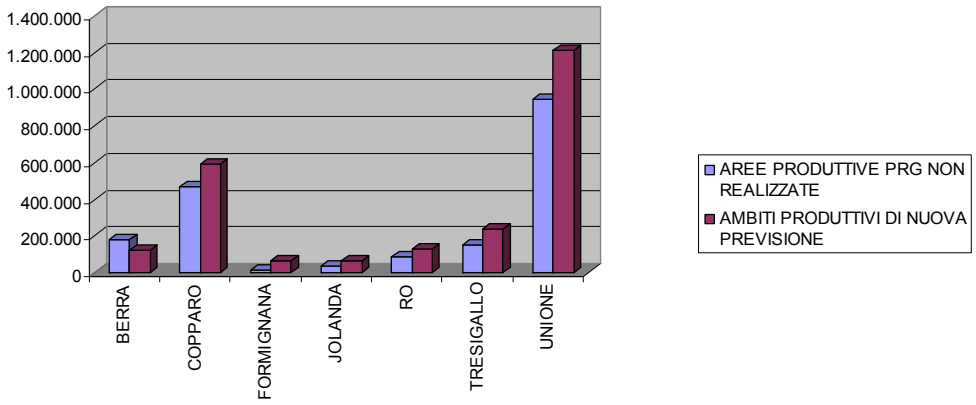

C.1.8. Ambiti del territorio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della LR 20/2000, il territorio è suddiviso in ***urbanizzato***, ***urbanizzabile*** e **rurale**.
All'interno di queste tre macro-suddivisioni, il Sistema Insediativo, trattato nel presente Capitolo della Relazione Generale del PSC, si compone di tre sotto-sistemi:

- sistema insediativo storico;
- sistema dei centri urbani;
- sistema delle dotazioni territoriali.

Per quanto riguarda il sistema insediativo storico e del sistema dei centri urbani, vengono definiti gli ambiti e gli elementi caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, come di seguito:

Sistema insediativo storico

- Centri storici
- Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale
- Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

Sistema dei centri urbani

- Ambiti urbani consolidati
- Ambiti da riqualificare
- Ambiti per nuovi insediamenti
- Ambiti specializzati per attività produttive.

Per quanto riguarda il sistema delle dotazioni territoriali, gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del territorio il fabbisogno, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare.

VERSIONE COMPARATA

C.1.8.1. Sistema insediativo storico

Il sistema insediativo storico urbano e rurale ha come riferimento le parti del territorio caratterizzate da:

- i tessuti urbani di antica formazione;
- gli assetti e le infrastrutture del territorio rurale che costituiscono elementi riconoscibili della organizzazione storica del territorio;
- le aree di interesse archeologico;
- gli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale e le relative aree di pertinenza;
- i limiti e le condizioni alle trasformazioni antropiche del territorio che derivano dalla presenza di valori paesaggistici e culturali.

L'obiettivo della pianificazione urbanistica locale è quello di tutelare il sistema insediativo storico attraverso il suo censimento e una specifica disciplina declinata nel RUE.
Gli elementi costituitivi del sistema insediativo storico dell'Unione sono quelli indicati nei paragrafi successivi.

COMPARATA

C.1.8.1.1. Centri storici

Art. A-7 LR 20/2000

1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici.
Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.
2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata dal PTCP, ***il PSC definisce la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.***
3. Nei centri storici:
a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
4. Il PSC può prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito di tali previsioni, il PSC può inoltre individuare le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e

testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.
5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali; alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.
6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.

Partendo dalla situazione dei centri storici attualmente individuati dagli PRG vigenti (descritti nel Quadro Conoscitivo), il PSC si pone l'obiettivo di omogeneizzare le diverse situazioni presenti sul territorio dell'Unione ed individua in generale centri storici, demandando al RUE l'analisi, la perimetrazione e la definizione della normativa specifica. Rispetto alla situazione definita dai PRG vigenti, il PSC riconosce quali centri storici anche i nuclei fondatori dei capoluoghi di Jolanda di Savoia e di Tresigallo.

Per quanto riguarda il centro abitato di Jolanda di Savoia, si identifica quale centro storico la zona comprendente i fabbricati prospicienti il Corso Matteotti (ex Viale Vittorio Emanuele).
Attualmente, queste aree sono inserite (con diversa perimetrazione) nelle zone B0 "aree di pregio ambientale" (vedasi il Quadro Conoscitivo, paragrafo C.1.2.2. "Gli edifici tutelati nei centri urbani e nel territorio rurale"), per le quali sono previsti, ai sensi dell'articolo 22 delle norme tecniche d'attuazione del PRG vigente, interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione, recupero e ristrutturazione, nel rispetto dell'unitarietà dei prospetti esterni ed interni.
I fabbricati ricadenti in tali aree si trovano in condizioni molto diverse gli uni dagli altri e, pertanto, dovranno essere individuati quali siano gli interventi percorribili al fine della salvaguardia e della riqualificazione del contesto urbano in cui si trovano.

Per quanto riguarda il centro abitato di Tresigallo, il valore e l'unicità dell'impianto urbano e delle architetture presenti, che testimoniano la qualità con la quale si è espresso il razionalismo nella zona, devono trovane nella pianificazione la giusta espressione per la valorizzazione e la tutela.
Studi specifici dell'Università di Bologna hanno fatto seguito ad indagini approfondite effettuate in oltre vent'anni di studi, mettendo assieme un ricco materiale che fornisce un completo inquadramento storico della problematica della nascita della Tresigallo "moderna", che la porta ad essere inserita a pieno titolo nelle *Città di Fondazione*.
Le analisi condotte nel corso della redazione dell'ultima Variante Generale al PRG, hanno prodotto anche una schedatura puntuale, comprensiva d'indicazioni relative ad usi e modalità d'intervento sui singoli immobili, che mettono l'Amministrazione nella condizione di operare al meglio per la valorizzazione del patrimonio.
Inoltre, l'esperienza degli ultimi anni, effettuata dall'Amministrazione aderendo all'opportunità offerta dalla LR 19/1998 per l'elaborazione di Programmi di Riqualificazione Urbana, permette, ex-post, di effettuare alcune valutazioni in merito alle possibilità d'intervento sul patrimonio storico e all'interesse che si è riscontrato da parte di soggetti privati nel rendersi parte attiva dei recuperi, sollecitati e sensibilizzati dalla consapevolezza del patrimonio unico ereditato.
Nel PRG, all'interno del perimetro di "area centrale" sono individuate le zone B1 che garantiscono il processo di riqualificazione del Centro Storico privilegiando il recupero degli immobili esistenti, limitando la nuova edificazione al fine di salvaguardare l'impianto urbano originario e non

VERSIONE COORDINATA

appesantire le infrastrutture. Ciò nonostante, la normativa vigente prevede comunque ampliamenti, sostituzioni, nuove costruzioni, ecc..
Una Variante specifica al PRG nel 2009 ha ridotto gli indici urbanistici ed edificatori, ponendo in atto alcune politiche di garanzia nei confronti del processo di riqualificazione del Centro Storico, privilegiando il recupero degli immobili esistenti e limitando la nuova edificazione, con il fine di salvaguardare l'impianto urbano originario e non appesantire le infrastrutture.
Proprio per salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico del centro di Tresigallo, si è deciso di cogliere i suggerimenti che provenivano da parte di vari enti sovraordinati e riconoscere al centro abitato di Tresigallo la qualifica di Centro Storico ai sensi dell'art. A-7 della LR 20/2000 (ex art. 13 LR 47/1978), sopperendo alla lacuna dell'attuale PRG. Quest'ultimo, infatti, identifica il centro in zona B1 nella quale, pur non essendo una specifica zona "A", vengono individuati gli interventi meritevoli di tutela nell'impianto viario e negli edifici monumentali che, opportunamente schedati, costituiscono gli elementi caratterizzanti l'edificato di fondazione.
La zona centrale di Tresigallo è stata perimetrata per individuare la struttura urbana omogenea dell'impianto di *fondazione*, e gli edifici meritevoli di tutela per i quali si dettaglieranno gli usi e gli interventi in singole schede.
La pianificazione in corso offre una ulteriore opportunità, e cioè identificare la zona di centro come la parte di agglomerato urbano a cui è riconosciuto il carattere storico - ambientale di pregio; non solo all'organismo edilizio ma anche alle aree circostanti, dando ulteriore impulso e vigore alle politiche messe in atto da parte dell'Amministrazione Comunale. Analogo riconoscimento và effettuato anche nei confronti delle opere murarie di recinzione degli edifici realizzati durante il periodo del *Ventennio*. Tali opere, oltre a rivestire anch'esse, unitamente agli edifici, un valore storico, svolgono ancor oggi la funzione di delimitare l'area di pertinenza appartenente all'edificio stesso e consentono l'individuazione del perimetro originale.
Le indicazioni delle schedature presenti nel PRG vengono confermate nel PSC. Pertanto, il *Centro Storico* di Tresigallo viene riconosciuto in un perimetro che sommariamente è descritto come segue:

A sud: Via del Mare e area dell'ex Ospedale F.lli Boeri - Via Toscanini

A nord: P.le dei Mille - area ex Consorzio Agrario, Via D. Alighieri, P.le del Popolo e complesso Caleffo - Via IV Novembre incrocio via Don Minzoni

A est: Via Don Minzoni - P.zza Italia - Complessi edilizia dell'Asilo Parrocchiale e Chiesa - P.le Donatori di Sangue e retro immobili prospettanti su V.le Verdi - complesso scolastico Elementari di Ple Forlanini - Rotatoria P.le Forlanini

A ovest: Via G. Bruno, complesso immobiliare ex Saimm, ex Caserma Guardia di Finanza (già laboratorio del marmo di Cecchino Guerra), artigiano del Ministro Rossoni.

L'analisi completa de "I centri storici dell'Unione" è riportata nell'Allegato 1 alla presente Relazione Generale.

Obiettivo generale della pianificazione territoriale e urbanistica locale per i centri storici è quello di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione e di rifunzionalizzazione, anche con riguardo alla presenza di attività economiche, e in particolare:

VERSIONE COMPARATA

- promuovere il patrimonio urbano storico, non solo come bene culturale, ma anche come offerta complessiva in termini di prodotti, servizi, funzioni, capaci di promuovere il territorio nel suo complesso all'interno di circuiti turistici e di prodotto;
- riqualificare e valorizzare gli spazi pubblici aperti esistenti; incrementare l'utilizzo dello spazio pubblico per eventi; favorire l'uso dello spazio pubblico aperto da parte delle attività commerciali e artigianali; aumentare la dotazione di aree pedonalizzate; accrescere in termini quantitativi e qualitativi la presenza di operatori commerciali;
- incentivare l'uso residenziale, in particolare per anziani e giovani coppie, attraverso l'intervento indiretto e diretto del pubblico coadiuvato da investimenti privati; esercitare un controllo sociale delle aree problematiche in fase di degrado;
- stimolare l'ammodernamento e la riconversione delle attività esistenti e incentivare l'ingresso di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio, in particolare attraverso il riuso dei grandi incubatori dismessi o sotto utilizzati pubblici e privati; identificare centri storici cui attribuire il ruolo di centri commerciali naturali (Copparo e Tresigallo).

Tali obiettivi si perseguono attraverso l'attuazione delle disposizioni contenute nella disciplina particolareggiata dei centri storici del RUE e altri piani o programmi di settore che riguardino ambiti o temi inerenti i medesimi centri e le attività ivi presenti o da incentivare.

Il PSC, ai sensi di quanto previsto dall'art. A-7, comma 4, dell'Allegato alla LR 20/2000 e s. m. i., individua specifici ambiti nei centri storici di Formignana e Tresigallo che, per motivi di interesse pubblico, possono derogare alle disposizioni di cui al comma 3 del succitato art. A-7 della LR 20/2000, e precisamente:

- un'area del tessuto di più antica formazione del centro di Formignana dove si sono riscontrate situazioni di degrado e di anti-igienicità dell'abitato e che per esigenze di riqualificazione e per carattere del tessuto esistente, necessitano di una riconfigurazione complessiva. Il recupero di tale area è disciplinato dal RUE, che definirà le modalità di intervento, perseguendo l'obiettivo di conseguire una sistemazione urbana dell'abitato, con una ricucitura dell'edificato coerente con le tipologie edilizie dell'intorno, assicurando contemporaneamente l'incremento del patrimonio delle dotazioni territoriali necessarie al miglioramento della qualità urbana, secondo le risultanze della negoziazione con la Pubblica Amministrazione. Al fine di incentivare il recupero di tale area, in coordinamento con le esigenze di pubblico interesse, il PSC stabilisce la possibilità di aumentare le SUL edificate e regolarmente autorizzate del 20%, da utilizzarsi nell'ambito oggetto di intervento.
- due aree nel tessuto storico di Tresigallo, Città di Fondazione, costituite da spazi vuoti all'interno di isolati, nei quali sono stati realizzati pro servizi e/o manufatti incongrui e/o fatiscenti, per i quali è necessario definire una progettazione unitaria con finalità di conseguire la riorganizzazione e l'accorpamento in maniera coordinata e coerente con le tipologie edilizie dei fabbricati principali, di cui costituiscono le pertinenze. Il POC provvede a definire le modalità di attuazione, secondo i principi della perequazione urbanistica, stabilendo la possibilità di aumentare le SUL edificate e regolarmente autorizzate del 20%, qualora si proceda alla demolizione e/o al recupero ai fini della

VERSIONE COMPARATA

ricostruzione unitaria, con contestuale cessione all'Amministrazione Pubblica delle aree libere da destinare a giardini urbani di pubblica fruizione all'interno della città, garantendone l'accessibilità ciclo-pedonale.

- un'ulteriore area all'interno del tessuto storico di Tresigallo, relativa ad un immobile ad uso pubblico socio-sanitario, per il quale è opportuno prevedere azioni che garantiscano il mantenimento ed, ove possibile, l'incremento degli attuali livelli di qualità urbana, di servizi e di dotazioni ambientali, l'adeguamento dell'immobile mediante opere di trasformazione per garantirne l'efficienza delle dotazioni impiantistiche in conformità alle normative vigenti. Il POC provvede a definire le modalità di attuazione, stabilendo la possibilità effettuare interventi finalizzati all'adeguamento della struttura per i fini sismici, impiantistici e per il risparmio energetico, nonché ampliamenti per una riorganizzazione degli spazi e delle attività.

C.1.8.1.2. Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale

Art. A-8 LR 20/2000

1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; la viabilità storica extraurbana; il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche; la struttura centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le piantate, i maceri e i filari alberati; il sistema storico delle partecipanze, delle università agrarie e delle bonifiche.

2. Il PTCP, in conformità alle disposizioni del PTPR, contiene una prima individuazione dei sistemi e degli immobili di cui al comma 1 e detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso. Il PTCP provvede inoltre ad una prima individuazione e regolazione delle aree d'interesse archeologico, nel rispetto delle competenze statali, sviluppando ed integrando quanto previsto dal PTPR.

*3. **Il PSC recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili individuati a norma del comma 2 e specifica la relativa disciplina di tutela.***

4. Il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani.

Il PTCP vigente della Provincia di Ferrara, contiene una prima individuazione degli elementi di cui al comma 1 dell'art. A-8 dell'Allegato alla LR 20/200 nelle tavole contraddistinte dal numero 5, in particolare per quanto riguarda:

- complessi archeologici (art. 21 comma 2 lettera a)
- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21 comma 2 lettera b1)
- aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 comma 2 lettera b2)
- strade storiche (art. 24 comma 1 lettera a)
- idrografia storica (art. 24 comma 1 lettera b)
- insediamenti urbani e storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 22)
- zone di interesse storico testimoniale (art. 23)

Il medesimo PTCP detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, da specificare in ambito della pianificazione urbanistica locale.

Il PSC recepisce ed integra nella Tav. 12"Sistema dei vincoli sovraordinati" gli elementi individuati dal PTCP, ricadenti nel territorio dell'Unione, mentre il RUE specifica la relativa disciplina di tutela, in conformità alla normativa sovraordinata.
In particolare, per quanto riguarda gli insediamenti storici, il PTCP individua alla Tavola 5.3 un insediamento urbano (Tresigallo), che il presente PSC definisce quale centro storico ai sensi dell'art. A-7 (vedi precedente paragrafo C.1.8.1.1.), e uno nel territorio rurale (Tenuta Zenzalino nel Comune di Copparo). La disciplina particolareggiata di quest'ultimo viene definita nel RUE, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, delle Norme Tecniche d'Attuazione del PTCP vigente.
Il PSC, inoltre, integra il censimento degli insediamenti e infrastrutture storici nel territorio rurale individuati dal PSC con ulteriori elementi derivanti dai censimenti effettuati dai PRG previgenti, come specificato nell'allagato 2 alle Norme ed individuati nelle Tav. 7 e del gruppo 8.

C.1.8.1.3. Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

Art. A-9 LR 20/2000

*1. **Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico**, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.*
*2. Il Comune **individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale**, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita dal RUE ai sensi dell'art. 29.*
3. Il POC può determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi.

Oltre agli edifici ricadenti nei centri storici e a quelli individuati ai sensi del precedente paragrafo C.1.8.1.2., nei centri urbanizzati e nel territorio rurale sono individuati dal PSC gli edifici di interesse storico-architettonico, compresi negli elenchi di cui al Titolo I della Parte seconda del D.lgs. 42/2004 (che sostituisce il D.lgs. 490/1999), e quelli di interesse storico-culturale e testimoniale individuati in base alle ricognizioni compiute in ambito dei PRG previgenti dai Comuni facenti parte dell'Unione (vedasi il Quadro Conoscitivo, paragrafo C.1.2.2. "Gli edifici tutelati nei centri urbani e nel territorio rurale"). Gli elenchi completi degli edifici di interesse storico-architettonico sono inseriti in allegato alle norme del presente piano.
L'individuazione grafica di questi edifici è inserita nella tav. 7 "Sistema Insediativo e Sistema del Territorio Rurale" del PSC.
Sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 2 "Relazione metodologia del censimento degli edifici culturali" della presente Relazione Generale, in ambito di RUE sono redatte le schedature uniformi, nelle quali sono definite le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.

VERSIONE ADOTTATA

C.1.8.2. Sistema dei centri urbani

Il sistema dei centri urbani è costituito dal territorio urbanizzato e da quello urbanizzabile, delimitati nel PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, della LR 20/2000 e s. m. i., che si caratterizzano come di seguito:

a) Il territorio urbanizzato è individuato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione, e i singoli lotti interclusi. Sono compresi nel territorio urbanizzato gli "insediamenti/nuclei isolati" identificati quali borghi e/o gruppi risicoli, che presentano una sufficiente consistenza edilizia e dotazione infrastrutturale. Tali insediamenti/nuclei isolati testimoniano la colonizzazione da parte dell'uomo delle aree agricole bonificate avvenuta in passato e ora presidio del territorio;

b) Il territorio urbanizzabile è individuato, in base agli obiettivi definiti nella Relazione Generale del PSC da attuarsi mediante POC e PUA, quale parte del territorio suscettibile di urbanizzazione.

Nel sistema dei centri urbani rientrano gli ambiti indicati nei seguenti paragrafi.

C.1.8.2.1. Ambiti urbani consolidati

Art. A-10 LR 20/2000

1. All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.

2. La pianificazione urbanistica comunale persegue, nei tessuti urbani di cui al comma 1, il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.

*3. **E' compito del PSC individuare il perimetro di tali ambiti, indicarne le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale e definire le politiche e gli obiettivi da perseguire** a norma del comma 2. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono disciplinate dal RUE ai sensi del comma 2 dell'art. 29.*

Nella tav. 7 e in quelle del gruppo 8 del PSC si è provveduto ad identificare, all'interno del territorio urbanizzato, il perimetro degli ambiti consolidati, così come definiti dall'art. A-10 della LR 20/2000, partendo dalla situazione fotografata dagli strumenti urbanistici vigenti. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili negli ambiti consolidati sono disciplinate dal RUE.

In tali ambiti sono stati inserite tutte le parti dei centri urbani totalmente o parzialmente edificate con continuità, nelle quali sono presenti i servizi, gli standard urbanistici e altri elementi necessari per inquadrare la qualità del costruito e della vita dei residenti.

Sono, inoltre, inserite in tali ambiti le aree di espansione residenziale in corso di realizzazione, in attuazione delle previsioni dei PRG vigenti dei Comuni dell'Unione, comprendendo tra esse quelle per le quali è stato approvato, alla data di adozione del PSC, il relativo PUA ed è stata sottoscritta la relativa convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

Per quanto riguarda le aree di espansione per le quali è stato approvato il PUA, ma non stata sottoscritta la relativa convenzione o atto d'obbligo alla data di adozione del PSC, sono previste apposite norme di salvaguardia.
In tali aree sono comprese sia le parti del territorio destinate prettamente alla residenza, sia le parti destinate ad altre attività che comunque sono connesse alla residenza, come, ad esempio, le aree destinate alla attività commerciali, terziarie, laboratoriali, per i servizi pubblici e privati. Sono comprese, inoltre, quelle parti di edificato destinate ad attività produttive esistenti, per le quali si prevede il loro mantenimento e adeguamento, sempreché non comportino situazioni di incompatibilità con la residenza limitrofa (es. inquinamento acustico o pericolosità dal punto di vista della sicurezza e dei potenziali inquinamenti). Per tali parti edificate si faciliterà la riconversione in residenza o in altre attività con essa compatibili (es. commerciali o terziarie).
Tali ambiti, eccezion fatta per i lotti liberi non edificati, posso considerarsi sostanzialmente saturati. Pertanto, in essi potranno essere previsti interventi di recupero e di adeguamento del patrimonio esistente, ammettendo la possibilità di ampliamenti dell'esistente e/o nuove edificazioni nei limiti della capacità insediativa prevista, al fine di adeguare gli edifici alle normative e alle esigenze contingenti della popolazione ed evitare, pertanto, l'abbandono di questo patrimonio.
Per aree inedificate più consistenti di singoli lotti o che comunque presentino la necessità di interventi infrastrutturali e/o particolari aspetti di localizzazione e/ configurazione, spetta al RUE la disciplina della necessità di una progettazione unitaria da sottoporre alla valutazione della Pubblica Amministrazione, che potrà richiedere, a mezzo della sottoscrizione di un apposito accordo, la realizzazione di eventuali dotazioni territoriali, da acquisire al patrimonio pubblico.
Nel RUE sono inserite apposite disposizioni in merito alla tipologia costruttiva dei nuovi alloggi o degli ampliamenti che, pur garantendo gli aspetti di tipo prestazionale e qualitativo degli stessi, siano rispettose del contesto urbanistico ed edilizio in cui vengono collocate, al fine di salvaguardare l'identità dei centri urbani.

NE COMPARATA

C.1.8.2.2. Ambiti da riqualificare

Art. A-11 LR 20/2000

1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

2. ***Il PSC individua le parti urbane che necessitano di riqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.***

3. Il POC, anche attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30, individua all'interno degli ambiti ed in conformità alle prescrizioni previste dal PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolare per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30, commi da 2 a 2-quinquies Il POC, tenendo conto della fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, può inoltre definire gli ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.

4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della legge regionale n. 19 del 1998.

All'interno dei centri urbanizzati, sono state individuate le parti di territorio che, a causa di situazioni di degrado o di abbandono, necessitano di essere riqualificate attraverso interventi mirati alla loro riorganizzazione territoriale, volti a migliorare gli standard di qualità urbana e di dotazione di servizi, e, pertanto, la qualità della vita della popolazione.
Tali ambiti potranno essere destinati sia alla residenza che ad altre funzioni compatibili con la residenza, quali attività commerciali, terziarie, per i servizi pubblici e privati e laboratoriali.
Nelle Schede degli Ambiti allegate alle Norme di Piano e alla VALSAT sono fissati, per ognuna di esse, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.

BOZZA

C.1.8.2.3. Ambiti specializzati per attività produttive esistenti

Art. A-13 LR 20/2000

1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.
2. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:
a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;
b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare.
3. Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale.
4. La Provincia attraverso il PTCP provvede, d'intesa con i Comuni interessati, ad individuare le aree produttive idonee ad essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale e ad individuare gli ambiti più idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive di rilievo sovracomunale e ne stabilisce l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali. Il PTCP in tali ipotesi assume il valore e gli effetti del PSC.
5. I nuovi insediamenti sono individuati prioritariamente nelle aree limitrofe a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla loro qualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.
6. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.
7. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree, sia realizzata anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso la costituzione di consorzi o di società miste.
8. In coerenza con quanto previsto dal PRIT, gli strumenti di pianificazione di cui al presente articolo possono promuovere la realizzazione di infrastrutture idonee a consentire i più appropriati collegamenti delle aree produttive con la rete del trasporto combinato, anche attraverso adeguati incentivi urbanistici.
9. Gli accordi di cui all'art. 18 possono prevedere interventi di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti e delle loro pertinenze funzionali, ivi compresa la delocalizzazione dei medesimi. A tal fine, i predetti accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici.
10. Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di rilievo sovracomunale sono destinati al finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla

collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi del Comune nel cui territorio è localizzata l'area produttiva. Gli accordi territoriali di cui al comma 7 stabiliscono le modalità di versamento e gestione degli oneri e ne programmano in maniera unitaria l'utilizzo, assicurando il reperimento delle eventuali ulteriori risorse necessarie per la realizzazione delle dotazioni previste.

Tali ambiti sono costituiti da quelle aree produttive esistenti dai PRG vigenti (ex zone D), come indicato nel precedente paragrafo C.1.7, aventi le caratteristiche previste dall'art. A-13 dell'Allegato alla LR 20/2000.
Detti ambiti sono caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.
Tra tutti quelli esistenti nel territorio dell'Unione, particolare importanza e rilievo assume l'ambito produttivo di Copparo, che comprende le aree produttive della ditta BER.CO. S.p.A. e quelle realizzate dall'Amministrazione Comunale in Via Primicello (aree NW). Tale ambito viene connotato dal PTCP di Ferrara (Variante Specifica 2013) come "ambito comunale di riorganizzazione", che, secondo quanto definito nel Documento Preliminare alla medesima Variante Specifica, *pur mantenendo un rilievo essenzialmente comunale, costituiscono la risposta alla frammentazione del produttivo in un territorio che, per dimensioni comunali e per basso numero di Comuni, non può utilmente perseguire la linea di accorpamento intercomunale degli ambiti produttivi praticata nella parte più densa del territorio regionale*.
Nello specifico, detto ambito mantiene la specializzazione nella meccanica, con la leadership di BER.CO ma anche con significative presenze in tutto l'ambito individuato. Caratteristiche principali di tale specializzazione stanno nelle necessità di energia e di reti di trasporto in grado di sostenere una movimentazione di merci particolarmente pesanti. Pertanto, la pianificazione intercomunale, in particolare il PSC, in coerenza con quanto previsto dal PTCP, pone attenzione agli aspetti legati:

- *alla individuazione delle aree necessarie al potenziamento del collegamento Ferrara-Copparo ed al completamento della Tangenziale Est sino al ponte sul Po di Ro/Polesella;*
- *alla individuazione delle aree e delle opere complementari necessarie alla realizzazione del collegamento ferroviario regionale Ferrara (Cona) – Copparo, secondo le indicazioni dello studio di fattibilità redatto con Provincia e FER;*
- *alla protezione delle potenzialità di crescita dell'ambito specializzato nel comparto nord-ovest del centro di Copparo, orientando coerentemente a tale fine le linee di sviluppo degli ambiti specializzati per la residenza e per i servizi alla persona;*
- *alla individuazione delle reti di connessione fisica e telematica tra il polo e le altre significative realtà produttive del territorio intercomunale.*

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti legati alla rete delle infrastrutture per la mobilità, si rimanda a quanto previsto al Capitolo C2 della presente Relazione Generale.
Sono escluse da tali ambiti le attività produttive presenti nei singoli fabbricati o complessi di piccole dimensioni inseriti all'interno degli ambiti consolidati, a prevalente carattere residenziale o di servizio.
All'interno degli ambiti produttivi può essere ammessa una limitata quantità di residenziale, purché strettamente connessa alle attività produttive.
Inoltre, come indicato nel capitolo relativo al Sistema Produttivo, si prevede l'inserimento di quelle attività che possono ampliare l'utilizzo di queste aree oltre il normale orario lavorativo delle attività produttive, commerciali e di servizio (8.00 – 18.00), al fine di presidiare e valorizzare parti del

VERSIONE COMPARATA

territorio che, altrimenti, rischiano di diventare luoghi di concentrazione di attività di vandalismo e/o micro criminalità

Ad esempio, possono essere insediate attività di intrattenimento che possono causare conflitti (soprattutto a livello di inquinamento rumoroso) con la residenza; le quali potrebbero così anche fruire delle dotazioni territoriali (soprattutto parcheggi) che le attività produttive utilizzano durante il periodo diurno.

Gli interventi realizzabili in questi ambiti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.

C.1.8.2.4. Ambiti per nuovi insediamenti

Art. A-12 LR 20/2000

1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili.

2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

*3. **Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.***

4. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del POC il Comune può attivare le procedure di concertazione con i privati stabilite dal comma 10 dell'art. 30.

In considerazione di quanto espresso in ambito del dimensionamento (precedente paragrafo C.1.6.), nella tav. 7 e in quelle del gruppo 8 del presente piano sono individuati gli ambiti per nuovi insediamenti da attuare mediante i POC e i PUA, nel rispetto degli obiettivi fissati dal PSC.

Tali ambiti sono costituiti dalle previsioni dei PRG vigenti dei Comuni dell'Unione non attuate e riconfermate e da nuove indicazioni di espansione conformi ai principi fondamentali di cui al precedente paragrafo C.1.5. della presente Relazione Generale.

Nelle norme del PSC e nelle "Schede degli Ambiti" ad esse allegate è definita la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.

Nell'ambito delle medesime schede è contenuta una valutazione di sostenibilità dell'intervento, nella quale vengono raccolte tutte le valutazioni in merito ai potenziali impatti derivanti dall'attuazione dell'ambito medesimo e le mitigazioni da mettere in atto al fine di non provocare un peggioramento dei sistemi ambientali/naturali e infrastrutturali attuali.

Per quanto riguarda le dotazioni territoriali, in tali ambiti potrà essere anche prevista, attraverso meccanismi di perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000, la realizzazione di una parte di esse (ad eccezione di quelle necessarie a garantire gli standard minimi fissati dal

PSC) in altre zone specificate, ritenute strategiche dalle amministrazioni al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.

C.1.8.2.5. Ambiti specializzati per attività produttive di nuova previsione

Art. A-13 LR 20/2000

1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.

2. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:

a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;

b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare.

3. Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale.

4. La Provincia attraverso il PTCP provvede, d'intesa con i Comuni interessati, ad individuare le aree produttive idonee ad essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale e ad individuare gli ambiti più idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive di rilievo sovracomunale e ne stabilisce l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali. Il PTCP in tali ipotesi assume il valore e gli effetti del PSC.

5. I nuovi insediamenti sono individuati prioritariamente nelle aree limitrofe a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla loro qualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.

6. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.

7. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree, sia realizzata anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso la costituzione di consorzi o di società miste.

8. In coerenza con quanto previsto dal PRIT, gli strumenti di pianificazione di cui al presente articolo possono promuovere la realizzazione di infrastrutture idonee a consentire i più appropriati collegamenti delle aree produttive con la rete del trasporto combinato, anche attraverso adeguati incentivi urbanistici.

9. Gli accordi di cui all'art. 18 possono prevedere interventi di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti e delle loro pertinenze funzionali, ivi compresa la delocalizzazione dei medesimi. A tal fine, i predetti accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici.

10. Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di rilievo sovracomunale sono destinati al finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi del Comune nel cui territorio è localizzata l'area produttiva. Gli accordi territoriali di cui al comma 7 stabiliscono le modalità di versamento e gestione degli oneri e ne programmano in maniera unitaria l'utilizzo, assicurando il reperimento delle eventuali ulteriori risorse necessarie per la realizzazione delle dotazioni previste.

Come motivato nel capitolo relativo al Sistema Produttivo, nel territorio dell'Unione dei Comuni non viene ritenuta sostenibile la realizzazione di un'area produttiva di rilievo sovra comunale, pertanto vengono individuati solamente ambiti di livello comunale.

Tali ambiti sono costituiti essenzialmente dalle aree produttive prevista dai vigenti PRG e non attuati che vengono riconfermati e da alcuni ampliamenti di aree produttive esistenti, come è possibile evincere nella tav. 7 in quelle del gruppo 8 del presente Piano.

In tali ambiti potranno insediarsi le nuove imprese che si costituiranno nel territorio dell'Unione, ma anche quelle imprese che devono de-localizzarsi da altri ambiti o che vogliono trasferirsi da altri comuni.

Come indicato al precedente paragrafo C.1.8.2.3., nel territorio dell'Unione riveste particolare rilievo l'ambito comunale di riorganizzazione di Copparo (così come definito dalla Variante Specifica al PTCP in atto da parte della Provincia di Ferrara), per il quale si prevedono due ampliamenti, uno a sud-ovest e uno a sud-est dello stesso, al fine di garantire alle attività esistenti e a quelle che vorranno insediarsi un'idonea area di localizzazione, accessibile dalla viabilità provinciale (SP16) e strettamente connessa al nuovo corridoio di trasporto collettivo previsto per il collegamento tra Copparo e Quartesana.

Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, nelle "Schede degli Ambiti" allegate alle norme del PSC sono inserite apposite disposizioni, che dovranno essere precisate meglio in ambito di POC e di PUA, per la mitigazione degli impatti negativi che si possono creare dall'insediamento degli stessi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 20/2000, in particolare per quanto riguarda le aree localizzate in prossimità dei centri sul Po o che si trovano nelle vicinanze di siti sensibili dal punto di vista paesaggistico/ambientale.

Nelle norme del PSC e nelle "Schede degli Ambiti" ad esse allegate è definita la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.

VERSIONE COMPARATA

C.1.9. Obiettivi delle dotazioni territoriali

Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione, ai sensi dell'art. A-6 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s. m. i.
In particolare esso è costituito da:
a) infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
b) dotazioni ecologiche ed ambientali;
c) attrezzature e spazi collettivi.
Come previsto dall'art. A-22 della LR 20/2000, il PSC conferma la quota complessiva dell'attuale patrimonio di aree pubbliche destinate a servizi di cui al paragrafo C.1.4. "Il sistema delle dotazioni territoriali" del Quadro Conoscitivo.
Nel rispetto dei limiti minimi fissati dalla normativa, nei seguenti paragrafi vengono delineati gli obiettivi generali da perseguire attraverso le disposizioni delle norme del PSC, del RUE e del POC per stabilire, nei rispettivi ambiti di competenza, il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio ad esso adiacenti, e degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare e vengono definiti i criteri di massima per la loro localizzazione.
In coerenza con tali obiettivi generali, nelle "Schede degli Ambiti" allegate alle Norme e alla VALSAT del PSC sono riportate le direttive per la determinazione in fase di POC del fabbisogno di dotazioni per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione.

C.1.9.1. Le infrastrutture per l'urbanizzazione e le dotazioni ecologiche ed ambientali

Ai sensi dell'articolo A-23 della LR 20/2000, la pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento con la rete generale e alla potenzialità complessiva della rete stessa. L'adeguatezza delle reti tecnologiche va riferita alla loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.
In base alla situazione descritta nel Quadro Conoscitivo e rappresentata nelle tav. 9 "Sistema delle dotazioni territoriali - Reti e impianti tecnologici", 10 "Sistema delle dotazioni territoriali – Infrastrutture per le telecomunicazioni" e in quelle del gruppo 11, si constata in generale l'adeguatezza della dotazione di infrastrutture per l'urbanizzazione per quanto riguarda gli ambiti consolidati del territorio urbanizzato, con alcune precisazioni relative alle singole infrastrutture che vengono di seguito riportate.
Per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione, il PSC definisce, nelle apposite "Schede degli Ambiti" allegate alla norme di piano, le direttive da seguire in fase di POC per la determinazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione atte a garantire gli standard di qualità urbana richiesti.
Il PSC provvede inoltre, nelle medesime tavole 9, 10 e del gruppo 11, alla individuazione di massima delle aree più idonee, e di quelle non idonee, alla localizzazione degli impianti e delle reti

VERSIONE COMPARATA

tecnologiche di rilievo comunale e sovra comunale e alla definizione delle relative fasce di rispetto e di ambientazione che si rendano necessarie.

Al fine di assicurare una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti esistenti e previsti, il PSC si attiene ai seguenti criteri:

a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato, per quelli di nuova previsione e per i più consistenti insediamenti in territorio rurale è necessario prevedere l'allacciamento ad un impianto di depurazione; la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque meteoriche. La potenzialità dell'impianto di depurazione va adeguata ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;
b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi idroesigenti;
c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo;
d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione dell'energia, oltre a perseguire la funzionalità, razionalità ed economicità dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico ambientali;
e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.

Ai sensi dell'art. A-25 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s. m. i., la pianificazione territoriale ed urbanistica provvede, anche recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali, dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più idonee per la loro localizzazione.
La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e ambientali, persegue le seguenti finalità:

a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione;
c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una

VERSIONE COMPARATA

idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili.

Per perseguire tali finalità, il PSC:

a) delinea, nella parte del presente paragrafo della Relazione Generale dedicata al "Servizio Idrico Integrato" e ai "Canali e regimazione delle acque" gli obiettivi generali da perseguire attraverso le disposizioni del RUE e del POC per garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale;
b) prevede la realizzazione degli interventi di aree a destinazione naturalistico-forestale, quali stepping stones di progetto della Rete Ecologica Locale Territoriale o misure di compensazione ambientale per gli interventi di carattere de-naturalizzante definiti dalla normativa o dalla pianificazione, negli ambiti agricoli periurbani così come definiti nel Sistema del Territorio Rurale, di cui al Capitolo C3 della presente Relazione Generale;
c) prevede la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e perturbano, da attuare attraverso le disposizioni del RUE e del POC;
d) definisce, negli appositi elaborati facenti parte del piano ai sensi dell'art. 20 della LR 20/2000 e della LR 15/2001 e s. m. i., la classificazione acustica generale del territorio e delinea, nella parte del presente paragrafo della Relazione Generale dedicata alle "Dotazioni energetiche", gli obiettivi generali da perseguire attraverso le disposizioni del RUE e nel POC per preservare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Di seguito si riportano gli obiettivi e le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica, seguendo la divisione già effettuata nel Quadro Conoscitivo, partendo dalle **Linee Guida** redatte con il contributo degli stakeholders locali e approvate dai Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione, e precisamente:

VERSIONE COMPARATA

SERVIZI A RETE (CANALI - ACQUEDOTTO)

LINEE GUIDA

1. Individuazione di nuovi punti di scarico intermedi prima dell'impianto di Codigoro.
2. Politiche rivolte al mantenimento e all'efficienza della rete di scolo secondaria (eliminare l'interferenza fra reti di scolo e irrigazione); politiche di controllo delle portate di deflusso delle acque e ricerca dei correttivi atti a favorire il mantenimento e la manutenzione dei fossi.
3. Riduzione rischio idraulico attraverso le casse di espansione e il sistema di drenaggio.
4. Utilizzo a fini ambientali delle casse di espansione superando l'attuale destinazione di bacini di emergenza per la raccolta delle acque.
5. Salvaguardia dell'acqua potabile attraverso il controllo pubblico della risorsa, per la drastica riduzione della dispersione delle condotte.
6. Normare la dotazione di vasche di raccolta dell'acqua piovana per usi consentiti (irriguo - lavatrici - bagni, ecc.) per tutti i nuovi insediamenti.
7. Pensare ai canali come un sistema complesso (ambientale, identitario, ricreativo, ecc.) e non solo come rete di scolo o irrigazione.
8. Le casse di espansione e le vasche di laminazione possono rispondere anche al problema della siccità, oltre a quello dell'emergenza idraulica.
9. Diffondere la cultura del recupero dell'acqua nell'edilizia privata.
10. Coordinamento dei vari soggetti nei casi di emergenza atmosferica.

SERVIZI A RETE (CANALI - ACQUEDOTTO)

AZIONI STRUTTURALI

1. Adozione di norme specifiche inerenti all'utilizzo a fini ambientali delle casse di espansione.
2. Adozione di norme specifiche di mantenimento e ripristino dei fossi .
3. Rinnovamento degli impianti di Contuga di Berra e alleggerimento della derivazione del Canal Leone-Codigoro-Po di Volano, facendo convogliare le acque di Jolanda di Savoia verso il Po.
4. Rinnovo e implementazione delle reti di adduzione e distribuzione del territorio più vetuste, anche in funzione dei nuovi insediamenti.
5. Adozione di norme specifiche di utilizzo della risorsa acqua piovana per usi irrigui e/o altri usi compatibili.
6. Sviluppo delle reti acquedottistiche industriali di servizio alle grandi aree produttive derivando le portate necessarie dal sistema delle acque superficiali.
7. Salvaguardia ponti storici.

AZIONI STRATEGICHE

1. Effettuare politiche di concertazione per la gestione sistematica e integrata delle casse di espansione.
2. Programmazione puntuale della manutenzione della rete acquedottistica esistente.
3. Valorizzazione delle reti di adduzione e distribuzione del territorio quale risorsa a supporto del turismo della costa.
4. Nelle politiche relative alle casse di espansione, attenzione al problema della proliferazione delle zanzare.
5. Lotta alla zanzara anche in base alle misure di prevenzione che i cittadini possono mettere in atto in base ad un'adeguata campagna informativa.

SERVIZI A RETE (FOGNATURE - DEPURAZIONE)

LINEE GUIDA

1. Ammodernamento della rete fognaria esistente ed individuazione delle criticità.
2. Razionalizzazione dell'attuale sistema di depurazione dei centri abitati e potenziamento della rete fognaria anche nelle frazioni.
3. Valorizzazione dei *Borghi Risicoli* o nuclei sparsi nelle zone rurali, con particolare attenzione agli aspetti igienico sanitari.
4. Approfondimento anche a fini ambientali della tecnologia della fitodepurazione.
5. Programmazione attenta dei sistemi di accumulo di prima pioggia in relazione alle emergenze igienico sanitarie ed ambientali. (Zanzara tigre ed acque meteoriche di dilavamento stradale).

SERVIZI A RETE (FOGNATURE - DEPURAZIONE)

AZIONI STRUTTURALI

1. Disposizioni normative alternative alla realizzazione delle casse di accumulo acque prima pioggia con sistemi più efficaci a maggior tutela della salute e dell'ambiente (manufatti strutturali interrati).
2. Attuazione di sistemi di depurazione compatta dei nuclei.
3. Adozione di norme di semplificazione per l'approvazione di nuove linee o impianti a rete.

AZIONI STRATEGICHE

1. Adozione di politiche volte alla revisione ed ammodernamento della rete esistente.
2. Controllo pubblico sulla gestione dei servizi a rete esternalizzati con particolare riguardo agli interventi sulla viabilità pubblica e ai ripristini.

SERVIZI A RETE (ENERGIA ELETT. - GAS - TELEFONIA - TELEC.)

LINEE GUIDA

1. Incremento dell'uso e della diffusione delle nuove tecnologie legate alle comunicazioni come spinta all'evoluzione del sistema della produzione di beni e scambio veloce delle informazioni-divulgazione delle eccellenze del territorio e accrescimento culturale della popolazione.
2. Autoproduzione di energia-calore attraverso la ricerca di nuove metodologie, con inevitabile superamento dell'attuale dipendenza da fonti fossili e da paesi esteri.
3. Ricerca e applicazione in campo energetico di sistemi e tecnologie che comportano un minor impatto sull'ambiente e sulla salute.
4. Riduzione dell'impatto visivo per tutto il sistema di antenne e tralicci, localizzando in posizioni strategiche gli impianti e riducendo al minimo indispensabile i siti.
5. Programmazione della localizzazione delle sorgenti di emissioni elettromagnetiche.
6. Nell'illuminazione pubblica: ricercare l'equilibrio fra la necessità di risparmio energetico e la garanzia di sicurezza della popolazione.
7. Attenzione agli aspetti ambientali in termini di inquinamento luminoso.
8. Adozione di norme di semplificazione per l'approvazione di nuove linee o impianti a rete.
9. Adeguamento al PLERT (Piano di Localizzazione Emittenti Radio-Televisive).
10. Necessità di diffondere nei cittadini e soprattutto tra i giovani, i concetti di associazione, partecipazione e condivisione, con l'utilizzo sempre maggiore delle nuove tecnologie della comunicazione.

SERVIZI A RETE (ENERGIA ELETT. - GAS - TELEFONIA - TELEC.)

AZIONI STRUTTURALI

1. Massima dotazione dei sistemi di connessione alla rete con particolare attenzione ai comparti produttivi e alle aree destinate a servizi, con previsione futura di copertura totale del territorio, per incentivare una nuova tipologia di lavoro "*a distanza*".
2. Telefonia mobile: incremento quantitativo e qualitativo dell'utilizzo della tecnologia attraverso la copertura del territorio.
3. Normativa di accompagnamento per il passaggio dall'attuale uso dell'energia all'autoproduzione di energia-calore sia a carattere territoriale che domestico.
4. Individuazione normativa dei siti e/o delle zone deputate alla posa dei servizi a rete.

AZIONI STRATEGICHE

1. Enel – Gas: attività volta alla politica di rinnovamento delle reti e per contro attività di educazione ad un corretto consumo della risorsa.
2. Controllo pubblico sulla gestione dei servizi a rete esternalizzati – politica del controllo sui consumi e sugli sprechi.
3. Sportelli informativi per i cittadini inerenti problematiche amministrative e tecniche.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

A seguito della valutazione dello studio effettuato dal gestore del Servizio Idrico Integrato e riportato nel Quadro Conoscitivo, e in riferimento agli obiettivi fissati dal Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato approvato in data 17 dicembre 2007 dall'Autorità d'Ambito per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara e dalle *Linee Guida* sopra riportate, il PSC fissa, per quanto riguarda il servizio idrico integrato, i seguenti obiettivi :

- adeguare gli impianti di fognatura, depurazione e acquedotto alle disposizioni vigenti in materia, in particolare il DLgs 152/2006 e la DGR 1053/2003;
- ridurre o eliminare i problemi di allagamento dei centri urbani;
- condizionare la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione che possono comportare la creazione o il peggioramento di problemi alle reti esistenti, alla realizzazione di misure atte a superare tali problematiche;
- prevedere la realizzazione di vasche di laminazione a servizio dei nuovi insediamenti specializzati per attività produttive che prevedono l'impermeabilizzazione di grandi quantità di terreno naturale, al fine di non sovraccaricare le reti fognarie esistenti, da utilizzare anche a fini ambientali;
- individuare le misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 2, delle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005.

ACQUEDOTTO

Il Titolo IV, Capitolo 2, delle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005, definisce le misure da mettere in atto al fine di perseguire il risparmio idrico.
Per quanto riguarda il settore civile il risparmio è perseguito attraverso l'adozione:

- da parte delle Agenzie di Ambito per i servizi pubblici, dei Piani di conservazione della risorsa idrica;
- da parte dei gestori delle reti acquedottistiche, di comportamenti e interventi mirati alla razionalizzazione e al risparmio nella distribuzione della risorsa idrica, basati sui suddetti Piani di conservazione della risorsa;
- da parte degli utenti, di comportamenti e tecniche di risparmio, nella fase di utilizzo della risorsa.

L'Autorità di Ambito per i servizi pubblici di Ferrara ha approvato il 15/12/2006, quale parte integrante del Piano di Ambito per il Servizio Idrico Integrato, il Piano della conservazione della risorsa (PCR).
Tale PCR individua tre macro obiettivi:

1. ***Tutela quantitativa della risorsa***: attraverso il miglioramento dell'efficienza degli impianti esistenti di potabilizzazione e delle reti di adduzione e distribuzione (eliminando o riscalando, ove possibile, gli interventi di potenziamento degli impianti e delle reti nelle fasi di prelievo,

VERSIONE COMPARATA

potabilizzazione, adduzione e distribuzione); migliorando la risposta del sistema alle crisi di siccità; incrementando i margini di sicurezza rispetto l'affidabilità quantitativa e qualitativa degli approvvigionamenti;

2. ***Sensibilizzazione dell'utenza***: sviluppando campagne di educazione, informazione degli utenti ad un atteggiamento più consapevole rispetto gli usi idrici
3. ***Recepimento degli obiettivi del PCR nei regolamenti edilizi***, relativamente ad alcune misure atte a favorire ed incentivare il risparmio idrico, soprattutto per le opere di nuova edilizia e nelle ristrutturazioni.

La tutela quantitativa della risorsa si attua attraverso:

1. il contenimento ed il monitoraggio dei prelievi, ovvero agendo alla fonte;
2. l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, attraverso l'attuazione dei Piani di Ricerca Perdite.

Entrambe le centrali di prelievo (Ro e Serravalle) sono dotate di sistemi di monitoraggio dei prelievi e, per quanto riguarda il contenimento dei consumi, il gestore prevede di ridurre nel corso dei prossimi anni il volume di acqua erogato alle utenze di una percentuale dell'1,5% annuo fino al 2011 e del 2% anno fino al 2016.
Gli interventi sulla rete di distribuzione dell'acqua stanno portando ad una costante diminuzione del dato relativo alla perdita di rete, al 2008 pari al 37,80%, pari a 2,85 mc/m/anno, che è già al di sotto del valore critico di 3,5 mc/m/anno stabilito dalla deliberazione di G.R. 2680/2001.
Gli obiettivi per il gestore nel Piano di Conservazione della Risorsa (PCR) approvato nel 2006 dall'Autorità di Ambito è quello di raggiungere al 2016 una percentuale di perdite del 26%, pari ad un valore lineare di 2,5 mc/m/anno, e al 2020 del 20%, pari a 2 mc/m/anno (valore di riferimento fissato dal PTA regionale).
La procedura che caratterizza il piano di ricerca e riduzione delle perdite messo in atto dal gestore si basa sulla suddivisione in distretti della rete acquedottistica, dimensionalmente strutturati secondo criteri tecnici o tecnico-economici, in ciascuno dei quali le perdite sono dapprima individuate mediante l'utilizzo di modelli matematici e di idonee strumentazioni. Le perdite una volta eliminate, sono monitorate direttamente dal gestore, tramite la strumentazione utilizzata durante la prima fase di studio eventualmente implementata.
Lo studio su modello permette di definire, con grande precisione e risvolti applicativi concreti, le corrette strategie per gestione delle pressioni in rete. E' noto come, attraverso la gestione delle pressioni, si possa raggiungere efficacemente l'obbiettivo della riduzione delle perdite. Infatti le perdite sono fortemente legate alle pressioni e abbassando le pressioni, pur soddisfando le richieste dell'utenza, si possono ridurre drasticamente le perdite. Anche le aree dove le pressioni non sono in forte esubero si può, per lo meno, diminuire la pressione notturna con benefici apprezzabili. Un modello è lo strumento essenziale per arrivare a definire le politiche di controllo delle pressioni. Il beneficio immediato è la diminuzione drastica delle perdite e, in un arco temporale di qualche anno, un calo molto importante sugli oneri di manutenzione e sostituzione delle tubazioni. Esistono altri benefici aggiuntivi che possono essere raggiunti dotandosi di un modello:

VERSIONE COMPARATA

- il modello costituisce un immediato sistema di pronto intervento per rispondere correttamente a eventi come rotture, intrusioni d'inquinanti, spegnimento di una pompa, interruzione di una fonte di approvvigionamento, ecc.
- permette la possibilità di estendere la rete a nuove utenze
- permette di verificare la possibilità di soddisfare futuri scenari di aumento della domanda in alcune zone della rete o a livello generale
- permette di ottimizzare i sollevamenti e diminuire i costi di sollevamento
- permette di verificare progetti in modo rapido ed efficace
- permette di gestire in tempo reale la rete, soprattutto in caso d'invasi da ottimizzare giornalmente
- permette di verificare rapidamente la fattibilità di interconnessione con altre reti In generale un modello può dare risposta a tutte le problematiche gestionali e di progettazione quotidiana.

Il gestore ritiene che la rete soddisfi le esigenze attuali, ma presenti modesti margini per asservire nuove espansioni; pertanto, in sede di POC e di PUA, verranno effettuate le opportune verifiche idrauliche al fine di individuare l'esatto punto di consegna ed eventualmente riprogettare la rete distributrice a monte.
Per quanto riguarda la vetustà degli impianti, il valore di riferimento e critico (percentuale di rete con più di 50 anni) fissati dalla Regione sono rispettivamente del 10% e del 30%. Sia la rete di adduzione, sia quella di distribuzione sono abbondantemente al di sotto del valore di criticità e molto vicine al valore di riferimento; infatti la prima ha una percentuale dell'11% e la seconda una del 15% del totale realizzata da oltre 50 anni.
Nell'anno 2021 entreranno a far parte di questa categoria (km di rete con più di 50 anni) le reti posate nel 1970, che rappresentano per gestore il 53% della rete attuale. Per rispettare a tale data il valore del di riferimento regionale (10%), dovrebbero essere sostituiti circa 1.120 Km. di rete con un trend annuale di circa 70 Km/anno durante il periodo 2006-2021, sensibilmente superiore a quello effettuato tra il 2001 e il 2005 (circa 20 Km./anno).
Considerando, invece, per l'anno 2021 il limite di valore critico (30%), il trend di sostituzione nel periodo 2006-2021 dovrebbe comunque essere di 42 Km di rete annualmente sostituita.
Occorre tuttavia considerare che il largo impiego di materiali plastici (negli allacci) modifica radicalmente il rapporto tra indice di vetustà ed efficienza delle reti, per cui i valori previsti nel PTA Regionale sono da assumere come indicativi.

Relativamente alle misure atte a favorire ed incentivare il risparmio idrico, soprattutto per le opere di nuova edilizia e nelle ristrutturazioni, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 2, delle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005, nel RUE e nel POC sono inserite:

- norme che, in casi specifici, subordino obbligatoriamente la realizzazione degli interventi edilizi, in particolare nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche di significative dimensioni, all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici e, dove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate;

VERSIONE COMPARATA

- norme che promuovono gli interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche attraverso incentivazioni (riduzione degli oneri, aumento dell'edificabilità).

Tali interventi rientrano nella categoria dei "prestazionali", come definiti con specifici provvedimenti da parte della Provincia di Ferrara e oggetto di approfondimento da parte del RUE.

DEPURAZIONE

Per quanto riguarda l'adeguamento degli impianti di depurazione, come evidenziato nel quadro conoscitivo, nel territorio dell'Unione non si rilevano problematiche relativamente agli agglomerati con abitanti equivalenti uguali o superiori a 2.000, in quanto i tre centri (Berra, Copparo e Tresigallo) sono collegati ad impianti di II livello (Berra) e III livello (Copparo e Tresigallo).
Per quanto riguarda gli agglomerati con abitanti equivalenti compresi tra 200 e 1.999, il gestore ha programmato tutti gli interventi di adeguamento necessari, e precisamente:

INTERVENTI PREVISTI DAL GESTORE NELLA RETE DI DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI			
Comune	**Agglomerato**	**AE**	**Tipo intervento**
Berra	Serravalle	1883	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a Berra a servizio dei reflui fognari del Capoluogo e delle frazioni di Serravalle e Cologna comune di Berra
	Serravalle	1883	Adeguamento scarichi non dep di via A Moro a Serravalle
	Cologna	961	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a Berra a servizio dei reflui fognari del Capoluogo e delle frazioni di Serravalle e Cologna comune di Berra
Copparo	Ca' Matte	69	Adeguamento depuratore Copparo 2° stralcio (disidratatore fanghi) + scarichi non depurati di Ambrogio, Cà Matte e Brazzolo
	Brazzolo	152	Adeguamento depuratore Copparo 2° stralcio (disidratatore fanghi) + scarichi non depurati Brazzolo – via Ossi e via Brazzolo fra i comuni di Copparo e Formignana., nella frazione Tamara – via Valle e via Baricorda in comune di Copparo, frazione Ambrogio – via Zappaterra - comune di Copparo
	Ambrogio - Via Vallazza	1109	Adeguamento depuratore Copparo 2° stralcio (disidratatore fanghi) + scarichi non depurati di Ambrogio, Cà Matte e Brazzolo
	Ambrogio - Via Vallazza	1218	Realizzazione del collettamento di Ambrogio - vallazza a Cesta e al depuratore di Copparo, e dismissione impianto da 300 AE

VERSIONE COMPARATA

	Ambrogio - Via Bonfieni	300	Realizzazione del collettamento di Ambrogio a Ambrogio via Bonfieni e al depuratore di Copparo e dismissione imp da 300 AE
	Tamara	855	Adeguamento depuratore Copparo 2° stralcio (disidratatore fanghi) + scarichi non depurati di Ambrogio, Cà Matte e Brazzolo
	Saletta	592	Adeguamento rete fognaria e depurazione. Collegamento frazioni Saletta e Tamara al depuratore di Copparo Capoluogo
	Tamara	855	Adeguamento rete fognaria e depurazione. Collegamento frazioni Saletta e Tamara al depuratore di Copparo Capoluogo
	Ca Matte		adeguamento ascarichi non depurati
	Coccanile	1427	Adeguamento rete fognaria e depurazione. Collegamento frazioni di Cesta e Coccanile al depuratore di Copparo Capoluogo
Ro	Ro	1642	Lavori di ristrutturazione dell'impianto di Ro ferrarese da 2000 AE
	Ro		Rifaicmento condotta fognaria adeg scarichi e nuovo imp di depurazione
Tresigallo	Roncodigà	207	Adeguamento scarichi non depurati di Roncodigà

Una valutazione particolare è necessaria per i cosiddetti "Gruppi Risicoli", che consistono in "insediamenti/nuclei isolati", costituiti per la maggioranza da un gruppo di una decine di abitazioni con i relativi annessi rustici, per i quali risulta attualmente difficile verificare il sistema di smaltimento delle acque reflue.
Tali insediamenti, realizzati a seguito della riforma agraria degli anni '50, sono sprovvisti di sistemi di depurazione e gli scarichi delle singole abitazioni sono per la maggior parte a fondo perduto, e alternativamente in acque superficiali o terreni (sub-irrigazione).
Il punto 4.7 della Direttiva approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1053 del 09/06/2003, prevede che tali insediamenti debbano adottare i sistemi individuali di trattamento definiti dalla Tabella A, secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C, allegate al medesimo provvedimento, in relazione alla natura dell'insediamento ed alla tipologia di corpo idrico ricettore, qualora siano oggetto di interventi di ristrutturazione o ampliamento che determino variazioni significative delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico preesistente.
Al fine di favorire l'adeguamento degli scarichi di tali insediamenti, potranno essere previsti accordi pubblico-privati che prevedano il collettamento degli scarichi degli edifici in impianti di depurazione adeguatamente dimensionati, in base ai criteri fissati dalla Regione e secondo quanto stabilito nel RUE. In tali ambiti, qualora sia difficoltoso conferire, quale recapito finale, le acque reflue in corpi idrici adeguati o in terreno, potranno essere realizzati impianti di fito-depurazione, così come previsti dalla succitata deliberazione di G.R. 1053/2003.

FOGNATURA E SICUREZZA IDRAULICA

VERSIONE COMPARATA

Come indicato nel paragrafo C.1.4.1. del Quadro Conoscitivo, il tema della sicurezza idraulica è oggetto di uno specifico Tavolo Tecnico Provinciale, composto dall'Amministrazione Provinciale, le amministrazioni locali, il Consorzio di Bonifica e i gestori del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito del quale CADF S.p.A. (gestore del SII per il territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi) ha predisposto un apposito studio denominato "Sicurezza idraulica e gestione della risorsa idrica", suddiviso in due parti, una relativa alle "aree urbane in sofferenza e ipotesi di fattibilità per ridurre il rischio allagamenti" e una di "individuazione bacini di laminazione e casse di espansione nel territorio di competenza".

Dal suddetto studio si ricavano le ipotesi di fattibilità per ridurre il rischio allagamenti dei centri urbani, e precisamente:

BERRA

- Nella frazione di Serravalle, potenziare la parte tombinata dello scolo Palazzone, impiegando elementi scatolari di adeguata sezione. Successivamente sarà possibile costruire uno scolmatore di piena a presidio della condotta fognaria acque miste esistente, con recapito nello scolo Palazzone tombinato;
- nel capoluogo completare il potenziamento dei collettori terminali di Via Veneto e Via Piave.

COPPARO

- Nel comparto nord del capoluogo, prolungamento della condotta per le sole acque meteoriche, con direzione nord-sud, fino al Canale Naviglio e costruzione di n° 2 condotte di sfioro, rispettivamente in Via Carletti e in Via 2 Giugno, con scarico nel canale Naviglio;
- nel comparto centrale, in prossimità di Via Pellico-Modonesi, costruzione di una vasca di laminazione interrata in c.a.v. con impianto di sollevamento che, ad evento ultimato, dovrà restituire le acque raccolte in pubblica fognatura;
- ampliamento dello Scolo Copparo, dall'interferenza con la condotta fognaria di Via Podgora fino al condotto Mezzavilla;
- sempre nel comparto centrale, adeguamento del sistema di drenaggio mediante la costruzione di tre scolmatori di piena, rispettivamente nelle Vie Marconi, Mazzini e Campanati con recapito nella nuova condotta fognaria posizionata lungo le Vie Longo, Mazzini e Alta, con scarico nello scolo di Copparo;
- nel comparto sud, ampliamento della cassa di laminazione della lottizzazione di Via Alta;
- in prossimità dei complessi sportivi, costruzione di un tronco di condotta con funzione di scolmatore di piena che colleghi Via dello Sport con il fosso di laminazione della lottizzazione di Via Manin.

FORMIGNANA

- Necessità, per i nuovi insediamenti e dove sia possibile anche per quelli esistenti, di costruire condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d'acqua superficiali senza gravare ulteriormente sulla rete fognaria esistente;
- realizzazione di sfioratori di piena variamente ubicati per poter scaricare complessivamente non meno di 400-550 l/sec. nel reticolo idraulico consortile;

VERSIONE COMPARATA

- trasferire mediante pompaggio parte della portata che attualmente interessa la Fossa di Formignana nel Po di Volano, venendo in tal modo diminuita la portata che interessa il centro abitato di Formignana, liberando una potenzialità che potrebbe essere risolutiva ai fini di poter sfiorare le portate di piena;
- adeguamento e potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel comparto di Via Consul Ruffetta, dove si sono registrati i disagi più significativi, con scarico a gravità nei fossi limitrofi, eliminando l'esistente impianto di sollevamento;
- scaricare a gravità le acque meteoriche nel canale consortile Fossa Marchesina;
- scaricare le acque meteoriche nel fosso privato in prossimità di Via Ruffetta lato ovest in corrispondenza dell'incrocio con Via Frescobaldi;
- in Via Vittoria costruzione di uno scolmatore che passando per Via Roma possa confluire le acque meteoriche in esubero nella Fossa di Formignana;
- in Via Maianti risezionamento del fosso di guardia stradale e adeguamento del collegamento del fosso con il canale Barattine.

TRESIGALLO

- Gli sviluppi urbanistici a monte del tombinamento del Canale Molino dovranno essere regolamentati in modo da non aumentare le portate di picco idraulico;
- ridimensionamento di tutto il tronco di canale tombinato prospiciente Via del Mare o costruire a monte dell'abitato una cassa di espansione sul Condotto Finale collegato alla Canaletta di Tresigallo;
- sfiorare nel canale tombinato le portate di picco della rete fognaria, mediante la costruzione di uno scolmatore a presidio del canale, posizionato in prossimità della rotatoria Jolanda-Formignana, collegato al fosso di laminazione della lottizzazione ex SADA, adeguatamente dimensionato;
- in Via Resistenza, costruzione di una condotta fognaria acque meteoriche con scarico nei fossi in fregio a Via Corridoni;
- ampliamento e tombamento del canale consortile Scolo Pioppo con condotte di sezione adeguata alle attuali e future esigenze idrauliche

Tali indicazioni costituiscono elementi generali e particolari di riferimento progettuale e dovranno essere inseriti nelle fasi successive della pianificazione, a seguito del confronto con il gestore del servizio.
A seguito delle valutazioni da parte del gestore, sarà condizionata la realizzazione delle future espansioni che possono comportare un peggioramento di problemi alle reti esistenti, alla realizzazione di misure atte a superare tali problematiche.

- In generale, l'attuazione di ambiti di nuova urbanizzazione potrà avvenire nel caso in cui sia possibile il collegamento alla rete fognaria pubblica e la progettazione degli stessi, relativamente alla rete fognaria, rispetti le indicazioni dettate dal gestore del SII (rif. note CADF S.p.A. n. 21135 del 30/09/2011 e n. 2563 del 18/03/2013) e in particolare:
- le condotte fognarie devono essere progettate tenendo conto delle norme tecniche previste dal D.M. LL.PP. 12/12/1985 e successiva circolare del Ministero LL.PP. 20/03/1986, n. 27291, delle norme tecniche generali di protezione dell'ambiente e di tutela igienico sanitaria

VERSIONE COMPARATA

per l'esercizio delle reti; in particolare dovranno essere rispettate le indicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/1996, n. 47 avente per oggetto "Disposizioni in materia di risorse idriche", che per la pubblica fognatura prevede di norma nelle zone di nuova urbanizzazione nei rifacimenti di quelli preesistenti il *sistema separato*;

- per le acque meteoriche, oltre ad attenersi alla Direttiva Regionale concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e D.G.R. 14/02/2005, n. 286), è necessario per ogni aree costruire sistemi di smaltimento (eventuali vasche di laminazione, manufatti di drenaggio, dispersione delle acque provenienti dai tetti nelle aree cortilive, pavimentazioni dei parcheggi pubblici e privati con materiali drenanti) atti a ridurre o eliminare il rischio di allagamenti. Poiché le acque meteoriche dovranno confluire direttamente o indirettamente nei canali di bonifica, è necessario per ogni intervento urbanistico d'espansione acquisire il parere del competente Consorzio di Bonifica, tenendo conto che il carico idraulico da recapitare nei canali deve osservare il principio dell'invarianza idraulica, così come stabilito dalla delibera consorziale n. 61 del 04/12/2009 avente per oggetto "procedura di calcolo dei volumi d'accumulo per l'applicazione del principio d'invarianza idraulica – determinazioni". Si ritiene inoltre funzionale al sistema di regimazione delle acque meteoriche, prevedere bacini di laminazione afferenti l'intera superficie dei comparti da urbanizzare, in modo da evitare il proliferare di piccole casse si laminazione per ogni area da edificare;
- per gli scantinati e generalmente per tutti i locali posti sotto il piano stradale, è fatto obbligo di non costruire scarichi direttamente collegati alla rete fognaria pubblica e di adottare sistemi per impedire la canalizzazione dell'acqua piovana all'interno dei locali;
- per evitare compluvi nelle nuove aree d'espansione, le quote dei terreni edificabili e quelle stradali di progetto devono essere uguali a quelle dei terreni e delle strade circostanti;
- la quota delle pavimentazioni interne dei fabbricati sia di nuova costruzione sia per gli interventi di ristrutturazione, deve essere di almeno cm. 20 più alta di quella dell'asse stradale o del marciapiede che prospetta il fabbricato;
- per i nuovi insediamenti è necessario prevedere una barriera a verde da realizzare ai confini del limite della fascia di rispetto di 100 m. dai depuratori in esercizio.

Tali misure, insieme alle soluzioni che si intendono adottare per ridurre il carico inquinante in coerenza con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), saranno specificate nei POC e nei PUA relativi agli specifici ambiti e dovranno essere tenuti in considerazione, in ambito di POC, ai fini della valutazione di quali ambiti inserire nel medesimo piano.

Nel caso in cui non sia possibile il collegamento alla pubblica fognatura, per problemi di sostenibilità dei carichi aggiuntivi da parte della medesima infrastruttura o per altre motivazioni tecniche circostanziate, l'ambito di nuova urbanizzazione dovrà comunque essere dotato di idonei sistemi autonomi per la depurazione e lo smaltimento delle acque, conformi alle disposizioni regionali vigenti in materia.

Per le condotte fognarie esistenti di più antico insediamento antropico, dopo una puntuale mappatura, occorrerà provvedere ad un programmato e progressivo rifacimento.

Per quanto riguarda l'individuazione di bacini di laminazione e casse di espansione, risulta necessario il coordinamento tra gli Enti partecipanti al Tavolo Tecnico Provinciale per la Sicurezza Idraulica (Provincia di Ferrara, STB della RER, AIPO, ARNI, ATO, Consorzio di Bonifica,

VERSIONE COMMITTA

amministrazioni locali, gestori del SII, ecc.), per la prosecuzione dello studio sull'ubicazione di casse di espansione da realizzarsi sui centri nodali della rete idraulica a tutela dei centri urbani.
In questo confronto dovranno essere tenute in considerazione le perplessità sollevate dai tecnici comunali, dal gestore del Servizi Idrico Integrato e dagli stakeholders negli incontri preliminari all'adozione del Documento Preliminare del PSC relative alla gestione di queste vasche che, una volta realizzate, rischiano di diventare aree problematiche dal punto di vista ambientale, in quanto si possono sviluppare trasformare in ricettacoli di insetti (soprattutto zanzare) e animali nocivi e accumulo di rifiuti abbandonati.
I suggerimenti scaturiti dagli incontri suddetti sono:

- realizzazione delle casse di accumulo acque prima pioggia con sistemi più efficaci a maggior tutela della salute e dell'ambiente (manufatti strutturali interrati);
- utilizzo a fini ambientali delle casse di espansione;
- individuazione, ove possibile, di localizzazione dei bacini di accumulo a scala territoriale e non del singolo intervento edilizio.

Il principio di invarianza idraulica (o attenuazione idraulica) dovrà essere rispettato anche nella progettazione delle reti fognarie delle nuove urbanizzazioni che scaricano nella rete primaria del Bacino del Po di Volano (quindi nel limitrofo del medesimo), che devono essere oggetto di autorizzazione idraulica, non solo quantitativa, da parte del Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna; come pure la costruzione ed esercizio di invasi con o senza arginature fino a 15 metri di altezza o con volume accumulato fino a 100.000 metri cubi.

CANALI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE

Come illustrato nel quadro conoscitivo, il sistema dei canali artificiali riveste per il territorio un ruolo primario, sia da punto di vista della sicurezza idraulica, in quanto la rete è necessaria a raccogliere le acque e a recapitarle agli impianti di sollevamento, che dal punto di vista irriguo, in quanto serve ad approvvigionare di acqua tutti i terreni agricoli, che rivestono gran parte della superficie dell'Unione.
Peraltro, la stessa riveste anche molteplici altri aspetti legati alla naturalità dell'ambiente e all'identità territoriale, per questo è importante che sia preservato nel suo insieme:

- aree naturali ricche di biodiversità (*Rete Ecologica Locale*);
- elementi caratterizzanti del paesaggio (compresi i ponti storici che li attraversano, che devono essere preservati).

Per la tutela di queste opere idrauliche dovranno essere rispettate le norme sovraordinate (R.D. 368/1904) e regolamentari del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ("Regolamento per il rilascio di concessioni e licenze" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 28/09/2011).
Naturalmente, un sistema così complesso necessita di una notevole cura e manutenzione, soprattutto in riferimento alle situazioni di criticità che possono crearsi a seguito di eventi calamitosi eccezionali e di altre situazioni particolari.
Al pari della manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica dei canali consortili, risulta importante quella dei fossi privati.

VERSIONE COMPARATA

Negli ultimi anni molti di questi fossi sono stati chiusi o risultano ostruiti dalla vegetazione, e questo causa a caduta dei problemi sul sistema dei canali consortili, che ricevono ancora più acqua dai terreni circostanti. Nel RUE sono contenute norme specifiche di mantenimento e ripristino dei fossi.
D'altro canto, nel corso degli ultimi anni si sta evidenziando un cambiamento delle situazioni climatiche, che nel corso della stagione fredda concentrano notevoli quantità di precipitazioni in brevi periodi e durante il periodo estivo portano a lunghi periodi di siccità.
Risulta, pertanto, importante individuare nuovi punti di scarico intermedi prima dell'impianto di sollevamento di Codigoro, al fine di sovraccaricare l'impianto, ed eliminare le interferenze esistenti tra la rete di scolo e i canali di irrigazione, al fine di risparmiare il più possibile la risorsa idrica.
Altri interventi che possono mitigare i problemi di recapito e sollevamento delle acque sono il rinnovamento degli impianti di Contuga a Berra e l'alleggerimento della derivazione del Canal Leone – Codigoro – Po di Volano, facendo convogliare le acque del territorio di Jolanda di Savoia verso il Po Grande.
Un'altra azione volta a ridurre il rischio di allagamenti è la realizzazione di casse di espansione che raccolgano le acque piovane eccezionali ed impediscano che queste si riversino nei terreni agricoli (vedi "fognature e sicurezza idraulica" del servizio idrico integrato). Inoltre, nei periodi di siccità, possono diventare ottimi bacini per l'approvvigionamento idrico ad uso irriguo.
Tali invasi, però, non essendo utilizzati a fini idraulici per lunghi periodi, rischiano di diventare aree abbandonate e pertanto pericolose, in quanto ambienti potenzialmente idonei allo sviluppo di animali nocivi (soprattutto zanzare) e all'abbandono di rifiuti. Quindi si ritiene importante prevedere un utilizzo complementare rivolto a valorizzarne gli aspetti ambientali (vedasi *Rete Ecologica Locale* e dotazioni ecologiche ed ambientali), attraverso specifiche norme del RUE.
Per quanto riguarda il problema dell'approvvigionamento idrico nei periodi di scarse precipitazioni, una delle azioni che si possono mettere in campo è quella della ricarica idrica, per la quale a livello comunitario europeo ne è incentivata la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
Nell'ambito del Programma di finanziamento Life+ 2009, il Comune di Copparo ha presentato una candidatura per un progetto che l'obiettivo di contribuire a colmare le lacune sulla metodologia della ricarica negli acquiferi di acqua dolce, al fine di favorire la regolamentazione del metodo e rispondere alle esigenze di una corretta gestione del territorio e della tutela, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquiferi e terrestri.
La sperimentazione è prevista in siti significativi delle problematiche di ricarica artificiale, sedi di ecosistemi di interesse comunitario, che necessitano di rapidi interventi per non essere compromessi dalla carenza idrica. La partecipazione al progetto di Autorità Regionali e di soggetti pubblici e privati che si occupano di gestione e depurazione delle acque, è garanzia della futura applicazione della metodologia e del raggiungimento dell'obbiettivo di superare i limiti dell'attuale legislazione, attraverso la definizione di appositi protocolli sperimentali, su cui potranno basarsi l'iter amministrativo e le modalità di gestione delle attività di ricarica. Iter che non deve confliggere con l'attuale normativa sulla tutela delle acque, con derivazioni e concessioni di acqua pubblica, con la valutazione d'impatto ambientale (VIA), con la valutazione ambientale strategica (SEA) e col Deflusso Minimo Vitale (DMV).

Negli ultimi inverni si sono verificate, inoltre, delle situazioni di potenziale pericolo a seguito dell'interruzione della corrente elettrica, dovuta alla caduta delle linee elettriche aeree a seguito di

VERSIONE COMPARATA

eventi meteorici calamitosi (nevicate del 2002 e del 2009), che hanno comportato il blocco degli impianti di sollevamento per alcuni periodi.
Occorrerebbe, quindi, utile individuare dei sistemi di alimentazione alternativi, che possano mettersi in funzione in questi casi.

DOTAZIONI ENERGETICHE

Come indicato nel quadro conoscitivo, il territorio dell'Unione dei Comuni ha una buona copertura di dotazioni energetiche (rete elettrica, illuminazione pubblica e gas metano).
L'obiettivo per il prossimo futuro è quello di mantenere in efficienza le reti, attraverso una costante manutenzione, e ampliare le stesse in corrispondenza degli ambiti per nuovi insediamenti.
L'uso efficiente dell'energia, il risparmio energetico e la riqualificazione del sistema elettrico, assieme allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sono i punti chiave del nuovo ***Piano Energetico della Regione Emilia-Romagna (PER)***, approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa n. 141 del 14/11/2007, che si muove sulla linea del "Protocollo di Kyoto".
Il PER, recepisce gli obiettivi fissati a livello comunitario europeo in ambito energetico, che riguardano:

- *i completamenti dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas*
- *la sicurezza degli approvvigionamenti*
- *lotta ai cambiamenti climatici*
- *la ricerca e lo sviluppo tecnologico*

Per quanto riguarda il primo punto, l'obiettivo è quello di arrivare a mercati dell'energia aperti e competitivi, basati sulla concorrenza tra le imprese che debbono cercare di affermarsi nella dimensione del mercato europeo e globale e non nell'ambito un mercato nazionale protetto.
Il secondo obiettivo è quello di formulare una risposta comunitaria alle problematiche legate agli approvvigionamenti interni, alla sicurezza e continuità delle forniture. In questo caso si rendono necessari investimenti a livello nazionale e comunitario in infrastrutture: centri di stoccaggio, gasdotti, oleodotti, terminali per il gas naturale liquefatto (GNL), sistemi portuali ecc…
Per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, l'obiettivo è quello di mantenere una funzione di traino nel consesso internazionale a favore del clima globale.
Questa sfida enorme che impone una drastica riduzione delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra non ammette facili scorciatoie.
Servono trasformazioni che debbono riguardare innanzitutto i paesi occidentali, l'intensità dei loro consumi, l'efficienza dei processi di trasformazione e uso finale dell'energia, il ricorso ad energie "pulite".
L'impegno dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici si è dispiegata nella adozione di diversi strumenti.
Particolare enfasi è stata posta al tema del risparmio energetico e della valorizzazione delle fonti rinnovabili.
Interventi efficaci su questi versanti, oltre ad agire positivamente sui cambiamenti climatici, possono garantire maggiore sicurezza degli approvvigionamenti interni e limitare la crescente dipendenza dalle fonti d'importazione, creare una industria europea competitiva.
Gli strumenti fondati sul mercato, la regolamentazione comunitaria in materia di tassazione dei prodotti energetici, il meccanismo europeo di scambio delle quote di emissione, stentano ad

VERSIONE COMPARATA

affermare un nuovo modello di sviluppo nel quale la crescita economica sia sempre più disgiunta dall'andamento dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti.
Nel Libro Verde del 2005 sulla efficienza energetica la Commissione Europea ha indicato la possibilità di risparmiare fino al 20% dei consumi energetici in Europa con un risparmio equivalente di 60 miliardi di euro; di fatto i dati relativi all'andamento dei consumi energetici nei trasporti e nel settore civile non sono incoraggianti.
Per questo occorre intervenire efficacemente per raggiungere l'obiettivo, in linea con quelli fissati dall'Unione europea in materia di riduzione dei consumi energetici, del risparmio del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020 e del conseguimento di una quota del 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi entro il 2020.
Servono nuove norme articolate a livello europeo, nazionale e regionale, programmi attivi di informazione, orientamento, dimostrazione corredati da misure incentivanti, occorre stimolare una maggiore competitività tra le fonti energetiche tenendo conto dei costi esterni, occorre creare condizioni più favorevoli agli investimenti in efficienza energetica.
La quarta area di intervento di politica energetica comunitaria riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
L'obiettivo è quello di dar vita ad un piano strategico per le tecnologie energetiche capace di accelerare lo sviluppo dei più promettenti filoni di ricerca e di contribuire ad affermare imprese, prodotti, servizi sul mercato mondiale.
Il VII Programma Quadro ha riconosciuto l'esigenza di assumere a riferimento un ampio ventaglio di tecnologie e settori: le fonti rinnovabili, il carbone pulito, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, i biocarburanti, l'idrogeno, l'efficienza energetica, la fissione nucleare avanzata, la fusione, le reti intelligenti, ecc…
Si afferma l'esigenza di non disperdere le risorse pubbliche in mille rivoli, di evitare sovrapposizioni tra programmi europei e nazionali, di sostenere il rafforzamento di punti di eccellenza e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche europee.
Il "Libro Verde per una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura", reso pubblico dalla Commissione all'inizio 2006, si inserisce nel quadro delle risposte d'ambito europeo alle sfide del prossimo futuro.
Il Consiglio Europeo del marzo 2006, presa in esame la proposta avanzata della Commissione e contenuta nel Libro Verde, ha ribadito l'esigenza di avviare una politica estera europea coordinata, in particolare per un dialogo proficuo con le aree geografiche limitrofe, di promuovere il rafforzamento infrastrutturale attraverso la definizione di un piano di interventi prioritari per le interconnessioni, di assicurare l'accesso trasparente e non discriminatorio alle reti, di confermare gli obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili (15% dei consumi finali e 8% della quota di mercato per le biomasse entro il 2015) e di uso efficiente dell'energia (risparmio del 20% entro il 2020), di dedicare una sessione annuale del Consiglio europeo per discutere dell'evoluzione del sistema energetico.
Nell'ambito di tali politiche di risparmio energetico, di incentivazione delle fonti rinnovabili e di tutela ambientale, la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali. I governi locali, infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l'80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO_2 è associato alle attività urbane.

VERSIONE COMPARATA

Per le sue singolari caratteristiche - essendo l'unico movimento di questo genere a mobilizzare gli attori locali e regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi europei - il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di governance multilivello.
A seguito della sottoscrizione del Patto, l'Ente Locale è tenuto ad approvare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), che è il documento chiave in cui i firmatari delineano in che modo intendono raggiungere l'obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di CO_2 entro il 2020, definisce le attività e gli obiettivi, valuta i tempi e le responsabilità assegnate.
Fino ad ora, nell'Unione Terre e Fiumi hanno approvato il proprio PAES i Comuni di Copparo e di Tresigallo rispettivamente con delibere di Consiglio Comunale n. 55 del 11/11/2011 e n. 7 del 07/03/2012.
La pianificazione territoriale e urbanistica locale recepisce i principi e gli obiettivi fissati nei PAES.
In sede di progettazione e attuazione degli interventi in materia, operati dalle Amministrazioni Locali, dai privati o dagli operatori economici del settore, ci si dovrà attenere principi e alle schede d'azione facenti parte dai PAES, dimostrando con apposito elaborato il report della valutazione della coerenza.

Sul tema della riqualificazione del sistema elettrico regionale, l'impostazione programmatica regionale sintetizzata nel documento "Per la riqualificazione del sistema elettrico regionale" (1996) e incentrata sugli obiettivi della tutela dell'ambiente, della riqualificazione degli impianti, della sicurezza e continuità delle forniture interne, ha permesso di segnare alcuni importanti risultati positivi, e allo stesso tempo ha consentito di orientare l'iniziativa politica e amministrativa della Regione in un contesto di regole del mercato e di assetti industriali che andava profondamente cambiando.
Risultati significativi sono stati la sostituzione dei vecchi impianti ad olio combustibile, a basso rendimento e inquinanti con impianti a gas di nuova generazione, a basse emissioni specifiche e alte prestazioni energetiche e il forte riequilibrio del deficit elettrico regionale.
Una particolare attenzione è stata dedicata dalla Regione ai temi del risparmio energetico e dell'uso efficiente dell'energia.

La LR n. 26/2004, che disciplina la programmazione energetica regionale, dispone che i Comuni:

a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
b) esercitano le funzioni di cui all'articolo 6 della legge n. 10 del 1991 (individuando le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree), nonché le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative.

VERSIONE COMPARATA

L'art. 5 della succitata LR 26/04 dispone che gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.
A tal fine, il POC:

a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;
b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

Il RUE, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvede a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della LR 26/2004 e s. m. i.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della LR 26/2004 e s. m. i., nel RUE e nel POC, per i rispettivi ambiti di competenza, sono inserite apposite disposizioni che prevedono che:

a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;
c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;
d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 mq che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1 , lettera a), della LR 26/2004 e s. m. i. e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Ai sensi dell'art. 17 della medesima LR 26/04, gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei seguenti parametri di valutazione:

a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;

VERSIONE COMPARATA

b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;
d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma 3, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b);
e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

A livello nazionale, la normativa in questo campo ha puntato soprattutto a promuovere la produzione di energia da fonti alternative a mezzo di incentivi economici (certificati verdi, certificati bianchi, conto energia, ecc.).
Il D.lgs. 387/2003 attua le disposizioni previste dalla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
Tra le altre disposizioni, il D.lgs. 387/2003 definisce le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, prevedendo che per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione di tali opere sia necessaria un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Pertanto, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere espresso il parere in merito alle varianti al POC conseguenti all'approvazione del progetto.

A tal proposito, recentemente, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la deliberazione di Assemblea Legislativa 06/12/2010, n. 28, con la quale ha effettuato una prima individuazione delle aree e dei siti idonei e non idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.
Nell'elenco A dell'allegato del suddetto atto deliberativo, la Regione individua le aree che sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, quali:
1. le zone di particolare tutela paesaggistica come perimetrate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) (zone di tutela naturalistica, sistema forestale e boschivo, zona di tutela della costa e dell'arenile, invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, crinali, calanchi, complessi archeologici, immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del

VERSIONE COMPARATA

D.Lgs. 42/2004, aree percorse dal fuoco o che siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della legge 353/2000);

2. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della legge 394/1991 e LR 6/2005;
3. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della legge 394/1991 e LR 6/2005;
4. le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della LR 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, nonché le zone C, D e nella aree contigue dei Parchi Nazionali, interregionali e regionali;
5. le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con deliberazione si GR n. 1224/2008.

Nell'elenco B, invece, sono inserite tutte le aree considerate idonee all'installazione degli impianti di cui sopra ubicati al suolo, ponendo però, nel contempo, delle limitazioni in merito alla potenza di installazione e alla percentuale di suolo occupata in raffronto a quella dell'azienda agricola interessata.
Successivamente, la medesima Regione, con deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 17/01/2011, ha fatto la ricognizione delle aree oggetto della deliberazione assembleare di cui sopra, che sono recepite nella cartografia (Tav. 12 "Sistema dei vincoli sovraordinati") e nella normativa del PSC.

Altresì, per quanto attiene gli impianti energetici alimentati da biogas prodotti da biomasse provenienti da attività agricole, la Regione Emilia-Romagna ha legiferato in merito, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1198 del 26/07/2010, proseguendo la semplificazione per l'esercizio coordinato della funzione da parte dei diversi enti di volta in volta chiamati ad esercitare le proprie attribuzioni nella materia al fine di recuperare un'omogeneità di comportamento sul territorio ed univocità delle regole da applicare relativamente alla procedura abilitativa per la costruzione ed esercizio di impianti operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore ad 1 MegaWatt elettrico (MWe) ovvero ad 3 MegaWatt termici (MWt) (c.d. unità di piccola cogenerazione).
Con successiva deliberazione di Assemblea Legislativa n. 51del 26 luglio 2011, la Regione Emilia-Romagna ha individuato, similarmente a quanto già fatto per gli impianti fotovoltaici, le aree e i siti idonei all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomassa e idroelettrica. Nell'Allegato I di detta delibera, sono individuate per ciascuna tipologia di impianto le aree considerate idonee e quelle non idonee e la descrizione delle disposizioni che rendono compatibile o incompatibile l'installazione dell'impianto.
In particolare, vista la richiesta di installazione di impianti da biogas e biomassa giustificata dalla presenza delle materie prime necessarie nel nostro territorio, si precisa che per quanto riguarda detti impianti il punto 3 dell'Allegato I della succitata DAL 51/2001 dispone che siano considerate non idonee le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

VERSIONE COMPARATA

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili;
1.2 zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
3. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

Alla lettera G del medesimo Allegato I della DAL 51/2001, vengono definite le prescrizioni per gli impianti di produzione di energia da biogas, indicando i criteri per la mitigazioni degli impatti ambientali, soprattutto in relazione alle emissioni odorigene che possono provenire da detti impianti, al cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti e alla dispersione insediativa, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale.
In riferimento alla problematica delle emissioni odorigene, come previsto dalla suddetta DAL 51/2001, il RUE definisce distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata.

RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il PSC individua le linee e gli impianti elettrici esistenti con tensione uguale o superiore a 15.000 volt e, nelle more degli elementi tecnici necessari per individuare precisamente l'ampiezza della fascia di rispetto di tutte le linee, riportano indicativamente una fascia corrispondente alla distanza di prima approssimazione (DPA) più cautelativa determinata in base al Decreto 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" e s. m. i.
Come descritto nel quadro conoscitivo, la rete di distribuzione dell'energia elettrica è capillarmente diffusa nel territorio dei Comuni dell'Unione, ma si trova in alcuni casi in condizioni di vetustà tali che hanno portato, in corrispondenza di eventi meteorici invernali, alla caduta di molti pali della rete, causando l'interruzione del servizio per alcuni giorni alle utenze più lontane dai centri.
Altro problema riportato nel quadro conoscitivo è quello relativo agli impatti che tali impianti producono sull'ambiente circostante.
Un impatto riguarda l'aspetto visivo di tali impianti, che, soprattutto per quanto concerne le reti di AT, finiscono per caratterizzare permanentemente il paesaggio del territorio che attraversano.
Per limitare tali elementi di disturbo visivo gli impianti e le reti di distribuzione dell'energia elettrica, soprattutto quando interessino ambiti del territorio urbanizzato e di tutela ambientale e

VERSIONE COMPARATA

paesaggistica, dovranno preferibilmente essere interrati o, comunque, essere previsti idonei sistemi di mitigazione. Tali previsioni perseguono inoltre la minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche causate da questi impianti.
In merito a quest'ultimo aspetto, in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 30/2000 e della normativa nazionale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico (DPCM 08/07/2003 e successivi), il POC individua i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ed in coerenza con quanto previsto dal PTCP, con le procedure definite dalle direttive regionali in materia. Ai sensi di quanto disposto dalla direttiva regionale approvata con DGR 978/2010, tali corridoi coincidono con le distanze di prima approssimazione (DPA) di cui al DM 29/05/2008.
I successivi aggiornamenti di tali programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella casistica di opere, interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente rilevante interesse, di cui agli accordi di programma in variante alla pianificazione previsti all'art. 40 della LR 20/2000.
Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza con le caratteristiche del territorio, di pregio ambientale, di densità abitativa e vocazione urbanistica.
Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali mettono a disposizione degli Esercenti le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.
Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di rispetto, nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto dell'obiettivo di qualità fissato dalla legge.
I medesimi corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.
A seguito dell'individuazione del tracciato definitivo, in sede di autorizzazione di cui alla L.R. 10/1993, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle fasce di rispetto di cui al D.M. 29/05/2008 e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in tal senso.
Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la consultazione avviene di norma con le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. 20/2000.
A tale fine le Province e i Comuni acquisiscono, nei rispettivi strumenti di pianificazione, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato della deliberazione di Giunta Regionale 22/07/2010, n. 978, le valutazioni e le proposte dei gestori in merito:

a) ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;
b) alla quantificazione di nuovi bisogni infrastrutturali (rete AT e dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi strumenti attuativi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2-bis della LR 10/1993 e s. m. i., l'autorizzazione di linee o impianti elettrici (fino a 150.000 volt) destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano operativo comunale (POC). La medesima procedura è necessaria per la modifica o demolizione di linee e impianti esistenti.

VERSIONE COMPARATA

Per quanto riguarda le fasce di rispetto, occorre tenere in considerazione i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Il RUE definisce le modalità di intervento all'interno di dette fasce.
In particolare, gli articoli 3 e 4 del suddetto decreto dispongono che:

Art. 3.
Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
*2. A titolo di **misura di cautela** per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.*
Art. 4.
Obiettivi di qualità
*1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'**obiettivo di qualità** di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.*

Inoltre, l'art. 6 del medesimo decreto disciplina che:
Art. 6.
Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto 29 maggio 2008 (supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale 05/07/2008, n. 156).
Nell'allegato del medesimo decreto ministeriale, al punto 5.1.3., al fine di semplificare la gestione territoriale, si precisa il procedimento semplificato per il calcolo delle fasce di rispetto in prima

VERSIONE COMPARATA

approssimazione, che le Amministrazioni comunali dell'Unione intendono adottare nella redazione del presente PSC, disponendo che **il proprietario/gestore deve**:

- *calcolare la fascia di rispetto combinando la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata della corrente in servizio normale che forniscono il risultato più cautelativo sull'intero tronco (la configurazione ottenuta potrebbe non corrispondere ad alcuna campata reale);*
- *proiettare al suolo verticalmente tale fascia;*
- *comunicare l'estensione rispetto alla proiezione del centro linea: tale distanza (Dpa) sarà adottata in modo costante lungo tutto il tronco come prima approssimazione, cautelativa, delle fasce. Le dimensioni delle fasce di rispetto devono essere fornite con una approssimazione non superiore a 1 m. Per gli elettrodotti in alta tensione di nuova realizzazione, la Dpa sarà fornita in formato elettronico georeferenziato che rispecchi la situazione post-realizzazione;*
- *qualora la linea, per alcune campate, corresse parallela ad altre (condividendo o meno sostegni), lungo questo tratto dovrà essere calcolata la Dpa complessiva.*

In seguito all'emergere di situazioni di non rispetto della Dpa per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle 4 ore, esistenti o di nuova costruzione, e linee elettriche esistenti oppure nuove, o in casi particolarmente complessi per la presenza di linee numerose o con andamenti irregolari, le autorità competenti valuteranno l'opportunità di richiedere al proprietario/gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentire una corretta valutazione.
In questi casi particolari, la fascia deve essere calcolata in base ai valori che i parametri assumono in corrispondenza delle sezioni di calcolo e descritta in termini di estensione e collocazione spaziale tramite sezioni longitudinali, orizzontali e verticali rispetto al suolo, e trasversali da fornire in formato cartaceo e digitale georeferenziato rispetto al baricentro dei conduttori.

Nel caso di supermanto dei valori limite previsti dalla normativa statale, l'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.
Per quanto riguarda le linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui all'art. 14 della LR 30/2000 entro i tempi di adeguamento della normativa statale.

Come indicato nel quadro conoscitivo, nel territorio dei Comuni dell'Unione sono presenti due linee elettriche ad AT che interferiscono con i centri abitati, e precisamente:

- Copparo capoluogo – nella zona Industriale (comparto Berco e Via del Lavoro)
- Formignana capoluogo – nel comparto nord in prossimità della scuola elementare e media, che ricade interamente all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto.

Tra queste, riveste una maggiore urgenza di risoluzione il problema dell'interferenza della linea area a Formignana, in quanto interessa un'area intensamente frequentata, così come definita dall'art. 4 del decreto suddetto, destinata all'infanzia.

VERSIONE COMPARATA

Per tale impianto l'Amministrazione Comunale territorialmente competente chiede la possibilità di interramento da parte del gestore.

Ai sensi della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 **"Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"**, della DGR n. 1668 del 18 novembre 2013 "Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", nonché della Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico di cui alla DDGA n. 14096/2006 come modificata dalla DDGA n. 1431 del 16 febbraio 2010 "Modifiche ed integrazioni alla DDGA n. 14096 del 12/10/2006 "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", compete ai Comuni:

"a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'articolo 3, lettera b);

b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;

c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;

d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;

e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;

f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge."

In merito alla zone di protezione dall'inquinamento luminoso, l'art. 3 della nuova direttiva regionale approvata con DGR n. 1668/2013, fornisce i seguenti indirizzi di buona amministrazione:

a) *limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;*
b) *adeguare gli impianti esistenti se non rispondenti ai requisiti specificati all'art.4, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva.*

Come indicato nel Quadro Conoscitivo – C1 Sistema insediativo (Par. C.1.4.1), si evidenzia che il territorio dell'Unione non è sede di osservatori per cui istituire fasce di protezione, ma è sede di aree della Rete Natura 2000.

La Cartografia del PSC, in coerenza con le definizioni del PTCP della Provincia di Ferrara, contiene le fasce di protezione dall'Inquinamento luminoso che coincidono con il perimetro interessato dai siti della Rete Natura 2000 suddetti.

In particolare, per quanto riguarda il SIC/ZPS del **Fiume Po da Stallata a Cavo Napoleonico** (Codice SIC IT4060016, Codice ZPS IT4060016), il Quadro Conoscitivo descrive gli impianti di illuminazione presenti nell'area golenale per i quali occorre verificare la rispondenza ai requisiti

VERSIONE COMPARATA

specificati al sopra citato art. 4 della nuova direttiva regionale, contenente i requisiti a cui devono rispondere i nuovi impianti di illuminazione nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso.

Il RUE contiene la disciplina specifica per l'argomento, prevedendo le tutele della LR 19/2003 e s. m. i. nonché dalle DGR che sull'argomento hanno dettato indicazioni e indirizzi, ma che, nel contempo, tuteli la sicurezza dei cittadini durante i periodi notturni.
Infine, dato atto che le caratteristiche degli impianti della rete di Illuminazione Pubblica sono diversificate da comune a comune, la rilevazione puntuale sarà effettuata successivamente, sulla base di un piano vero e proprio della pubblica illuminazione, che tenga conto di tre aspetti essenziali quali l'inquinamento luminoso, l'ottimizzazione del consumo energetico e la conformità della rete al codice della strada.

TELEFONIA E TELECOMUNICAZIONI

La normativa del settore televisivo stabilisce il principio del *"diritto all'informazione"* e prevede, pertanto, la copertura integrale del territorio abitato con le reti nazionali pubbliche e private; d'altro canto la necessità di competere sul mercato spinge i gestori di telefonia a garantire ovunque continuativamente il servizio. Pertanto, in entrambi i settori, sono presentate continue richieste di adeguamento e potenziamento degli impianti, che, pertanto, devono essere regolamentate al fine di non creare situazioni pericolose per il benessere della popolazione.
Nel prossimo futuro, inoltre, è prevedibile che i sistemi di antenne radio e TV si debbano implementare di ulteriori stazioni per la trasmissione di segnali digitali terrestri, e per gli impianti di telefonia mobile si completi lo sviluppo del sistema UMTS.
Al fine di perseguire il principio di minimizzare per la popolazione l'esposizione complessiva a fonti diverse di campi elettromagnetici, già trattati per quanto riguarda le linee elettriche nel paragrafo precedente, il PSC recepisce le normative e la pianificazione sovraordinata vigente per quanto attiene all'installazione di antenne per radio, televisioni e telefonia. Inoltre, in ambito delle norme del PSC viene considerato l'impatto visivo di tali strutture anche in relazione agli ambiti del paesaggio di cui alla Matrice Ambientale.

Come indicato nel quadro conoscitivo, il riferimento normativo in merito all'emittenza radio – televisiva è il PLERT approvato dalla Provincia di Ferrara con deliberazione di C.P. n. 31/15329 del 24/03/2010 (vedasi paragrafo D.1.4. del Quadro Conoscitivo della Matrice della Pianificazione), che il PSC specifica come precisato al paragrafo D.5.3 della presente Relazione Generale – D Matrice della Pianificazione.

Fermi restando i divieti e le limitazioni previsti dagli Artt. 4 e 5 delle norme del PLERT, così come integrati e specificati dal PSC (vedi Tav. 10), è facoltà del POC individuare aree preferenziali per la collocazione di impianti da risanare o per l'installazione di nuovi impianti, previa acquisizione della valutazione sull'idoneità del sito da parte dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, avendo riguardo alle seguenti caratteristiche:

a. **minimizzazione dell'esposizione umana alla irradiazione**. In tal senso si dovrà avere attenzione a che il nuovo sito non determini irradiazione diretta di edifici residenziali o di altri

VERSIONE COMPARATA

edifici che vedano comunque la presenza prolungata di persone, anche nel caso di edifici isolati in zona rurale;

b. **controllo delle interazioni con i campi elettrici di altri siti ed impianti**. La pianificazione comunale dovrà porre attenzione agli effetti di sommatoria degli ambiti di irraggiamento di più campi elettromagnetici, se coincidenti in tutto o in parte. A tal fine il provvedimento di individuazione del sito idoneo dovrà acquisire preventivamente valutazioni sul valore di fondo dell'irraggiamento nella zona dato anche dalla presenza di altri elementi emettitori (telefonia mobile, linee ed impianti elettrici), stabilendo i limiti oltre i quali la zona diverrà non più idonea alla localizzazione;

c. **mitigazione dell'impatto visivo**. La individuazione delle zone escluse effettuata dal PLERT consente di eliminare la quasi totalità dei luoghi che possano avere un danno da impatto visivo in conseguenza di nuovi impianti, pur in una situazione di pianura e quindi di elevata percezione anche a grande distanza di tutti gli elementi verticali. Si privilegerà l'utilizzo, là dove non altrimenti vietato, di oggetti già elevati sul piano campagna, quali torri piezometriche o sostegni a palo già attivi per altri impianti;

d. **definizione dei vincoli ambientali massimi generati dai siti**. Il tipo ed il numero di apparati da collocare nel sito (per delocalizzazione o per nuova autorizzazione) determinerà l'entità dei campi elettromagnetici, comportando eventualmente il superamento del limite di 20 V/m o del valore di attenzione di 6 V/m per le aree di permanenza prolungata. In questi casi si dovrà individuare la massima dimensione e la forma della porzione di spazio (o "volume") assoggettata a rispetto assoluto (valori superiori a 20 V/m) e di quella assoggettata a rispetto relativo (valori superiori a 6 V/m).

   Tutte le porzioni di volume a rispetto assoluto potenzialmente accessibili a persone, dovranno essere contenute all'interno del perimetro recintato del sito.

   Porzioni di volume a rispetto relativo potranno essere esterne a tale perimetro e accessibili per brevi periodi; non potranno tuttavia essere interessate da edifici o loro pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza prolungata di persone. Ciò significa che laddove il volume di rispetto relativo tocca il suolo, si determina un vincolo di sostanziale inedificabilità del suolo stesso, mentre laddove tale volume si mantiene a quota superiore dal suolo si determina un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che interferiscano con il "volume". Da tali vincoli restano esclusi gli edifici con destinazioni d'uso che non comportano presenza prolungata di persone, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole e simili.

   Al fine di assicurare il rispetto di tali vincoli, gli strumenti urbanistici comunali riporteranno in cartografia la proiezione al suolo dei volumi massimi ammessi di rispetto relativo come area di attenzione nella quale la ammissibilità degli interventi edilizi deve essere verificata.

   Nella valutazione dei progetti per nuove installazioni l'ARPA-ER è istituzionalmente competente per definire i volumi di rispetto e quindi, anche a valutare che nei siti critici non si determini una condizione difforme da quanto previsto in termini di vincolo massimo ammesso per ogni singolo sito critico.

Relativamente agli impianti per la telefonia mobile, invece, il riferimento è il Capo III della LR 30/2000 e s. m. i., che all'art. 9 vieta la localizzazione di nuovi impianti nella aree destinate ad

VERSIONE COMMENTATA

attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
Per quanto riguarda i sistemi di connessione alla rete di trasmissione dei dati ad alta velocità, sono inserite nel PSC, nel POC e nel RUE apposite disposizioni che favoriscano la massima dotazione, con particolare attenzione ai comparti produttivi e alle aree destinate a servizi, per incentivare l'insediamento delle aziende, che necessitano di tale tecnologia per lo svolgimento delle loro attività, e lo sviluppo di una nuova tipologia di lavoro "a distanza".

GESTIONE DEI RIFIUTI

La nuova *Direttiva sui rifiuti (2008/98/CE)*, concentra l'attenzione sugli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto del ciclo di vita delle risorse. Essa stabilisce la seguente gerarchia, da applicare quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.

Con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, l'Italia ha finalmente recepito la direttiva 2008/98/CE, confermando l'obiettivo di raggiungere entro il 31/12/2012 il 65% di raccolta differenziata.

Un esplicito richiamo alla prevenzione dei rifiuti è del resto già contenuto nel D.lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente), che recita:
all'art. 179 *"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"*
Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

c) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
d) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
e) *lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.*

e all'Art. 180 *"Prevenzione della produzione di rifiuti"*
Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della

VERSIONE COMPARATA

corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

b) *la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;*

c) *la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;*

d) *l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.*

Nell'aggiornamento effettuato dalla Provincia di Ferrara nel 2009, il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) indica i principali indirizzi e cui deve attenersi il Piano di Ambito da approvarsi da parte dell'Autorità di Ambito di Ferrara, nel perseguire l'applicazione del "sistema integrato" di gestione dei Rifiuti Urbani (RU), esplicitato nel quadro conoscitivo del presente documento, che dovrà essere avviato nel periodo 2009-2012 (vedasi paragrafo D.1.5. del Quadro Conoscitivo della Matrice della Pianificazione).

In conformità a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1960/2011, l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara ha approvato il Programma gestione Rifiuti Urbani anni 2012-2014.
Tale Programma realizza una pianificazione coerente con il PPGR solo per l'anno 2012, in quanto lo stesso Piano Provinciale risulta in scadenza proprio alla fine di quest'anno; mentre per gli anni successivi illustra le azioni previste per l'ulteriore miglioramento dei servizi, al fine del rispetto delle normative vigenti nazionali e comunitarie.
Per quanto riguarda il sub ambito G2 (che comprende tutto il territorio dell'Unione dei Comuni), ad eccezione del Comune di Comacchio, il Programma prevede il completamento del passaggio al sistema di raccolta spinta "porta a porta", cominciato nel 2011, che garantirà a regime un valore di raccolta differenziata superiore alle soglie previste dall'attuale legislazione (fino al 71%).
Tale sistema di raccolta sarà così sostanziato:

- per le **aree urbane**, delimitate da apposita cartografia redatta a cura del gestore, le raccolte differenziate dei rifiuti "carta e cartone", "imballaggi in plastica e contenitori in alluminio, acciaio"; "umido/organico", "sfalci, foglie e piccole potature" e la raccolta del rifiuto "secco non riciclabile/recuperabile" verranno effettuate con il sistema di vicinanza con l'utilizzo di appositi sacchi semitrasparenti e contenitori che dovranno essere conferiti dagli utenti sulla pubblica strada all'esterno della propria abitazione ovvero con la raccolta di prossimità presso apposite postazioni denominate "punti di raccolta", evidenziate da apposita cartellonistica, esclusivamente nei giorni di indicati dal calendario che verrà redatto dal gestore del pubblico servizio entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente;
- per le **aree extra-urbane**, delimitate da apposita cartografia redatta a cura del gestore, le raccolte differenziate dei rifiuti "carta e cartone", "imballaggi in plastica e contenitori in alluminio, acciaio" e la raccolta del rifiuto "secco non riciclabile/recuperabile" verranno effettuate con il sistema di vicinanza ovvero con la raccolta di prossimità presso apposite postazioni denominate "punti di raccolta", evidenziate da apposita cartellonistica, con

VERSIONE COMPARATA

l'utilizzo di appositi sacchi semitrasparenti e contenitori che dovranno essere conferiti dagli utenti sulla pubblica strada all'esterno della propria abitazione, esclusivamente nei giorni indicati dal calendario che verrà redatto dal gestore del pubblico servizio entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente – alle utenze ubicate in tali aree non verrà effettuata la raccolta del rifiuto "umido/organico" e quella degli "sfalci, foglie e piccole potature", garantendo alle stesse la consegna in comodato d'uso gratuito del composter e la correlata agevolazione tariffaria prevista dal regolamento AATO, per la produzione di ammendante compostato misto da utilizzare nelle proprie aree verdi; l'obbligo del compostaggio domestico nelle aree extra urbane è correlato alle richieste e accettazioni specifiche di ogni singolo Comune;

- il KIT per effettuare la raccolta porta a porta (costituito da contenitori, sacchi e calendario) sarà fornito agli utenti a cura del gestore del pubblico servizio di raccolta e trasporto;
- i contenitori consegnati alle utenze devono essere collocati sulla pubblica strada, all'esterno della propria abitazione ovvero, nelle zone individuate per un servizio di raccolta di prossimità, presso apposite postazioni denominate "punti di raccolta", evidenziate da apposita cartellonistica, solo nei giorni stabiliti entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 22.00 del giorno precedente; unicamente per le utenze non domestiche, l'esposizione potrà avvenire al termine della chiusura del negozio o attività (di norma tra le ore 19.00 e le 20.00); per le utenze istituzionali (scuole, municipi, ecc), l'esposizione potrà avvenire al termine della giornata lavorativa.

La previsione impiantistica.

In riferimento agli obiettivi di risanamento del territorio ferrarese, nelle norme tecniche d'attuazione del PPGR si ritiene che per gli impianti di incenerimento non si giustificano ulteriori sviluppi del sistema rispetto alle previsioni del Piano.

Per i rifiuti organici di origine domestica raccolti in maniera differenziata quali ad esempio la frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, lo sfalcio del verde-giardino, i fanghi provenienti dalla depurazione civile, il fabbisogno di smaltimento potrà essere garantito dagli impianti di recupero quale compostaggio e/o digestione anaerobica con recupero di energia e successivo compostaggio della frazione digestata in coordinamento con quanto sarà previsto dai piani settoriali in materia energetica.

Questa dotazione dovrà essere in grado di fare fronte ai flussi, anche in prospettiva, dei rifiuti similari provenienti da attività produttive, quali le industrie agro-alimentari e gli allevamenti zootecnici. Ulteriori attività di recupero della frazione organica, finalizzate esclusivamente alla produzione di compost di qualità (direttamente o previa digestione anaerobica con recupero energetico), sono quindi consentite, nel rispetto dei principi di tutela ambientale, tenuto conto della natura biodegradabile dei rifiuti e del conseguente impatto odoroso, purché di dimensioni principalmente legate alla tipologia di rifiuti prodotte dalle stesse Aziende.

Le medesime norme tecniche d'attuazione del PPGR individuano gli standard tecnici per macro categorie di impianti che tengano conto delle migliori tecnologie disponibili, con l'obiettivo di garantire elevati standard tecnici e ambientali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, e definiscono le caratteristiche tecniche della rete impiantistica, che assumono carattere prescrittivo, cui le diverse realizzazioni dovranno ottemperare.

VERSIONE COMPARATA

Nel capitolo 3, dedicato all'ubicazione e all'inserimento ambientale degli impianti, vengono definiti i fattori premianti e limitanti destinati ad orientare la puntuale localizzazione degli stessi, ai fini della regolamentazione delle aree idonee.
Per l'ubicazione degli impianti connessi alla gestione dei rifiuti il PSC recepisce integralmente quanto dettato dalle norme tecniche d'attuazione del PPGR.
La metodologia di analisi per la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti prevista dal PPGR si articola in più fasi:

- *una fase preliminare di definizione dei criteri generali per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, una fase di "macrolocalizzazione" (di competenza della Provincia) per la definizione applicativa dei criteri di localizzazione;*
- *una fase di "microlocalizzazione" (individuazione dei siti) di competenza dei soggetti attuatori e/o di aziende private.*

La fase di microlocalizzazione può riguardare nello specifico gli scenari di gestione dei RU o la proposta progettuale di un Ente per la localizzazione di impianti per lo smaltimento/trattamento dei RS.
Si considerano solo le aree risultanti dalla selezione effettuata nella fase di macrolocalizzazione; gli studi specifici sono finalizzati all'individuazione dei singoli siti di impianto di smaltimento rifiuti.
Nella fase di microlocalizzazione:

- *si applicano i fattori di esclusione di carattere puntuale;*
- *si esaminano i fattori penalizzanti, eventualmente si registrano e valutano altri fattori condizionanti o escludenti derivanti dagli specifici usi del suolo o dalle caratteristiche morfologiche dell'area;*
- *si esaminano i fattori preferenziali in grado di orientare le indagini verso quelle aree che, per le loro caratteristiche intrinseche, dovrebbero presentare minori svantaggi nel caso di realizzazione delle opere.*

Alle fasi di localizzazione segue necessariamente una fase di comparazione delle varie alternative emerse dalla selezione operata.
Sui siti prescelti si procede alla progettazione di massima degli impianti e alla redazione degli studi di impatto ambientale, ove previsti.
I fattori penalizzanti e preferenziali derivano da considerazioni di protezione ambientale e territoriale, di conformità ad altri strumenti di pianificazione locale o da indirizzi politici delle Amministrazioni.
Il PPGR determina quindi due classi di aree:

1. *le "aree non idonee", escluse comunque dal processo di localizzazione;*
2. *le aree potenzialmente idonee residue, eventualmente gerarchizzabili in funzione della presenza o meno di fattori penalizzanti e preferenziali, su cui si concentrerà il processo di localizzazione di dettaglio.*

I criteri di localizzazione sono suddivisi per tipo di impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti e riguardano in generale:

- *le discariche;*
- *gli impianti di termodistruzione;*
- *gli impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione di compost/RDF, compostaggio e digestione anaerobica, ecc.);*

VERSIONE COMPARATA

- *gli impianti di trattamento dei rifiuti industriali.*

Per certe tipologie di impianti che insistono su aree ad "alta vocazione produttiva agricola" (art. A-19 della L.R. 20/2000), e in territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.lgs. 228/2001), si prevedono particolari cautele.

Di tali aree si dovrà tenerne conto in fase di puntuale localizzazione. In attesa dell'inserimento nel PTCP di disposizioni normative e cartografiche relative all'art. 21 del D.lgs. 228/2000 e al capo A-IV Territorio rurale della L.R. 20/2000, per la localizzazione di nuovi impianti che insistono nel territorio rurale dovrà essere chiesto un parere preliminare di compatibilità ambientale al comune territorialmente interessato e alla provincia allo scopo di verificare la coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 del D.lgs. 228/01 e dall'art A-19 della L.R. 20/2000.

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi previste dal PPGR, divise per tipo di impianto, dove con "M" è rappresentato un indicatore considerato in fase di macrolocalizzazione, "m" in fase di microlocalizzazione ed "M/m" in fase di macrolocalizzazione da verificare in fase di microlocalizzazione:

Impianti di discariche

Indicatori	**Fase**	**Senario**
Aspetti urbanistici		
aree di espansione residenziale	M	*esclusione /penalizzante*
Fasce di rispetto da strade, autostrade, ferrovie, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari	M/m	esclusione
Aree degradate	M/m	preferenziale
Usi del suolo		
aree agricole di pregio	M/m	*Penalizzante/esclusione*
Servitù militari		*esclusione*
Protezione della popolazione dalle molestie		
distanza da centri e nuclei abitati	M/m	*esclusione per aree distanti meno di 500 m*
presenza di case sparse	m	*penalizzante per presenza nel raggio di 500 m*
distanza da funzioni sensibili (scuole,ospedali)	m	*esclusione per distanza inferiore a 1,5 km*
Protezione delle risorse idriche		
soggiacenza della falda	m	*penalizzante se*
distanza da punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile	M/m	*esclusione nelle fasce di rispetto di 200 m*
Tutela delle aree di pertinenza dei c.i.	M/m	*esclusione nelle fasce di almeno 10 m*
Tutela dei dissesti e calamità		
aree esondabili	M/m	*esclusione in aree esondabili fascia A e B.*

Impianti di trattamento termico

Indicatori	Fase	Scenario
Aspetti urbanistici		
aree industriali e servizi tecnologici	M/m	esclusione altre destinazioni d'uso
Impianti esistenti e/o utilizzatori di calore	M/m	preferenziale
Protezione della popolazione dalle molestie		
distanza dalle aree residenziali	M/m	esclusione aree a distanza inferiore a 500 m
Usi del suolo		
aree agricole di pregio	*M/m*	penalizzante per localizzazioni nel raggio di 500 m
Qualità dell'aria		
I comuni della Zona C	*M*	esclusi
Caratterisitiche meteoclimatiche	*m*	penalizzante per aree con condizioni sfavorevoli alla dispersione di inquinanti
Aspetti logistici		
dimensione area e morfologia	*M/m*	preferenziali aree pianeggianti con superficie >5 ha
vicinanza alle aree di maggior produzione dei rifiuti	*M/m*	preferenziale per aree baricentriche rispetto al bacino di produzione
dotazione di infrastrutture	*m*	preferenziale per aree dotate di buona accessibilità
distanza da infrastrutture	*m*	penalizzante per aree che ricadono in fasce di rispetto
Protezione delle risorse naturali		
contaminazione di suolo, acque superficiali e sotterranee	*m*	penalizzante ricaduta effluenti che modifichi livelli di qualità
Protezione di beni ambientali, paesaggistici, artistici, archeologici, storici, paleontologici		
visibilità da aree di pregio	*m*	penalizzante per aree con intrusione visiva in aree tutelate
Controlli ambientali		
reti di monitoraggio	*M/m*	preferenziale
Presenza di fattori di degrado		
aree industriali dismesse	*m*	preferenziale

VER

Impianti a tecnologia complessa

Aspetti urbanistici		
aree *industriali e servizi tecnologici (eccetto per impianti di compostaggio)*	M/m	esclusione altre destinazioni d'uso
Protezione della popolazione dalle molestie		
distanza dalle aree residenziali	M/m	esclusione aree a distanza inferiore a 200 m penalizzante per aree comprese in una distanza tra 200 e 500 m
Caratteristiche meteoclimatiche		
calma di vento, stabilità atmosferica	m	penalizzante per aree con condizioni sfavorevoli alla dispersione di inquinanti
Aspetti logistici		
vicinanza alle aree di maggior produzione dei rifiuti	M/m	preferenziale per aree baricentriche rispetto al bacino di produzione
dotazione di infrastrutture	m	preferenziale per aree dotate di buona accessibilità
distanza da infrastrutture	m	penalizzante per aree che ricadono in fasce di rispetto
Protezione di beni ambientali, paesaggistici, artistici, archeologici, storici, paleontologici		
visibilità da aree di pregio	m	penalizzante per aree con intrusione visiva in aree tutelate
Controlli ambientali		
reti di monitoraggio	M/m	preferenziale
Presenza di fattori di degrado		
aree industriali dismesse	m	preferenziale

VERSIONE

Impianti di trattamento dei rifiuti industriali

Aspetti urbanistici		
aree industriali e a servizi tecnologici	M/m	esclusione altre destinazioni d'uso
Protezione della popolazione dalle molestie		
distanza dalle aree residenziali	M/m	esclusione per aree a distanza inferiore a 500 m penalizzante per aree nel raggio tra 500 e 1500 m
distanze da funzioni sensibili	m	esclusione per aree a distanza inferiore a 1500 m
Aspetti logistici		
dotazione di infrastrutture	*m*	preferenziale per aree dotate di buona accessibilità
distanza da infrastrutture	*m*	penalizzante per aree che ricadono in fasce di rispetto
Tutela da dissesti e calamità		
aree esondabili	*M/m*	esclusione in aree esondabili fascia A e B
Protezione delle risorse naturali		
contaminazione di suolo, acque superficiali e sotterranee	*m*	penalizzante ricaduta effluenti che modifichi livelli di qualità
scarichi		Penalizzante se l'area produttiva non è dotata di idoneo impianto di depurazione e/o allacciato alla pubblica fognatura
Protezione di beni ambientali, paesaggistici, artistici, archeologici, storici, paleontologici		
visibilità da aree di pregio	*m*	penalizzante per aree con intrusione visiva in aree tutelate

Per le attività di recupero, DM 05/02/98 e succ. modifiche (cioè soggette a regime semplificato), gli impianti sono localizzabili solo all'interno degli Ambiti Specializzati per attività produttive o delle aree ecologicamente attrezzate.

Nel regime transitorio, il PPGR prevede che le nove attività di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (ad esclusione delle discariche e degli impianti di ricupero delle frazioni organiche o attività temporanee, ad esempio connesse al recupero dei rifiuti inerti per nuove urbanizzazioni), tenuto conto che possono avere caratteristiche analoghe ad un insediamento produttivo di medie dimensioni, dovranno essere localizzate in aree con destinazione urbanistica a zone produttive o a servizi tecnologici ed equivalenti esistenti e previste dalla pianificazione territoriale, purché rispettino le seguenti condizioni generali:

- Siano dotate di un minimo di infrastrutture riguardanti i seguenti punti:
  - viabilità locale (adeguata);
  - accessibilità del sito (presente);
  - servizi idrici(acquedotto, sistema di depurazione e smaltimento delle acque reflue ecc. presente).
- Siano garantite le fasce di rispetto relativamente a:
  - Funzioni sensibili (scuole, ospedali, ecc.);
  - Aree residenziali;
  - Infrastrutture di trasporto esistenti;
  - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

VERSIONE C

- Aree ad elevato pregio.

- Siano escluse le aree produttive a difficile drenaggio dove si sono verificati fenomeni di allagamento.
- Dovranno inoltre essere privilegiate le aree in cui sono presenti reti di monitoraggio per il controllo delle componenti ambientali più significative, le aree industriali dismesse o quelle degradate da bonificare.

Gli impianti di recupero della frazione umida hanno necessità di grandi aree di lavoro e di ridotti insediamenti abitativi nelle immediate vicinanze. Per il potenziale impatto odoroso non sono localizzabili in aree industriali; potranno pertanto essere ubicate in aree con destinazione agricola, purché munite di infrastrutture, quali la viabilità locale e l'accessibilità del sito, garantite le fasce di rispetto relativamente alle funzioni sensibili, alle aree residenziali, alle infrastrutture di trasporto esistenti, alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e alle aree ad elevato pregio. Saranno inoltre privilegiate le aree in cui sono presenti reti di monitoraggio per il controllo delle componenti ambientali più significative, in prossimità della produzione dei rifiuti (baricentricità del sito) o in stretta connessione con l'attività (allevamenti zootecnici, aziende agricole, ecc.) che li produce.
Relativamente agli impianti esistenti o comunque già autorizzati alla data di approvazione del PPGR, nel caso di localizzazione in aree non idonee, saranno possibili esclusivamente interventi di miglioramento del ciclo produttivo.
Nel caso di centri per il trattamento dei veicoli localizzati in aree non idonee la localizzazione sarà valutata tramite gli specifici Piani di Adeguamento di cui all'art.15 del D.lg. 209/2003. Fra gli strumenti di agevolazione la Provincia prevedrà, per gli impianti che saranno rilocalizzati, una adeguata valutazione dei tempi di rilocalizzazione all'interno delle Conferenze dei Servizi ed inoltre promuoverà incontri con i comuni e le aziende interessate per lo sviluppo nei tempi previsti dei progetti di rilocalizzazione e per la ricerca di strumenti di agevolazione finanziari nell'impiego di fondi regionali e/o nazionali e/o comunitari".
Data la particolare configurazione del territorio si deve rilevare che il territorio della Provincia è in buona parte soggiacente ai corsi d'acqua che lo attraversano e, quasi completamente compreso in fascia C del PAI e del PAI Delta. Questo impedisce di considerare la fascia C tra i fattori escludenti per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, poiché ciò impedirebbe di fatto il raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza a livello di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
Tenendo conto della valutazione della sicurezza degli impianti in relazione al rischio idraulico, l'approvazione di progetti di impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti sarà sottoposta al parere del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano.

Il Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

La Giunta Regionale dell'Emillia-Romagna, in attuazione degli indirizzi programmatici del governo regionale 2010-2015, ha adottato gli Indirizzi per l'elaborazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) con propria deliberazione n. 1147/2012, dando di fatto avvio al processo di elaborazione del Piano che sostituirà quelli provinciali. Detto PRGR è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 03/02/2014 e poi approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 06/05/2016.

VERSIONE COMPARATA

Tale strumento di pianificazione settoriale, in piena sintonia con le politiche europee, si pone come obiettivo primario la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti seguite dalla valorizzazione del rifiuto come risorsa attraverso il riciclaggio.
~~L'approvazione del Piano regionale seguirà la procedura prevista dalla L.R. n. 20/2000 e le disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).~~
I contenuti del nuovo strumento di pianificazione sono quelli previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 199 del D.lgs. 152/2006.

Il PRGR comporta il superamento della Pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

In base agli indicatori di popolazione, produzione pro capite di rifiuti urbani, percentuale di raccolta differenziata (sintetizzati nella Tabella 6-1 riportata al Par. D.1.5 della Relazione Generale del presente Piano) e alla situazione impiantistica (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento meccanico-biologico) esistente, il PRGR definisce il fabbisogno impiantistico in Regione al 2020.
Per ciascuno degli impianti di trattamento e smaltimento presenti in Regione ed operativi nel periodo 2011-2013, e/o previsti negli strumenti di pianificazione vigenti, è stato condotto un approfondimento conoscitivo delle caratteristiche tecniche di progetto e di esercizio in base alle quali sono stati elaborati indicatori di efficacia ed efficienza che, unitamente ad una valutazione economica ed ai principi di prossimità e di tutela ambientale, ne hanno guidato la selezione.
Nel capitolo 9 della Relazione Generale, oltre alle discariche adibite prevalentemente alla gestione dei RU, il PRGR considera ai fini del soddisfacimento del fabbisogno regionale anche le altre discariche presenti in regione classificate come discariche per rifiuti non pericolosi ma dedicate prevalentemente allo smaltimento dei rifiuti speciali. Tra queste, ricade nel territorio dell'Unione la discarica di Jolanda di Savoia.
~~All'art. 22 delle Norme di detto Piano sono individuati i "criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo", che devono essere recepiti dalla pianificazione sotto ordinata; nello specifico:~~
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle Norme del PPGR, *I PTCP provvedono all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22* (in realtà all'art. 21).
A seguito delle modifiche apportate in fase di controdeduzione del piano, i suddetti "criteri" sono stati stralciati dalle norme, facendo un rimando al capitolo 14 della Relazione generale, che prevede:

Aree non idonee
L'individuazione delle aree non idonee parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio.
In particolare tale individuazione considera:

- *il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);*
- *eventuali altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale intervenute successivamente all'approvazione del PTPR nonché conseguenti a ulteriori disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione delle presenti direttive.*

Si rileva che per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti la struttura attuale del Piano paesaggistico propone una distinzione fra la non ammissibilità di attività e impianti riconducibili al ciclo dei rifiuti all'interno di taluni dei sistemi, zone ed elementi da esso individuati e invece un'ammissibilità condizionata (sostanzialmente collegata alla loro previsione in uno strumento di pianificazione nazionale, regionale, o sub-regionale accompagnata da studi di dettaglio volti a stabilirne la fattibilità) in altri.

Relativamente alle zone ed elementi del PTPR rilevabili nel territorio dell'Unione, la non ammissibilità di tali impianti si riscontra in:

- art. 10 - sistema forestale e boschivo;
- art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 21 (comma 2 lettere a - b1 - b2) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;
- art. 25 - Zone di tutela naturalistica.

Per quanto riguarda, invece, le zone ed elementi in cui è ammessa l'installazione di alcune tipologie di impianti, nel territorio dell'Unione si riscontrano:

- art. 11 - sistema delle aree agricole;
- art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale;
- art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi;
- art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Altri criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di impianti per la gestione di rifiuti sono contenuti nelle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Aree idonee

Per quanto riguarda le aree idonee, il PPGR fissa i seguenti criteri:

1. *Il Piano, in attuazione del principio di autosufficienza, nell'ambito dei fabbisogni non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei rifiuti urbani rispetto al sistema impiantistico esistente.*
2. *In attuazione del comma 4 dell'articolo 15 è ammissibile il solo ampliamento delle discariche indicate nel capitolo 9 alla tabella ~~9.3~~ 9.6.*

VERSIONE COMPARATA

3. *Il Piano stima che il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica sia soddisfatto dagli impianti esistenti; conseguentemente in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento.*
4. *I centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1., lettera mm) del D.lgs. n. 152/2006, sono di norma localizzati in aree interne o contigue agli ambiti specializzati per attività produttive o delle Aree ecologicamente attrezzate di cui agli articoli A-13 e A-14 della L.R. n. 20/2000. Tali impianti costituiscono dotazioni territoriali di cui all'articolo A-25 della LR n. 20/2000 e la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali con riguardo ai criteri menzionati nel presente comma.*
5. *In via generale gli impianti di trattamento ~~preliminare finalizzato allo smaltimento e al recupero~~ dei rifiuti ~~nonché~~ inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono preferibilmente da localizzare all'interno degli Ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000 nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.*
6. *Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che nei luoghi di cui al comma 4 anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.*
7. *Gli impianti di compostaggio di rifiuti possono essere localizzati in area agricola esclusivamente qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.*

Entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano, le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al suddetto capitolo 14 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.

In attesa di tale adeguamento, il PSC ~~è coerente~~ riscontra la propria coerenza con i principi sopra riportati; in particolare:

- per quanto riguarda i punti 1, ~~e~~ 2 e 3, in quanto non sono previsti né nuovi impianti di smaltimento, né l'ampliamento della discarica esistente;
- per quanto riguarda i punti ~~3 e~~ 4 e 5, l'art. 4.1.24, comma 3, delle Norme di Piano ~~si~~ demanda al POC e al RUE ~~l'individuazione degli ambiti specializzati per attività produttive in cui è possibile realizzare nuovi luoghi o impianti funzionali al ciclo dei rifiuti~~ la definizione, per i rispettivi ambiti di competenza, delle diverse tipologie di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti realizzabili nelle aree idonee, nel rispetto delle normativa e della pianificazione sovraordinata;

VERSIONE COMPRESA

- per quanto riguarda il punto ~~5~~ 6, le Tav. 7 e 12 individuano le aree per cava derivanti dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE) e l'art. 4.1.24, comma 4, delle Norme di Piano recepisce la direttiva, precisando che detti impianti possono essere localizzati solo in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e le attività devono essere coerenti con le specificazioni contenute nel RUE;
- per quanto riguarda il punto ~~6~~ 7, non occorre specificare nulla in quanto si tratta di una disposizione sovraordinata recepita dal PSC (art.4.1.24, comma 2, delle Norme di Piano).

Commento [RB29]: Modifica al PSC n. 11.

Il Polo Crispa

Per quanto riguarda l'impianto esistente del Polo Crispa, a Jolanda di Savoia, non si prevedono ulteriori ampliamenti delle discariche, ma solamente il completamento delle coltivazioni in atto (V lotto, per il quale è in itinere una variante); peraltro, come indicato nel Programma Annuale del 2010 approvato dall'ATO e sopra riportato, si prevedono il potenziamento dell'impianto di selezione e la realizzazione della Stazione di Trasferenza (SdT) per i rifiuti non differenziati e residuali, e per le frazioni organiche e biodegradabili.

Per quanto riguarda la gestione post-operativa del polo, il gestore, in ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha presentato un apposito piano che individua tempi, modalità, condizioni e le attività da porre in essere in detta fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.
In detto piano sono individuate le operazioni relative a:

1. manutenzione di: recinzione e cancelli di accesso, rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche, viabilità interna ed esterna, sistema di drenaggio del percolato, rete di captazione, sistema di impermeabilizzazione sommitale, copertura vegetale, essenze verdi, opere elettriche ed apparecchiature ad esse connesse, sistema di raccolta e recupero del biogas, impianti in genere, opere edili, pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
2. modalità e frequenza di asportazione del percolato.

Sempre in allegato allo studio di impatto ambientale (SIA), il gestore ha presentato il Piano di Ripristino Ambientale, nel quale vengono individuati gli interventi da effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica alla sua chiusura.
Il Piano di Ripristino Ambientale prevede la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
- del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dall'area stessa.

Costituiscono contenuti essenziali di detto piano:

- il quadro di riferimento dell'are e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici;
- le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;

VERSIONE COMPARATA

- gli obiettivi e i vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
- la destinazione d'uso dell'area;
- i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;
- la documentazione cartografica ed eventuali analisi.

Dopo aver svolto un'analisi della qualità ambientale (valutando atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica e rumore) e del paesaggio, il gestore ipotizza quale destinazione dell'area durante tutta la fase post-operativa (stimata in circa 30 anni) quella di prato con presenza di arbusti, le cui essenze vegetali saranno quelle tipiche della zona.

La finalità dell'intervento è che si instauri quel lentissimo processo naturale di evoluzione verso il climax (stadio finale del processo evolutivo di un ecosistema che denota il massimo grado di equilibrio)*, senza la necessità di interventi successivi. Non solo quindi proteggere l'ambiente circostante della discarica, ma realizzare un'area naturalisticamente valida e collegata all'ambiente circostante, migliorandolo nel suo complesso in modo che sia accogliente per l'uomo e per tutte le altre specie.*

VERSIONE COMPARATA

C.1.9.2. Le attrezzature e gli spazi collettivi

L'articolo A-24 della LR 20/2000 stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione:

a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale;
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

Per quanto riguarda le aree per attrezzature e spazi collettivi per gli insediamenti residenziali, si è calcolato il fabbisogno necessario partendo dalla popolazione attuale (31/12/2010) e aggiungendo a questa la popolazione prevista negli alloggi ipotizzati al precedente paragrafo C.1.6., prendendo come riferimento il numero di persone per famiglia/alloggio medio di 2,01 previsto nella Matrice Socio – Economica.
Da ciò si ricava che la superficie per standard sarà di 60 mq. per ogni alloggio e, pertanto (avendo ipotizzato una superficie media per alloggio di 120 mq.), di 50 mq. ogni 100 mq. di superficie ~~lorda~~ totale.

Commento [RB30]: Osservazione d'Ufficio U2.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI					
COMUNE	ABITANTI ATTUALI	ALLOGGI PREVISTI	ABITANTI PREVISTI	ABITANTI TOTALI	STANDARD NECESSARI
	(n)	(n)	(n)	(n)	(mq)
BERRA	5.308	303	609	5.917	177.511
COPPARO	17.245	1.492	2.999	20.244	607.318
FORMIGNANA	2.810	223	448	3.258	97.747
JOLANDA DI S.	3.089	293	589	3.678	110.338
RO	3.460	464	933	4.393	131.779
TRESIGALLO	4.617	1.381	2.776	7.393	221.784
UNIONE	**36.529**	**4.156**	**8.354**	**44.883**	**1.346.477**

Relativamente agli insediamenti per ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, si sono fatte le seguenti considerazioni.
Le attività ricreative, ricettive e direzionali, nonché le attività commerciali di vicinato e medio/piccole sono inserite all'interno degli ambiti consolidati, di recupero e per nuovi insediamenti; pertanto non è possibile individuare precisamente la superficie a loro destinata. Peraltro, si può ipotizzare che queste attività rappresentino un 10% delle superfici lorde totali in detti ambiti.
Considerato che nel dimensionamento delle attrezzature per gli insediamenti residenziali si è già calcolato 50 mq. di superficie per standard a carico degli usi residenziali, ne deriva che per la percentuale di superficie ad uso diverso, si debbano prevedere ulteriori 50 mq., al fine di rispettare

VERSIONE COMPARATA

il quantitativo minimo di 100 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento previsto dalla LR 20/2000.

Per quanto attiene alle attività commerciali medio/grandi, si fa riferimento ai dati inseriti nel POIC (Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali) della Provincia di Ferrara (vedasi Par. A.2.10 della presente Relazione Generale), che prevede per i Comuni dell'Unione 1 ambito commerciale di attrazione di livello inferiore con superficie massima di vendita di 10.000 mq. e 10 aree di superficie massima di vendita di 5.000 mq; una delle quali, però, viene stralciata dalle previsioni del presente piano. Tale superficie di vendita si suppone possa essere circa la metà della superficie complessiva dell'insediamento.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER INSEDIAMENTI RICREATIVI, RICETTIVI, DIREZIONALI E COMMERCIALI					
COMUNE	10% ~~SL~~ ST RESIDENZ.	STANDARD PER INS. RICR., RICET. E DIREZ.	INSEDIAM. COMMERC. MEDIO / GRANDI	STANDARD PER INS. COMMERC.	STANDARD NECESSARI
	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)
BERRA	35.325	17.662	0	0	17.662
COPPARO	120.856	60.428	25.000	25.000	85.428
FORMIGNANA	19.452	9.726	0	0	9.726
JOLANDA DI S.	21.957	10.979	10.000	10.000	20.979
RO	26.224	13.112	0	0	13.112
TRESIGALLO	44.135	22.068	20.000	20.000	42.068
UNIONE	**267.949**	**133.974**	**55.000**	**55.000**	**188.974**

Commento [RB31]: Osservazione d'Ufficio U2.

Infine, per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, si calcola il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi relative alle aree esistenti, a quelle previste nei PRG vigenti e confermate e quelle di nuova previsione, come di seguito.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
COMUNE	STER AMBITI ESISTENTI	STER AMBITI IN CORSO	STER NUOVI AMBITI	STER TOTALE	STANDARD NECESARI
	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)
BERRA	306.510	0	120.489	426.999	64.500
COPPARO	960.465	414.697	589.079	1.964.241	294.636
FORMIGNANA	126.866	15.008	67.951	209.825	31.474
JOLANDA DI S.	57.975	41.509	68.776	168.260	25.239
RO	162.895	0	129.432	292.327	43.849
TRESIGALLO	371.871	0	237.718	609.589	91.438
UNIONE	**1.986.582**	**471.214**	**1.213.445**	**3.671.241**	**550.686**

Commento [RB32]: Osservazione d'Ufficio U2.

VERSIONE COMPATTA

Pertanto, sommando le quantità previste per le diverse tipologie di insediamento, si ottiene il seguente dotazione totale di attrezzature e spazi collettivi richiesta dalla LR 20/2000:

DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI TOTALE					
COMUNE	PER INS. RESIDENZ.	PER INS. RICR., RICET., DIR. E COMM.	PER INS. PRODUTTIVI	SUPERFICI TOTALI NECESSARIE	SUPERIFICI INDIVIDUATE DAL PSC*
	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)
BERRA	177.511	17.662	64.050	259.223	~~288.182~~ 292.334
COPPARO	607.318	85.428	294.636	987.382	~~1.181.201~~ 1.218.967
FORMIGNANA	97.747	9.726	31.474	138.946	~~133.214~~ 133.315
JOLANDA DI S.	110.338	20.979	25.239	156.556	~~489.104~~ 482.919
RO	131.779	13.112	43.849	188.740	~~312.431~~ 315.703
TRESIGALLO	221.784	42.068	91.438	355.290	~~356.198~~ 341.739
UNIONE	**1.346.477**	**188.974**	**550.686**	**2.086.137**	**~~2.760.330~~ 2.784.977**

* Comprendono solo le aree esistenti e quelle previste già individuate.

Commento [RB33]: Superfici aggiornate a seguito delle modifiche al PSC n. 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 32.

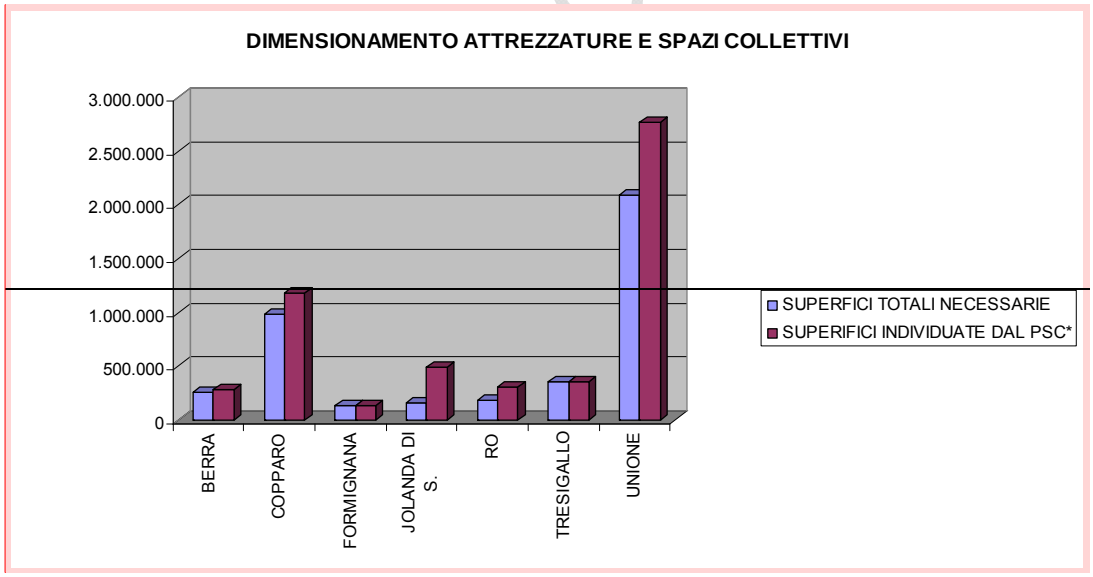

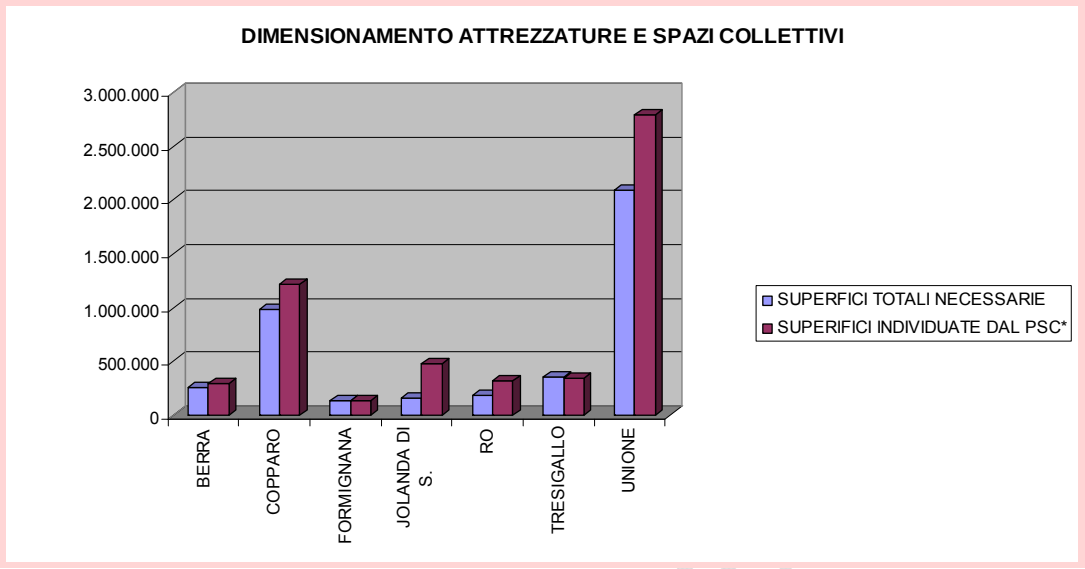

Commento [RB34]: Grafico sostituito a seguito delle modifiche al PSC n. 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 32.

Dalla tabella e dal grafico qui sopra si evidenzia che la dotazione di attrezzature e spazi collettivi previsti nel territorio dell'Unione dal PSC, la cui maggior parte (circa 2.000.000 mq) è costituita da quelli già esistenti, sono ampiamente superiori alle quantità richieste dalla LR 20/2000.
A queste aree si aggiungeranno, in fase di attuazione dei POC, quelle che si realizzeranno negli ambiti per nuovi insediamenti e in quelli specializzati per attività produttive di nuova previsione.
A livello di singoli Comuni si rileva la situazione di potenziale deficit del Comune di Formignana, per una quantità di ~~5.711~~ 5.631 mq, e di Tresigallo, per una quantità di 14.000 mq, che dovranno essere individuati parte negli ambiti consolidati e da riqualificare e parte negli ambiti di nuova previsione, sia di carattere residenziale che specializzati per attività produttive.

Commento [RB35]: Aggiornato a seguito delle modifiche al PSC n. 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 32.

VERSIONE COMP

C.1.9.2.1. Fabbisogno di impianti di cremazione

L'esigenza di procedere alla valutazione del fabbisogno di impianti di cremazione deriva dalle disposizioni dell'art. 3 della LR 29/07/2004, n. 19, che assegna alle Province la competenza di programmare tali impianti, individuandone la localizzazione d'intesa con i Comuni interessati.
In tal modo la Regione da un lato ha espresso un chiaro indirizzo a favore della pratica della cremazione, dall'altra ne ha riconosciuto il carattere di attrezzatura di rilevanza sovracomunale e quindi, in coerenza con le altre normative regionali riguardanti la programmazione di servizi ed opere ed infrastrutture, ne affida la pianificazione alla Provincia.
Gli elementi da considerare nella determinazione del fabbisogno e nella localizzazione degli impianti di cremazione sono: la popolazione residente, la distanza chilometrica dal crematorio e la libera scelta tra sepoltura e cremazione.
Per determinare il fabbisogno la Provincia di Ferrara è partita dagli scenari di mortalità, formulando anche alcune ipotesi di previsione. Inoltre, ha tenuto in considerazione le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, i quali prevedono che, trascorsi determinati periodi, si proceda alla ricognizione delle salme e, qualora il cadavere venga rinvenuto inconsunto, venga riseppellito o, come previsto dal DPR 254/2003, cremato.
In base a tali considerazioni, la Provincia, con propria delibera di Giunta n. 161 del 28/05/2008, prevede che per il proprio territorio siano necessari 4/5 impianti di cremazione, a fronte dei 2 esistenti in Comune di Ferrara. La localizzazione di n. 2 impianti è ipotizzata nei Comuni di Argenta e Cento e un terzo impianto è previsto mediante l'ampliamento delle strutture esistenti nel Comune di Ferrara oppure in un altro comune che risultasse compatibile con i criteri di cui alla LR 19/2004, qualora richiesto.
La richiesta in questo senso è stata presentata dal Comune di Copparo, a mezzo della Soc. Patrimonio (che gestisce il patrimonio immobiliare dell'Amministrazione), in data 06/08/2008. Tale richiesta è stata valutata positivamente dalla Provincia di Ferrara che, con propria deliberazione di Giunta n. 252 del 03/08/2010, ha raggiunto l'intesa con il Comune suddetto in ordine alla realizzazione in territorio comunale di un impianto di cremazione.
La localizzazione dell'impianto risponde alla suddivisione effettuata nel 2008, con riferimento ai distretti socio-sanitari, risponde al criterio della localizzazione relativo alle distanze chilometriche e non presenta elementi di contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente o interferenze con programmi settoriali. Il medesimo PTCP (cap. 11 e 13) individua nelle città di Ferrara, Cento, Copparo e Argenta quali "centri ordinatori" del sistema provinciale e quali punti di concentrazione delle strutture di livello sovra locale per i rispettivi ambiti di influenza.
Per quanto concerne il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA), non si vengono rilevate in generale condizioni/limitazioni per la realizzazione di nuovi impianti.
Tale impianto sarà ubicato all'interno dell'ampliamento previsto della zona cimiteriale del Comune di Copparo, che a sua volta ricade in un più ampio progetto di riqualificazione del Parco del Naviglio di Copparo, già valutato in termini di studi di fattibilità e di impatto ambientale, inserito all'interno di un vuoto urbano di circa 10 ettari, e che il PRG vigente ha salvaguardato dall'espansione urbana.
Tali studi hanno valutato il tema della salubrità dell'impianto, che dovrà rispettare le più moderne tecnologie in termini di impatto ambientale, sia dal punto di vista delle emissioni che dell'efficienza

VERSIONE COMPARATA

gestionale. La linea di cremazione, infatti, dovrà essere realizzata con tecnologia tesa a contenere il dispendio energetico.
Parte del processo di combustione potrà essere recuperato e riutilizzato all'interno del fabbricato per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento, tramite il recupero di calore con sistemi di scambio termico finalizzati alla riduzione della temperatura dei fumi ed alla depurazione abbinata al recupero energetico.

VERSIONE COMPARATA

C.1.10. Metodo Perequativo - Compensazione ed Incentivazione

C.1.10.1. Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica ha assunto la connotazione di metodologia e prassi nella pianificazione, e come tale è riferimento operativo anche per l'applicazione della normativa urbanistica regionale. E' considerato un nuovo metodo di acquisire aree che servono alla collettività per sviluppare le opere pubbliche delle città senza ricorrere ai vincoli espropriativi e senza che la collettività (l'Ente pubblico) debba riconoscere al privato per queste aree l'incremento di valore rispetto a quello della destinazione agricola, che è generata proprio dalle scelte urbanistiche. E' quindi fondamento di applicazione nel principio della giustizia distributiva con il conseguente richiamo al superamento del sistema classico dello zooning inteso come distribuzione ordinata sul territorio delle diverse funzioni urbane che però genera le discriminazioni tra proprietari per la natura vincolistica degli spazi da destinare alle opere collettive, nella sempre minor percorribilità dell'istituto espropriativo, nel nuovo ruolo attribuito al privato, in grado di svolgere un ruolo pianificatorio.

In questo scenario, si è individuata e praticata la strada nella negoziazione caso per caso con le proprietà dei suoli, anche a partire dalle proposte dei proprietari stessi, per concordare l'assetto delle nuove aree trasformabili, a fronte delle opere e dei servizi necessari alla collettività. Si è anche elaborato ormai un metodo più strutturato, capace di conseguire i risultati attesi, assicurando requisiti di equità e di trasparenza delle scelte urbanistiche, e per contribuire a regolare il mercato delle aree secondo regole del gioco definite dalla pubblica amministrazione.
In questi anni di sperimentazione dei disposti della normativa regionale, che disciplina sia la *Perequazione Urbanistica*, che l'*Incentivazione*, abbiamo assistito a metodi a volte contrapposti, che però avevano alla base una medesima esigenza, differenziandosi nei modi e nei risultati: a volte con applicazione di flessibilità, e di apertura alle proposte dei privati nel definire le linee dello sviluppo urbano, fino nelle applicazioni estremizzate, a negare l'utilità del piano urbanistico, altre volte con esaltazione degli aspetti di trasparenza ed equità e conferma del ruolo centrale della pubblica amministrazione nello stabilire le regole del gioco.

Ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000, "la perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali".
Poiché, la valorizzazione economica di un'area discende direttamente o indirettamente dalle scelte effettuate dalla pianificazione pubblica, si può sostenere che l'obiettivo di equità da perseguire con il metodo della perequazione debba sostanziarsi, oltre che nell'omogeneo trattamento delle proprietà interessate dalle scelte di piano, anche nel recupero in forma di vantaggio pubblico della valorizzazione eccedente la quota parte che occorre riconoscere alla proprietà per rendere attivabile l'iniziativa di trasformazione prevista.

Proprio perché è la pianificazione a determinare la valorizzazione dell'area privata, è plausibile che il diritto edificatorio riconosciuto alla proprietà sia tale da assicurare ad essa, a seguito del

VERSIONE COMPARATA

processo di trasformazione urbanistico-edilizia che interesserà l'area, un normale profitto di impresa, e non un profitto di livello speculativo.
Ciò in generale comporta che tali diritti corrispondano a indici di edificabilità più bassi di quelli tradizionalmente attribuiti alla proprietà dai piani urbanistici: la Perequazione urbanistica è in effetti, una tecnica in base alla quale, in estrema sintesi, lo stesso indice edificatorio viene "spalmato" su aree di grandi dimensioni.

La filosofia della perequazione è quella che tecnicamente viene definita "indifferenza della proprietà dei suoli rispetto all'edificazione": chi vuole costruire più di quanto previsto dall'indice edilizio, deve acquisire altri terreni (denominati **aree di edificabilità teorica o di decollo** degli indici perequati), individuati dal Comune per l'attuazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e/o altri interventi per la collettività, che in genere sono aree dove le Amministrazioni individuano gli interventi da realizzare nei programmi triennali delle OO.PP. Cedendo al Comune questi terreni riceverà in cambio i diritti edificatori assegnati agli stessi sul proprio terreno iniziale (**area effettivamente edificabile o di atterraggio** della edificabilità teorica).
Il PSC, nelle norme di piano, effettua quindi una classificazione del regime edificatorio dei suoli: dalla classe in cui ciascun ambito rientra discende quanto i proprietari "possono fare", l'entità fisica del diritto edificatorio che a costoro il Piano attribuisce non dipende né dalle destinazioni d'uso, né dal disegno urbano, bensì dallo stato di fatto e di diritto ovvero dai criteri operativi associati alla descrizione della struttura fondiaria.
I diritti edificatori vengono assegnati di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del piano urbanistico (ad esempio aree edificabili e aree per verde pubblico o per strade o per edilizia pubblica), in modo da non penalizzare nessuna delle proprietà coinvolte.
Vengono stabiliti diritti edificatori unitari tendenzialmente bassi ma comunque tali da dare luogo ad un valore di mercato che renda conveniente l'intervento, in modo che nell'attuazione del piano l'edificazione che ne consegue possa essere concentrata su una parte limitata delle aree costituenti il comparto interessato dalla trasformazione.
Si prevede quindi la cessione gratuita al Comune di tutte le altre aree ove non è stata concentrata l'edificazione, anche in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tali aree, così acquisite senza esproprio, serviranno per attuare le politiche dell'ente locale, vuoi per recuperare le carenze pregresse di aree per attrezzature e spazi collettivi, vuoi per le politiche per la casa. A tal fine, viene assegnato una ulteriore potenzialità edificatoria, nella quota minima stabilita dalla normativa regionale fissata nel 20% della ~~SUL~~ ST, per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, da individuare all'interno del comparto di intervento o in apposito ambito stabilito dal Comune, da cedere all'Amministrazione Pubblica o gestire in convenzione con essa.

Commento [RB36]: Osservazione d'Ufficio U2.

Il POC potrà prevedere di concretizzare il diritto edificatorio assegnato direttamente entro la stessa area che lo genera, qualora per essa il disegno urbano previsto non preveda una destinazione pubblica (o comunque comportante una diretta inedificabilità privata); diversamente il diritto potrà essere trasferito in aree di altre proprietà non interessate da questo tipo di destinazione le quali, per attuare a loro volta le rispettive potenzialità intrinseche, saranno tenute a recepire le

VERSIONE COMPARATA

potenzialità provenienti dalle proprietà impossibilitate a concretizzare il proprio diritto entro le loro aree.

La forza concettuale del metodo della perequazione consiste nella trasparenza e nell'equità di trattamento di tutte le proprietà immobiliari coinvolte, e nella sua capacità di agire sugli esiti della rendita fondiaria, non eliminandola, ma incamerandone una quota sostanziosa a favore della collettività. Il contributo alla formazione della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per la casa che viene richiesto ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche viene 'spalmato' fra tutti i proprietari in proporzione al valore delle loro aree; nessuno viene penalizzato. **L'Amministrazione Pubblica, in tutto il processo, è la regia** a cui spetta il coordinamento e il controllo di tutte le fasi attuative anche nell'ambito dei "passaggi" dei DE fra i fondi di **Decollo** e quelli di **Atterraggio**.

Con questo meccanismo, in sintesi si ha che

- l'Amministrazione con lo strumento urbanistico attribuisce un indice edificatorio identico ad un insieme di aree, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei suoli
- contestualmente l'Amministrazione individua le aree di decollo (su cui il diritto edificatorio non è esercitabile) e aree di atterraggio (aree dove possono essere sfruttati i diritti edificatori)
- Il privato proprietario dell'area di atterraggio intenzionato a costruire più di quanto consente il proprio indice, acquisisce una o più aree di decollo
- Il soggetto privato cede poi gratuitamente al Comune l'area di decollo trattenendo i diritti edificatori che trasferisce sull'area di atterraggio.

La Perequazione per l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, tende pertanto a diventare il meccanismo perequativo generalizzato esteso tendenzialmente ad una parte rilevante delle aree di espansione e di trasformazione con il riconoscimento di parametri di edificabilità convenzionali uniformi per categorie di aree del territorio non correlati al carico urbanistico definito dal piano. **Una parte di questa edificabilità viene destinata all'ente pubblico e coincide con il fabbisogno di interventi pubblici, per qualificare e realizzare gli obiettivi di dotazione per il territorio, dei servizi utili alla collettività, per realizzare infrastrutture a sostegno della crescita dei centri e per l'ERS**.
La perequazione si applica quindi alle aree interessate da interventi di trasformazione urbanistica (ambiti per nuovi insediamenti, di riqualificazione, aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo, nonché gli ambiti agricoli periurbani interessati anche dalle opere di mitigazione ambientale) secondo il principio per il quale i proprietari partecipano in misura proporzionale alle proprietà possedute sia alle capacità edificatorie stabilite dai POC sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e coniuga l'esigenza di realizzare un patrimonio di aree e infrastrutture pubbliche per la fruizione collettiva, con quella anche di nuove offerte di edilizia sociale.
La contribuzione delle dotazioni territoriali avverrà di norma nella forma della cessione dei suoli, tuttavia il POC potrà stabilite facoltà alternative di contribuzione da parte dei soggetti attuatori. In particolare, tale forma di contribuzione dei suoli potrà essere sostituita o integrata dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche.

VERSIONE COMPARATA

I diritti edificatori non esauriscono da soli l'entità di edificazione programmata per lo sviluppo urbano residenziale. Ad essi si associa e si somma la quota di edificabilità riservata all'Amministrazione Pubblica per la realizzazione di edilizia residenziale sociale (vedi paragrafo C.1.6.), da localizzarsi negli ambiti per nuovi insediamenti o negli ambiti da riqualificare, in aggiunta al diritto edificatorio riconosciuto alle proprietà dei suoli.

C.1.10.2. Premialità

Un ulteriore meccanismo che il PSC intende attuare è quello delle premialità da utilizzarsi come forma di ristoro per previsioni aventi carattere invasivo con particolare riferimento al caso di vincoli non di carattere espropriativo ma fortemente diminutivi del valore del bene / immobile.
Tale strumento compensativo è in genere utilizzato per conseguire obiettivi relativi alla rimozione di opere e manufatti incongrui attraverso l'impulso dell'iniziativa privata a conformarsi volontariamente al disegno urbanistico della città disegnata nel PSC. In tale ipotesi è previsto che il privato sia gravato da obbligazioni di "agire" correlate all'attribuzione di **Edificabilità Compensativa** (crediti edilizi supplementari) al privato che ne è gravato. La metodologia è quindi attribuibile non solo alle opere di miglioramento della qualità urbana, ma altresì trova una opportunità di applicazione anche per gli interventi di miglioramento della qualità paesaggistica/ambientale del territorio rurale. Il PSC riconosce ai privati per cedere all'Amministrazione pubblica immobili da utilizzare a fini pubblici e/o rimuovere edifici e/o manufatti incongrui, una compensazione edificatoria attraverso diritti edificatori aggiuntivi da sfruttare in altre aree nelle quali la pianificazione prevede l'attuazione di interventi di trasformazione urbanistica/edilizia. Il POC stabilirà quali aree siano da cedere all'Amministrazione, e quali invece siano da mantenere in capo alla gestione interamente privata.
Per il raggiungimento delle finalità, l'Amministrazione attiva prioritariamente una procedura negoziale con i privati interessati, con le modalità di cui all'art. 18 della LR 20/2000: "*Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.*
2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato."
I Crediti Compensativi sono stabiliti dal PSC, nelle norme di piano, in relazione alle obbligazioni e direttive che lo stesso strumento prevede per le diverse tipologie.

VERSIONE COMPARATA

Tale istituto, viene anche ribadito dalla LR 20/2000, all'art. 7ter, dove stabilisce con la terminologia di **incentivazione volumetrica** *"e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare obiettivi di interesse pubblico, quali:*

a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;

b) *omissis"*

Le politiche di governo del territorio si stanno sempre più orientando a emanare regole specifiche per gli istituti sopra esposti; nel maggio del 2010, è stato assegnato alla Commissione Ambiente della Camera, il disegno di legge 3379 sulla semplificazione degli adempimenti in materia di edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, per dare copertura statale a perequazione e compensazione, in attesa di una riforma organica del governo del territorio. Il disegno di legge dispone che il Piano Urbanistico debba essere attuato anche attraverso i sistemi perequativi e compensativi.

C.1.10.3. Perequazione territoriale

L'obiettivo della perequazione territoriale è quello di raggiungere la giustizia distributiva delle politiche territoriali nelle scelte localizzative delle opere di rilievo sovra-locale, mediante accordi territoriali, ai sensi dell'articolo 15 della LR 20/2000 e s. m. i., che potranno essere costituiti non solo fra i Comuni dell'Unione ma anche con la Provincia di Ferrara.

Tale obiettivo è perseguito attraverso la ripartizione di costi e benefici fra gli Enti Locali interessati dall'intervento, operata mediante la formazione di un fondo di compensazione costituito da risorse proprie e/o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e/o delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

La perequazione territoriale sottende dunque un quadro di misure compensative degli effetti di natura economico e finanziaria indotti da un intervento di trasformazione fisica del territorio e della successiva gestione, concordato e regolamentato dagli Enti coinvolti.

I progetti per i quali è possibile attuare meccanismi di perequazione territoriale sono riconducibili a due tipologie:

- interventi puntuali che generano esternalità nei confronti dei territori limitrofi (es.: nuovi centri commerciali, ambiti produttivi di valenza sovra-locale, interventi legati alla filiera agroalimentare, ecc.);
- grandi progetti infrastrutturali e/o di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dalla Rete Ecologica Territoriale Locale (RETL), con priorità a quelli ricadenti nella componente primaria della medesima Rete. Tali progetti ambientali vengono riconosciuti in quanto capaci di generare indotto indiretto (legati al turismo e alle attività economiche connesse) nel medio - lungo periodo.

VERSIONE COMPARATA

C.1.11. Glossario dei termini urbanistici

Fermo restando che il RUE stabilirà dettagliatamente le definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, ai fini del presente documento in linea di principio si assumono le seguenti definizioni, derivanti dalla LR 20/2000, dalla DGR 279/2010, così come modificata dalla DGR 922/2017, e dagli altri atti regionali in materia:

Commento [RB37]: Osservazione d'Ufficio U2.

STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

La LR 20/2000 articola il piano in diversi strumenti di pianificazione, separando gli aspetti strutturali di tutela validi a tempo indeterminato e le scelte strategiche di medio-lungo termine, dalle previsioni operative ed attuative più flessibili e dagli aspetti regolamentari.
I contenuti della pianificazione comunale vengono organizzati separatamente e strutturati in tre diversi strumenti con tre diversi gradi di definizione delle scelte, dei contenuti della pianificazione a diversa validità temporale.

PIANO STRUTTUALE COMUNALE (PSC)

IL Piano Strutturale Comunale è lo strumento con il quale si definiscono gli aspetti strategici e strutturali, che interessano tutto il territorio comunale, validi a tempo indeterminato.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Il Regolamento Urbanistico Edilizio tratta tutti gli aspetti di regolazione normativa del PSC e definisce i parametri edilizi ed urbanistici, gli oneri di urbanizzazione, le condizioni di monetizzazione degli standard, ecc…;

PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

Il Piano Operativo Comunale definisce gli aspetti operativi ed attuativi delle sole parti di territorio sottoposte a modifiche urbanistiche sostanziali (riqualificazione e nuovi insediamenti), la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. Il POC viene definito in coerenza con quanto stabilito dal Bilancio Pluriennale e dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche comunali. Ha una durata di 5 anni, scaduti i quali perde di efficacia e scadono anche eventuali vincoli espropriativi.

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Il Piano Urbanistico Attuativo articola e definisce la struttura del progetto urbano e architettonico complessivo delle aeree da riqualificare e per i nuovi insediamenti, sulla base degli orientamenti definiti dal POC. In base agli ambiti previsti il PUA può assumere il valore o gli effetti di altre tipologie di piano o programma (es. Piano particolareggiato, piano di recupero, programma integrato di intervento…). L' approvazione del PUA consente l'avvio delle opere.

ACCORDO PROCEDIMENTALE

E' uno strumento negoziale previsto dalla normativa, attraverso il quale l'A.C. può concordare con i privati obiettivi e interventi necessari per raggiungere una finalità di interesse collettivo.

VERSIONE COMPARATA

INTERESSE COLLETTIVO

E' ogni obiettivo perseguito dalla pubblica amministrazione teso a soddisfare esigenze e finalità che comportano un beneficio per la comunità.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)

Valutazione di Sostenibilità ambientale e territoriale è una procedura di valutazione preventiva degli effetti e degli impatti derivanti dall'attuazione delle scelte di un piano (o di un programma) per eliminare o mitigare gli eventuali effetti negativi. Si tratta di un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze in campo ambientale e territoriale di una politica o di una scelta del piano per garantirne la sostenibilità fin dall'avvio del processo di formulazione della decisione. Gli esiti della valutazione sono approvati contestualmente al piano e raccolti in un apposito documento (VALSAT) che ne costituisce parte integrante.

Per recepire le indicazioni europee, tale procedura di valutazione è ora stata modificata dalla nuova LR 09/08, che individua e separa e le competenze dell'ente che fa il piano dalle competenze dell'ente che ne valuta la sostenibilità ambientale e territoriale.

IMPATTO AMBIENTALE

E' l'effetto che le trasformazioni urbanistiche provocano sul territorio e sui vari sistemi che lo connotano (ambiente, viabilità, acque, ecc).

E' l'insieme di "beneficio-danno" provocato da un intervento edilizio- urbanistico, nel contesto territoriale.

SUPERFICIE PERMEABILE

Porzione ~~in edificata di una determinata~~ di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazioni o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente ~~e direttamente~~ la falda acquifera.

Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal regolamento edilizio RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.

Commento [RB38]: Osservazione d'Ufficio U2.

DESTINAZIONE D'USO

E' la funzione (residenziale, produttiva, commerciale, terziaria, direzionale, agricola, spazi pubblici, …) di un'area all'interno di uno spazio urbano o l'uso di un immobile (per abitazione, uffici, negozi, industrie, …), consentita in base alle norme urbanistiche o edilizie di riferimento.

DOTAZIONI ~~– ecologiche – territoriali - infrastrutturali:~~ TERRITORIALI

~~E' l'insieme delle attrezzature, opere e spazi attrezzati pubblici o di pubblico interesse che rendono '*urbano*' un sito e che ne determinano la qualità.~~

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Commento [RB39]: Osservazione d'Ufficio U2.

Ne fanno parte:

VERSIONE COMPARATA

- le infrastrutture 'primarie' necessarie per urbanizzare un sito, cioè per renderlo utilizzabile per funzioni urbane (strade, fognature, rete di distribuzione dell'acqua, ecc);
- le attrezzature, opere e spazi attrezzati pubblici necessari per l'erogazione dei servizi;
- le dotazioni ecologiche/ambientali, cioè gli spazi, opere e interventi finalizzati a migliorare la qualità ecologica ed ambientale degli ambienti urbani.

Le dotazioni possono essere definite anche col termine di standard.

STANDARD

Indicano le dotazioni minime obbligatorie che devono essere garantite in una realizzazione urbanistica o edilizia (parcheggi, verde, dotazioni ecologiche, ecc.).
Tradizionalmente per 'standard urbanistici' si intende la quantità minima di aree pubbliche espressa in metri quadrati per abitante (in Emilia Romagna 25/30 mq per abitante), che gli strumenti urbanistici devono riservare per la realizzazione delle dotazioni territoriali: aree verdi parcheggi, scuole ecc.
Più recentemente (LR. 20/2000) il concetto di standard ha assunto un significato più ampio: da valore quantitativo, indicante il rapporto minimo tra insediamenti e spazi pubblici, a parametro di definizione della qualità delle dotazioni territoriali che si vuole perseguire con il piano (standard di qualità urbana ed ecologico ambientale).

COMPARTO

Porzione di territorio in cui si opera previo ~~Piano Urbanistico Attuativo o attraverso progetto unitario~~ accordo operativo o altro strumento attuativo, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue, dette sub-comparti.

Commento [RB40]: Osservazione d'Ufficio U2.

AMBITO

Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.

DIRITTI EDIFICATORI (DE)

E' l'entità di edificazione potenziale che uno *strumento urbanistico* comunale può riconoscere e attribuire ai soggetti proprietari o aventi diritto di una determinata area o *immobile* o insieme di aree o immobili nel caso in cui tale area sia interessata da un *comparto* di trasformazione urbanistica o sia ceduta al Comune nel quadro di una trasformazione urbanistica; l'entità dei diritti edificatori non coincide con la *densità edilizia territoriale*. L'entità dei diritti edificatori è espressa in mq/mq e rappresenta i mq. di ~~*Sul*~~ *ST* per unità di superficie dell'area. Rappresenta quindi il rapporto fra la **(~~Sul~~ ST)**, superficie complessiva potenziale attribuita dal POC ad un'area, e la rispettiva **STER**. Il POC stabilisce se il DE è realizzabile sull'area medesima o deve essere trasferito su altra area edificabile.

Commento [RB41]: Osservazione d'Ufficio U2.

Commento [RB42]: Osservazione d'Ufficio U2.

Commento [RB43]: Osservazione d'Ufficio U2.

CAPACITÀ INSEDIATIVA (URBANA): è la misura dell'entità degli insediamenti urbani in un determinato ambito o porzione del territorio comunale; è misurata in mq. di ~~Sul~~ ST ovvero in alloggi.

Commento [RB44]: Osservazione d'Ufficio U2.

VERSIONE COMPARATA

CAPACITÀ INSEDIATIVA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE: è la misura dell'entità degli insediamenti specializzati per attività produttive in un determinato *ambito* o porzione del territorio comunale; è misurata in mq. di STER.

Commento [RB45]: Osservazione d'Ufficio U2.

SUPERIFICIE TERRITORIALE (STER)

Superficie ~~totale~~ reale di una porzione di territorio~~, la cui~~ oggetto di trasformazione ~~è generalmente sottoposta a strumentazione~~ urbanistica ~~operativa e attuativa (POC e PUA)~~. Comprende quindi la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.

Commento [RB46]: Osservazione d'Ufficio U2.

Commento [RB47]: Osservazione d'Ufficio U2.

SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio~~, corrispondente al lotto~~.
~~Rispetto~~ E' costituita dalla superficie territoriale ~~la superficie fondiaria è l'area residua~~ al netto delle superfici per le dotazioni territoriali ~~pubbliche~~ ivi comprese quelle esistenti. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private ~~ad~~ gravate da servitù di uso pubblico.
Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell'intervento.

Commento [RB48]: Osservazione d'Ufficio U2.

SUPERFICIE TOTALE (ST)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

SUPERFICIE LORDA (S~~U~~L)

Somma delle superfici di tutti i piani ~~fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne~~ comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Commento [RB49]: Osservazione d'Ufficio U2.

ALLOGGIO

Unità immobiliare destinata ad abitazione.
E' la misura convenzionale dell'entità della superficie edificata o edificabile; è definita come la Superficie ~~Lorda~~ Totale dell'alloggio compresi accessori e/o pertinenze e murature. Il PSC assume come riferimento una dimensione media dei nuovi alloggi pari a 120 mq. di ~~Sul~~ ST.

Commento [RB50]: Osservazione d'Ufficio U2.

Commento [RB51]: Osservazione d'Ufficio U2.

PARCHEGGI PERTINENZIALI

I parcheggi e le autorimesse di pertinenza sono parcheggi riservati ai singoli edifici e debbono soddisfare le esigenze di parcheggio e rimessaggio in proporzione agli usi che li generano.

PARCHEGGI PUBBLICI

Sono parcheggi pubblici, o comunque ad uso pubblico, che debbono soddisfare specifiche esigenze di sosta e di parcheggio a servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.

VERDE PUBBLICO

VERSIONE COMPARATA

Il verde pubblico, o comunque ad uso pubblico, è quello destinato alla libera fruizione di tutti gli abitanti e deve soddisfare le esigenze ambientali e ricreative degli insediamenti e delle attrezzature collettive da cui esso è generato.

VERDE PERTINENZIALE
Lo spazio verde di proprietà privata, annesso a edifici o porzioni di essi.

VINCOLI DI DIRITTO
Vincoli derivanti da leggi o piani sovraordinati (piani paesistici, piani di assetto idrogeologico, PTCP) e non indennizzabili (vincoli 'ricognitivi'), quali: tutele fluviali; rispetti stradali, ferroviari, cimiteriali, di elettrodotti, di depuratori e simili; aree boscate. Le aree da essi interessate, ancorché inedificabili di per se stesse, possono in certi casi essere ugualmente ricomprese entro comparti insediativi, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all'insediamento come parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, verde, aree scoperte pertinenziali.

CONNESSIONI ECOLOGICHE
Sono quei collegamenti funzionali necessari per garantire la diretta comunicazione fra diversi luoghi aventi un ruolo ed una valenza di carattere ecologico ambientale. Sono necessari per garantire il passaggio della fauna locale da un luogo all'altro e il potenziamento della biodiversità.

CONNESSIONI FUNZIONALI
Sono quei collegamenti necessari per garantire la raggiungibilità dei vari luoghi, interni ed esterni al comparto. Sono finalizzati a garantire una buona e corretta fruibilità e percorribilità dei luoghi.

ONERI
Il contributo economico che il proprietario dell'area, o chi vi costruisce, deve corrispondere all'A.C. nel momento in cui si appresta ad edificarla ed è finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture dell'area e del sistema dei servizi della città. L'Amministrazione Comunale può inoltre prevedere o negoziare la corresponsione di oneri ed interventi aggiuntivi necessari per la sostenibilità degli interventi.

VERSIONE COMPARATA